





E. ANT. V. C. 165.2

REC 37071

PUV 13

h

inv. 2107

III 5 73

Publ. 1873

8:31





DEI DELITTI

E DELLE PENE

Confutazioni, et' altro

Edizione Novissima

DI NUOVO CORRETTA

ED ACRESCIUTA

TOMO SECONDO

IN VENEZIA MDCCLXXXI

APPRESSO RINALDO BENVENUTI

Con approvazione, e Privilegio







R I S P O S T A
 AD UNO SCRITTO
 CHE S'INTITOLA
 NOTE ED OSSERVAZIONI
 SUL LIBRO
 DEI DELITTI
 E
 DELLE PENE.

Nolo in suspitione hæreseos quomquam esse patientem , ne apud eos qui ignorant innocentiam , ejus dissimulatio conscientie judicetur si taceat .

S. Hieronym. Epist. XXXVIII.

NON è un male certamente nuovo , o impensato in Europa per gli uomini di lettere il ricevere ad un tratto i più lusinghieri applausi.

Tomo II.

A

plau-

plausi del Pubblico , e le opposizioni di alcuno Scrittore ; nè può maravigliarsene un Autore , che abbia consacrato qualche porzione del suo tempo all' importante cognizione dell' animo umano . Non è strana cosa neppure , che si cuoprano col sacro manto della Religione le accuse anche meno fondate contra uno Scrittore , che la porti scolpita nel cuore , la onori ne' suoi scritti , e la professi nelle azioni . Testimonii ne abbiamo nella nostra Italia anche in questo secolo i due pii , e rispettabili Letterati per ogni ragione , Prevosto Lodovico Antonio Muratori (1) , e Marchese Scipione Maffei (2) . Il Cristia-

(1) Il Sig. Prevosto Muratori è stato accusato d' Eresia pel suo libro *de Ingeniorum moderatione . vita del Prevosto Lod. Ant. Muratori . Venezia 1756. pag. 119.* Fu accusato d' Eresia , gli furono scritte ingiurie , strapazzi , e minacce *ibid. pag. 120.* Fu accusato capo di Setta *ib. pag. 130.* Inventore di novella Eresia contro la B. Vergine *ib. p. 131.* Gli furono stampate contro dal *Bernandes* mille infamie , ingiurie , calunnie , contumelie , villanie , *ib. p. 141.* Fu accusato di Giansenismo *ib. p. 146.* Fu dichiarato dopo sua morte dai Pergami Eretico , e dannato . *ib. p. 150. ec.*

(2) Il Sig. Marchese Scipione Maffei fu accusato di Novatore , di Eretico , di Giansenista ,
di

stiano illuminato perdona le ingiurie , e pone nella vera luce le accuse tolte dal Sacrario , senza odiarne l' Autore , e senza negligentarne il dovere verso Dio , e il proprio nome .

In quelle *Note* , ed *Osservazioni* viene qualificato l' Autore dei *Delitti* , e delle *Pene* per un uomo di mente angusta , e limitata (pag. 51.) frenetico (pag. 66.) , impostore (pag. 67.) , ingannatore del pubblico (p. 70.) , di mal talento (p. 154.) , che non sa quel che si dica (p. 138.) , che scrive con molta falsità (p. 139.) , che nausea colle franche sciocchezze (p. 140.) , stupido impostore (p. 159.) , furibondo (p. 93.) , Satirico sfrenato (p. 42.) , che fa stomaco (p. 130.) , pieno di velenosa amarezza , di calunniosa mordacità , di perfida dissimulazione , di maligna oscurità , di vergognose contraddizioni (p. 156.) , di sofismi , di cavillazioni , di paralogismi (p. 46.) , Spetterà al giudizio del Pubblico il decidere a chi facciano torto tai modi di dire , fu i quali l' Avversario non aspettisi nè retorsione , nè risposta di sorte alcuna .

A 2

L' Au-

di Calvinista ec. Vedi *Animadversiones ad Historiam Theologicam Dogmatum , & opinionum de Divina Gratia* , e soprattutto l' *Infarinato* posto al Vaglio .

L' Autor delle *Note ed Osservazioni* dà al mio libro i nomi di *Opera sortita dal più profondo abisso delle tenebre, orribile, mostruosa, piena di veleno* (pag. 4.), *temerariamente ardita* (p. 16.) *calunniosa* (p. 82.), *ridicola* (p. 25.), *infame empia, maledica, e che sorpassa la misura della più maligna, e più sfrenata Satira* (p. 42.). Egli vi trova forti *temerità, ardite bestemmie* (p. 19.), *fantastiche dottrine* (p. 20.), *indegne ingiurie* (p. 24.), *insolentissime ironie* (p. 25.), *fallaci, e miserabili raziocinj* (p. 62.), *impertinenze, pedanteria* (ivi.), *scherni goffi, e temerarj* (p. 65.), *proditorj sofismi, tortuosi cavilli*, (p. 86.), *crudeli invettive* (p. 95.), *ributtanti atrocità* (p. 93.), *impertinenti sciocchezze* (p. 130.), *imposture* (p. 114.), *ridicoli equivoci* (p. 130.), *eccessi d' irragionevolezza* (p. 141.), *arrabbiate invettive* (p. 156.), *orrendi equivoci* (p. 164.), *mordacità* (p. 182.), *scandalose, ed empie lepidèzze, grandi impertinenze* (p. 183.), *goffe supposizioni, maliziose calunnie* (p. 38.), *incredibile accecamento d' audacia* (p. 41.).

Ne al solo Autore, o all'Opera circoscrive la sua collera, che per fino lo stampatore non ne va esente, venendo egli caratterizzato come un uomo *sfacciato, e indegno* (p. 188.). Nemmeno a questo genere d' eloquenza son io disposto a rispondere in conto alcuno. Dice l' Avversario

pri-

prima di por mano alle sue note: *comincio tranquillamente le mie note, e le mie riflessioni*. L'istessa tranquillità si terrà nel rispondere, benchè sembri più facile l'esser freddamente Accusatore, che il rispondere alle calunnie con moderazione.

L'Autore delle *Note ed Osservazioni* fa molte opposizioni ai principj della Politica, e del Gius delle Genti da me fissati. Non penso a combattere su di ciò le obbiezioni sue; chi le adotta non approverebbe i miei ragionamenti su di ciò, e chi approverebbe i miei ragionamenti, non ne può aver bisogno.

L'Autore delle *Note ed Osservazioni* forma due massime accuse contro di me, la prima è fondata su la Religione; la seconda sulla venerazione dovuta ai Sovrani: e queste due importantissime accuse sono le sole del suo Libro, che intendo di esaminare. Cominciamo dalla prima.

P A R T E P R I M A

ACCUSE D'EMPIETÀ.

ACCUSA PRIMA.

L' Autore dei Delitti , e delle Pene non conosce quella giustizia , che trae la sua origine dall' eterno Legislatore , che tutto vede , e che tutto prevede (pag. 24.)

R I S P O S T A .

Così ho distinta la giustizia puramente umana da quella , che ha le sue radici nella Religione . „ Per giustizia non intendo altro , che il „ vincolo necessario per tener uniti gl' interessi „ particolari „ così dichiaro di voler parlare unicamente di questa umana giustizia , non già „ di quell' altra sorta di giustizia , che è emanata „ da Dio , e che ha i suoi immediati rapporti „ colle pene , e ricompense della vita avvenire „ (pag. 18.) . Come mai l' Accusatore proverà , che io non conosca una giustizia emanata dall' Eterno Iddio dopo una sì chiara spiegazione ! Il modo , con cui cava l' Accusatore una sì strana conseguenza , è con questo sillogismo .

L' Autore non crede bene il lasciare all' arbitrio

7

bitrio del Giudice l' interpretazione della Legge .

Chi non crede bene il lasciare all' arbitrio del Giudice l' interpretazione della Legge non crede a una giustizia emanata da Dio .

Dunque l' Autore non crede a una giustizia emanata da Dio .

ACCUSA SECONDA .

L' Autore del libro dei Delitti , e delle Pene mostra di credere altrettante imposture le Scritture Sacre (pag. 131.) .

RISPOSTA .

In tutta l' Opera dei Delitti , e delle Pene non ho mai nemmeno accennata la Sacra Scrittura , e quell' unica volta , che ho parlato del Popolo d' Iddio , così si legge „ Quel Popolo eletto da Dio , a cui i miracoli più straordinarii , e le grazie più segnalate tennero luogo „ della umana politica „ (pag. 121.) Questa , ed altre simili che vedremo , e che per moderazione seguiranno a chiamare *accuse* , in prova delle quali nemmeno s' adduce alcuna ragione , ma gratuitamente si asseriscono , non pajono dettate da uno spirito praticamente

8
imbevuto della divina morale de' Libri Sa-
cri .

ACCUSA TERZA.

*L'Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene
è giudicato da tutto il Mondo ragionevole , nemi-
co del Cristianesimo , cattivo Filosofo , e cattiv'
uomo . (pag. 155. e seg.)*

RISPOSTA.

Ch' io sembri all' Avversario buono , o cattivo
Filosofo , non preme . Ch' io sia non un cattiv'
uomo , lo attesta chi mi conosce . Che poi io sia
nemico del Cristianesimo , si può conoscere dove
dico , che i “ Ministri della verità Evangelica „
colle loro mani “ ogni giorno toccano il Dio di
„ mansuetudine (p. 19.) ; che fra i motivi , che spin-
„ gono gli uomini anche alle più sublimi opera-
„ zioni , furono destinati dall' invisibile Legislato-
„ re il premio , e la pena (p. 22.) „ che Dio è
un “ Essere perfetto , e Creatore , che si è ri-
„ serbato a se solo il diritto di essere Legisla-
„ tore , e Giudice nel medesimo tempo , perchè
„ ei solo può esserlo senza inconveniente (p.
24.) „ . Si può conoscere quanto io sia nemico
del Cristianesimo dove insto , perchè la pubbli-

ca

ta autorità protegga la sacra tranquillità de' Tempj. " I semplici e morali discorsi della Religione riserbati al silenzio, ed alla sacra tranquillità de' Tempj protetti dall' autorità pubblica (p. 33.) „ Dove parlando del Purgatorio così ho detto. " Un Dogma infallibile ci assicura „ che " le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l' ira eterna del Grand' Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate (p. 46.) „ Si può per fine conoscere, quanto io sia nemico del Cristianesimo, dove dico, che in mezzo a mille errori, ne' quali la mente degli uomini col tratto de' secoli è stata avvolta, la sola rivelazione si è preservata immune. " Da questa legge universale non ne sono andate immuni sin ora che le sole verità, che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle „ (p. 83.) „ Troppo lunga cosa sarebbe il trascrivere tutt' i passi pieni d' amore, di riverenza, e di fede per la Santa Religione, che trovansi nel picciol libro dei *Delitti e delle Pene*, sebbene non oltrepassi il numero di 176. Pagine.

ACCUSA QUARTA.

L' Autore del libro dei Delitti e delle Penè crede incompatibile la Religione col buon governo d' uno Stato (Not. pag. 165.) e afferma , che la Religione non influisce niente negli Stati. (Not. p. 169.).

RISPOSTA.

Queste due accuse si distruggono vicendevolmente , poichè *una cosa , che non influisce nulla nello Stato , non può essere incompatibile col buon governo d' uno Stato* : Ho detto , che “ i sentimenti di Religione sono unico pegno dell' onestà „ della maggior parte degli uomini (p. 53.) „ Cosa può dirsi di più chiaro , e preciso per provare , che la Religione è non inutile , non incompatibile , ma necessaria ad uno Stato ?

ACCUSA QUINTA .

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene asserisce , che le Dottrine più auguste , più venerabili , e più interessanti delle Sacre Scritture non sono , che semplici opinioni umane ; che queste chiamate opinioni possono accomodarsi con quelle delle
altre

altre Nazioni , e che di più possono essere vere ,
e false . (Not. p. 161. e seg.) ed altrove .

R I S P O S T A .

Da ciò , che si è detto alla terz' accusa , ognuno comprenderà , se i Dogmi della Santa Chiesa siano risguardati dall' Autore dei *Delitti* , e delle *Pene* come semplici opinioni umane . Che le infallibili verità della vera Religione possano accomodarsi colla felicità d' ogni Nazione , ciò è certo ; e se in questo senso vien fatta l' obbiezione , non contrasto di così pensare . Che poi io abbia asserito , che i Dogmi della Santa Fede possono esser *veri e falsi* , ciò difficilmente il farà credere l' Accusatore . Gli uomini illuminati , e Religiosi sinora hanno asseriti *veri* i Dogmi ; gli uomini empj hanno asserito *falsi* i Dogmi : chi gli asserisse *veri* , e *falsi* ad un tratto sarebbe un nuovo mostro della Teologia , e della Logica , cioè un uomo illuminato , Religioso , ed empio in una volta . Son tanto lontano dall' assurda opinione , che diverse Religioni contraddittorie a se medesime possano essere un culto egualmente accetto al Creatore , come bestemmiarono alcuni , che anzi una sola *vera Religione* ho dichiarata , “ la quale ha più sublimi „ motivi „ d' ogni umano motivo , “ che „ cor-

„ correggono la forza degli effetti naturali .
 „ (p. 129.)

ACCUSA SESTA.

L' Autore del libro dei Delitti e delle Pene parla della Religione , come se fosse una semplice massima di Politica . (Not. p. 159)

RISPOSTA.

L' Autore dei *Delitti , e delle Pene* chiama la Religione “ un prezioso dono del Cielo “ (p. 53.) Non pare , che una cosa , ch'è un prezioso dono del Cielo , possa mai interpretarsi per una *semplice massima di Politica* . Se poi l' Accusatore pretendesse d' imputarmi , quasi che io consigli d' assogettare la Santa Religione alla umana politica , legga dove dico apertamente , che “ gli „ affari del Cielo si reggono con Leggi affatto „ dissimili da quelle , che reggono gli affari umani „ , (p. 63.) e giustifichi poi la sua accusa .

ACCUSA SETTIMA .

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene dice , che sembra odioso l' impero della for-

za della Religione sulle menti umane . (Not.
p. 156.)

R I S P O S T A .

Nel mio libro a p. 144. così sta scritto : “ Quan-
„ tunque odioso sembri l'impero della forza sul-
„ le menti umane ec. „ nè può immaginarsi d'on-
de tragga l'Accusatore il diritto di frapporvi del
suo *la forza della Religione* . L'impero della for-
za sulle menti umane , non è un impero legiti-
mo ; la ragion sola , la persuasione , l'evidenza
hanno diritto a quest'impero , e la santa , ed
immacolata Religione nostra non si è già diffusa
sulla Terra colle stragi , e col furore , come la
Setta Maomettana , ma bensì colla predicazio-
ne , colla mansuetudine , colle più celesti virtù ,
col sangue puro , e innocente de' Martiri ; nè
mai lo spirito della Santa Madre nostra , la Chie-
sa , è stato uno spirito di *forza* , o di *tirannia* ,
ma anzi uno spirito di dolcezza , e di clemenza ,
uno spirito di Madre in somma de' Fedeli , che
cerca a tenerli nella strada del retto colla ca-
rità , cogli esempj , colle ammonizioni , e con
miti castighi , quand'anche l'assoluta necessità
suo malgrado l'obbliga a ricorrervi . Tale è lo
spirito , che ogni illuminato Cattolico riconosce
nella Sposa di Gesù Cristo Signor Nostro . Intru-
den-



dendo dunque l' Accusatore in quel mio passo le parole l' *impero della forza della Religione* , attribuisce alla Santa Chiesa uno spirito , che ha sempre aborrito (*) . „ L' *impero della forza* sul „ le menti umane sembra odioso „ alla Santa Chiesa ; tale sembra a me pure . Quando l' Accusatore poi voglia sostenere , che l' *impero della forza sulle menti umane* sembri grato è libero a farlo , l' inserire del proprio nei Testi degli Autori per poi combatterli non pare conforme alle Leggi di una legittima Critica ; nella grave materia di Religione poi ciò si deve decidere al Tribunale della Morale Evangelica .

ACCUSA OTTAVA.

L' Autore è un cieco nemico dell' Altissimo .
(Not. pag. 156.)

R I.

(*) Sant' Agostino così definisce lo Spirito della Chiesa : *Non in contentione , & æmulatione , & persecutionibus , sed mansuete consolando , benevole hortando , leniter disputando sicut scriptum est : servum autem Domini non oportet litigare , sed mitem esse ad omnes , docibilem , patientem , in modestia corripientem diversa sentientes .*

RISPOSTA.

Io lo prego con tutto il mio cuore a perdonare a chi m' offende.

ACCUSA NONA.

Esagera le stragi , che sono state occasionate dalle verità del Vangelo , tacendo sempre i beni , ed i vantaggi apportati a tutto il Genere umano dalla luce dell' Evangeliche verità ec. (Nota pag. 158.)

RISPOSTA.

Non si citerà una parola del mio Libro , in cui si parli di stragi nate pel Vangelo , nè direttamente , nè indirettamente ; pure quì si asserisce un fatto , cioè che se ne parli , e se ne parli con esagerazione . Vi saranno a quest' ora nell' Italia mille uomini , che hanno nelle loro mani il mio Libro ; sarà cura dell' Accusatore il giustificarsi in faccia di essi . E' vero , che non ho parlato nel libro dei *Delitti , e delle Pene* dei beneficii , che ha fatto all' Uman Genere la luce dell' Evangelo .

ACCUSA DECIMA.

Bestemmia contro i Ministri della verità Evangelica chiamando lorde di sangue umano le loro mani. (Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Nella mia Opera ho asserito , che l'introduzione della stampa abbia contribuito a incivilire , ed umanizzare l'Europa ; e soggiungo , che chi conosce la Storia vedrà ne' passati tempi “ l'umanità gemente sotto l'implacabile super-
 „ stizione ; l'avarizia , l'ambizione di pochi tin-
 „ ger di sangue umano gli scrigni d'oro , i Tro-
 „ ni dei Re , gli occulti tradimenti , le pubbli-
 „ che stragi , ogni Nobile tiranno della Plebe ,
 „ i Ministri della verità Evangelica lordando di
 „ sangue le mani , che toccavano il Dio di man-
 „ suetudine , non sono l'opera di questo secolo
 „ illuminato , che alcuni chiamano corrotto „
 (p.19.). E questa è la bestemmia contro i Mi-
 nistri della verità Evangelica . Tutti gli Scrit-
 tori della Storia prima di Carlo Magno sino a
 Ottone il Grande , e dopo ancora , sono pieni di
 sì fatte bestemmie , poichè il Clero , gli Abati ,
 e i Vescovi per quasi tre secoli andarono alla
 guer-

guerra, e di sì fatte bestemmie l' Accusatore ne potrà trovare in abbondanza nelle *Antiquitates Italiae Dissert. XXVII. Tom. 2. col. 164.* Le mani de' Sacerdoti, che allora avevan parte ai macelli dell' uman genere, non è bestemmia il dire che fossero "lorde di sangue umano" nè è una bestemmia il ricordare quest' antico disordine della disciplina, come una delle più convincenti prove dell' ignoranza, e barbarie di que' tempi; disordine riprovato, e corretto da' Sommi Pontefici. Io non farò torto alle cognizioni del mio Accusatore, sospettandolo poco versato nella Storia di quei tre Secoli; dico bensì, che le accuse di bestemmie si trovano nel suo Libro più frequentemente, che i Sillogismi.

ACCUSA UNDECIMA.

Tende a levare ogni rimorso di Coscienza anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione.
(Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Ecco su che è fondata quest' Accusa. Io dico, "che l' unica e vera misura dei delitti è il", danno fatto alla Nazione, e però errarono, coloro, che credettero vera misura dei delitti

Tomo II.

B

, l'in-

„ l'intenzione di chi li commette “ (pag. 23.).
 Io ho definito il *delitto* “ un' azione opposta al
 „ ben pubblico “ (p. 21.). Io ho fatto vedere
 il *peccato* un' azione , che offende i “ rapporti ,
 „ che sono tra gli uomini , e Dio “ (pag. 24.).
 „ Delitto , e peccato “ sono dunque due cose
 diverse , ogni “ delitto “ è un peccato “ per-
 „ chè Dio ci comanda di non fare „ azione op-
 „ posta “ al ben pubblico , “ ma non ogni “ pec-
 „ cato è delitto , “ perchè alcune azioni contra-
 rie ai rapporti fra Dio e noi possono essere in-
 differenti al ben pubblico . Se ancora la mia pro-
 posizione non fosse chiara bastantemente , conver-
 rà addurre un esempio . Chiunque faccia un giu-
 dizio temerario , senza pronunziarlo mai , ha fat-
 to un “ peccato “ e non ha fatto un “ delit-
 „ to “ (*). Posti questi principii , o siano de-
 fini-

(*) Un peccato non si commette senza malizia ,
 ma un *delitto* si può commettere per *dolo malo* ,
 per *mala intenzione* , e per *ignorantiam* , così
 L. *Respiciendum* , §. *delinquent* , ff. *de Poenis* ,
 dove leggesi , che *delinquitur aut proposito , aut*
impetu , aut casu . Veggansi le leggi 1. ff. *de*
Legibus , e L. 1. C. *si adversus delictum* , do-
 ve leggesi *si tamen delictum non ex animo ,*
sed extra venit , e L. 2. ff. *de Terminis* ,
 in fine , trattandosi d' infligger pene a chi mo-
 vesse i Termini , dice *quod si per ignorantiam* ,
 aut

finizioni di nomi, facciamo un sillogismo : Un' azione opposta al Ben Pubblico è tanto maggiore , quanto è maggiore il danno fatto al Ben pubblico : ma il delitto è un' azione opposta al Ben pubblico . Dunque un delitto è tanto maggiore , quanto è maggiore il danno fatto al Ben pubblico . Dunque l' unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla Nazione . L' Accusatore a questa proposizione soggiunge *stimo affatto superfluo il star qui a rispondere , e notare la sua assurdità , e la sua mostruosità .* (Not. pag. 37.)

Io non credo già , che tal fatica sarebbe stata superflua , che anzi opportunissima , e necessaria cosa è il provare le imputazioni che si fanno ; e molto più in una materia grave ; e moltissimo poi dove si tratti di accusare un uomo d' empietà . Due uomini hanno tentato di rubare , uno trova lo scrigno vuoto , l' altro trova denaro , e lo usurpa , la malizia dell' at-

B 2 to

aut fortuito lapides furati sint, sufficiet eos verberibus decidere, ecco un delitto , che non è peccato , e delitto punito ; e così molti altri . Spiacemi di dover discendere a provare i primi principii delle cose , che ognuno sa ; ma non è per colpa mia , se l' Accusatore negandoli , o confondendoli , mi obbliga a farlo .

to è eguale , e perciò il peccato in se sarà eguale , il danno fatto alla Società è diseguale , e perciò saranno diseguali delitti , e presso tutti i Tribunali d' Europa disugualmente puniti (*) . Ma quì soggiunge l' Accusatore , dati i miei principii ne verrebbe , che bisognerebbe , che si punissero anche le case che rovinano , gl' incendii , le inondazioni , i sassi , il fuoco , e le acque (Not. pag. 38.) , poichè fanno danno alla società . Il fine delle pene , secondo i miei principii è “ d' impedire il reo di , far nuovi danni ai suoi Cittadini , e di rimuovere gli altri dal farne uguali “ (pag. 35. e seg.) . Se , dando le pene alle case , che rovinano , agl' incendii , alle inondazioni , ai sassi , al fuoco , ed alle acque si potranno impedire , i nuovi danni , e rimuovere gli altri dal farne uguali “ si dovranno punire . Tocca all' Accusatore a provare come i Fenomeni della Fisica

(*) *Furtum non committitur , nec furti poena locum habet quando effectus sequutus non est . Ita si quis furti faciendi caussa domum alicujus ingressus est , nihil tamen furatus fuit , non tenebitur de furto , nec de furto puniri potest . L. Vulgaris , §. qui furti , ff. de furtis , & L. 1. Sola cogitatio , ff. de furtis , ubi DD. & in specie Fatinae . de furtis , Quæst. 174. num. 1.*

ca siano in questo caso . Mi si dirà , che un pazzo può fare un omicidio quanto un altro uomo , eppure non sarà punito quanto un altr' uomo . L' accordo , ma ciò non perchè sia diversa l' intenzione , e la malizia , ma perchè fa minor danno alla società il matto , che il sano , poichè questo insegna a far dei delitti , e quegli non dà altro esempio , che di crudeli pazzie . Uno eccita lo sdegno , e l' idea di un massacro , l' altro eccita l' idea della compassione nel pubblico . Però sempre vale il teorema , che anche in questo caso è il danno fatto alla Società , che misura le pene , non l' intenzione . Col nome di *danno* si deve intendere generalmente ogni sorta di danno fatto alla società , sia coll' azione per se , sia coll' esempio . Decide l' Accusatore , che *non si dà vero delitto senza malizia* (Not. p.38.) . Altro è , che non vi sia delitto senza malizia , altro è , che la malizia sia la misura del delitto . Tutti i Criminalisti , e i Tribunali d' Europa tengono l' opinione , che tanto il *dolo* , quanto la *colpa* costituiscono un delitto , e la colpa non è malizia . Ora perchè ho detto , che la misura dei delitti è il danno fatto alla società , non l' intenzione , perciò l' Accusatore dovrà dedurne , ch' io *tenda a levare ogni rimorso di coscienza , anzi che tutti i doveri di natura , e di Religione !* Il rimorso viene dal peccato , e quando ho par-

lato di un peccato , che non credo un delitto , ho detto che “ è una colpa che Dio punisce , „ perchè solo può punire anche dopo la morte „ (pag. 101.) , che ha stabilito pene eterne “ a chi manca alla Divina sua Legge . Se questa dottrina tenda a levare ogni rimorso di coscienza , e tutti i doveri di natura , e di Religione , ognuno ne sia giudice . Ciò è accaduto , perchè l'accusatore ha confuso le due idee di *peccato* , e di *delitto* . Il non intendere un libro è un piccol male ; il confutarlo non intendendolo è un mal grande ; il confutarlo , e ingiurarlo non intendendolo è uno de' più grandi mali , che abbia fatto agli uomini l'arte della Scrittura .

ACCUSA DUODECIMA.

L'Autore dei Delitti , e delle Pene accusa di crudeltà la Chiesa Cattolica , e prende di mira i Savii della Chiesa Cattolica . (Not. pag. 95.)

RISPOSTA.

La santa Chiesa Cattolica , nel di cui seno Dio mi ha data la grazia di nascere , i di cui dogmi onoro come divini , e credo come infallibili ; nel grembo della quale spero di vivere , e di morire , non è mai stata da me accusata nè di crudel-

deltà , nè di verun vizio . I Savii della Chiesa Cattolica sono i miei Maestri , ed ho fermissima opinione nel loro sapere , nella loro rettitudine , che ciascun di essi vorrebbe fare la parte , che ora faccio io di rispondere , piuttosto che quella , che ha fatto il mio Accusatore coll' oppormi fatti provati falsi in un sì importante argomento .

ACCUSA DECIMATERZA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene chiama i mansuetissimi Prelati di tutto il Catholicismo inventori di barbari , ed inutili tormenti . (Not. p. 95. e seg.)

RISPOSTA.

Non è per mia colpa se sono costretto a ripetere la stessa cosa più d' una volta . Nel libro dei Delitti , e delle Pene in nessun luogo si chiamano i Prelati inventori di tormenti .

ACCUSA DECIMAQUARTA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene nega , che l' eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina . (Not. pag. 44.)

RISPOSTA.

Non v'è una sola sillaba in tutto il mio libro, da cui si possa dedurre questa proposizione. In tutto il mio libro io non mi sono prefisso di parlare che dei *Delitti e delle Pene*, non già di *Peccati*. Sino a bel principio ho dichiarato, che per nome di giustizia io intendeva “ il
 „ vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi
 „ si particolari non quell'altra sorta di
 „ Giustizia, che è emanata da Dio, e che ha
 „ i suoi immediati rapporti colle pene, e ricompen-
 „ se della vita a venire “ (p. II.) Questa
 è la ragione, per cui ho ommesso di parlare della lesa Maestà Divina. Forse avrei ben fatto a parlarne; sia; ma l'ommettere di ragionarne non è negare, che l'Eresia possa chiamarsi delitto di lesa Maestà Divina. L'errore di chi mi accusa di quello che non ho detto, proviene da ciò, che leggesi nel mio libro a p. 26, cioè in proposito del delitto di lesa Maestà, “ che la so-
 „ la tirannia, e l'ignoranza, che confondono i
 „ vocaboli, e le idee più chiare, possono dar
 „ questo nome, e per conseguenza la massima
 „ pena a' delitti di differente natura, „ e l'Accusatore forse non sa, quanto abuso ne' tempi appunto della tirannia, e dell'ignoranza siasi fat-

to

to del nome di lesa Maestà accomunato a' delitti appunto di una " differente natura , " poichè non tentano " la immediata distruzione " della Società " (p. 27.), Vegga egli dunque la Legge degl' Imperadori *Graziano* , *Valentiniano* , e *Teodosio* . leg. 2. *Cod. de Crimin. Sacril.* , ed ivi imparerà , che si trattano da rei di lesa Maestà per sino coloro , che hanno potuto dubitare *an is dignus sit quem elegerit Imperator* . Vegga la leg. 5. *ad leg. Jul. Majest.* , la quale estende il delitto di lesa Maestà a chiunque offende gli Ufficiali del Principe per questa ridicola , e cavillosa ragione , che *ipsi pars corporis nostri sunt* . Vegga un' altra Legge di *Valentiniano* , *Teodosio* , ed *Arcadio* leg. 9. *Cod. Theod. de falsa moneta* , ed ivi troverà il delitto di lesa Maestà esteso a *Monetarj falsi* . Vegga leg. 4. §. *ad leg. Jul. Majest.* , e sarà istrutto , che vi volle un Senato-Consulto per far cessare l' accusa di lesa Maestà contro chi avesse fuso le statue scartate degl' Imperatori . Vegga la leg. 5. §. *ad l. Jul. Majest.* , e saprà , che vi volle un Editto degl' Imperatori *Severo* e *Antonino* per far cessare l' azione di lesa Maestà contro chi vendesse le Statue degl' Imperatori . Ivi vedrà , che vi volle pure un loro Decreto , perchè non fosse riputato reo di lesa Maestà chi a caso avesse gettata una pietra contro una Statua d' un Imperatore .

Veg-

Vegga la Storia , e troverà , che *Domiziano* fece morire una Donna , perchè s' era spogliata davanti la Statua di lui . *Tiberio* condannò alla morte come reo di lesa Maestà uno , che aveva venduta una Casa con entro la statua dell' Imperatore . Vegga anche ne' tempi a noi più vicini come abusandosi *Enrico VIII.* delle Leggi , facesse morire con infame supplizio il Duca di *Norfolk* , accusandolo di lesa Maestà , perchè aveva fatto scolpire negli argenti di sua Famiglia le Armi dell' Inghilterra . Vegga come lo stesso Sovrano abbia esteso il delitto di lesa Maestà sino a chi osasse vaticinare la morte del Principe , dal che ne nacque , che nessuno de' Medici lo avvisò del pericolo nell' ultima malattia . Vegga in somma nell' intero la legge *Julia Majestatis* , e allora instrutto l' Accusatore di quelle cose , che non s' ignorano da chi vuol parlare di materie legislative , e Criminali , non andrà più tanto lontano per interpretare , che mi voglia dire allor quando scrivo , che “ la sola tirannia , e l' ignoranza , che confondono i vocaboli , e le idee più chiare , possono dare il nome di lesa Maestà ” , ai delitti di differente natura “ , nè s' esporrà allora al pericolo di crederè con ciò negato , che l' Eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina .

ACCUSA DECIMAQUINTA.

Secondo l'Autore del Libro dei Delitti e Pene gli Eretici condannati dalla Chiesa e dai Principi sono vittime di una parola. (Not. p. 43.)

RISPOSTA.

Questa accusa non troverà verun vestigio di prova nel mio libro. Il dover tante volte ripetere, che l'Avversario mi fa delle imputazioni smentite dal fatto, è cosa noiosa per me, e per li Lettori, non so poi, che debba essere pel mio Accusatore. Io esporrò quì come nasca il suo ragionamento; e per farlo più semplicemente trascrivo in primo luogo il mio Testo, indi il Comento, ch'ei vi fa parola per parola. Così dunque dice il mio libro. " Alcuni delitti
 „ distruggono immediatamente la società, o chi
 „ la rappresenta; alcuni offendono la privata
 „ sicurezza d'un Cittadino nella vita, nei beni,
 „ o nell' onore; alcuni altri sono azioni con-
 „ trarie a ciò, che ciascuno è obbligato dalle
 „ leggi di fare o non fare in vista del Ben pub-
 „ blico. I primi, che sono i massimi delitti,
 „ perchè più dannosi, son quelli, che chiaman-
 „ si di lesa Maestà. La sola tirannia, e l'i-

„ ignoranza , che confondono i vocaboli , e le
 „ idee più chiare , possono dar questo nome ,
 „ e per conseguenza la massima pena , a' delitti
 „ di differente natura , e render così gli uomini ,
 „ come in mille altre occasioni , vittime
 „ me di una parola „ (p. 26.)

Vediamo ora come interpreti questo passo l' Accusatore . Ecco le sue parole .

Già si sarà accorto il Lettore , che quì l' Autore parla del perfido delitto di Eresia , ch' egli nega arrogantemente , che si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina , e che tratta da tiranni , e da ignoranti quelli , che insegnano il contrario , affermando in oltre con iniqua impertinenza , che gli Eretici condannati dalla Chiesa , e dai Principi sono vittime d' una parola (Not. p. 43.) .

Come mai pretende l' Accusatore , che si accorgano i lettori parlarsi del delitto d' Eresia , dove dividonsi i delitti in tre classi . Primo : quei che tendono alla immediata distruzione della società . Secondo : Quei che offendono un Cittadino . Terzo : Quei che offendono le sole Leggi . Come mai può venire in mente , che si parli d' Eresia , dove si stabilisce una Teorica , e puramente umana divisione dei delitti , universale a tutto l' uman genere , e Maomettano , e Idolatra , ed Eterodosso , indipendentemente affatto dalla Religione ! Ciò dipende dal desiderio di ri-

tro-

trovarvela in guisa , che sembra , che per esso dimentichi l' Accusatore l' opinione , che i Lettori devono formare di lui.

Quì dunque trattasi del Delitto di *lesa Maestà* senza l' epiteto di Divina ; e Delitto di *lesa Maestà* senza l' epiteto divina , presso tutt' i Tribunali , presso tutti gli uomini dell' Europa , significa un delitto puramente umano , non già il delitto d' Eresia . Chiunque abbia qualche notizia della Storia degl' Imperatori vedrà quanti siano per *tirannia* , e per *ignoranza* stati *Vittima d' una parola* , la qual parola è questa appunto *lesa Maestà* . A quanto ho detto sull' accusa decima quarta aggiungo , ch' io consiglio all' Accusatore a dar prima una occhiata alle Storie , caso che pensi di continuare ad arricchire la Repubblica delle Lettere co' suoi Scritti , e ad edificare i Cristiani colle sue accuse , e nella Storia vedrà quanto questa parola *lesa Maestà* abbia servito di pretesto alla Tirannia ne' tempi dei Romani Imperatori , perchè chiamandosi gratuitamente delitto di *lesa Maestà* ogni azione , che dispiacesse ai dispotici , si usurpavano coloro la libertà dei sudditi a lor talento , e s' impinguavano con infinite rapine sotto il nome di *Confische* . Vegga l' Accusatore Tacito , e Svetonio , e sarà instrutto delle enormi Tirannie , che colla parola *lesa Maestà* hanno fatto Tiberio , Nerone , Claudio ,

Cali-

Caligola, e sì fatte cancrene della umana specie. *Svetonio* dice, che il delitto di *lesa Maestà* era il delitto di quelli, che non ne avevano alcuno. Quindi parlando del delitto di *lesa Maestà* se ho detto, che la tirannia, e l'ignoranza hanno dato questo nome a' delitti di natura diversa, e resi gli uomini vittima di una parola, ho detto quello, che m'insegnano a dire tutte le Storie; nè certamente può pormisi in bocca, ch'io abbia avanzato, che *gli Eretici condannati dalla Chiesa, e dai Principi sono vittime di una parola* se non da chi faccia uso di una Logica nuova affatto, e per fortuna dell'uman genere, sì nora sconosciuta.

ACCUSA DECIMASESTA

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene si duole de' nostri Teologi, perchè insegnano, che un peccato è un'offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio.
(Not. p. 43.)

RISPOSTA.

Non ho mai parlato della misura dei peccati, non mi sono mai doluto de' nostri Teologi, non ho mai negato, che il peccato sia una offesa
inf-

infinitamente grande contro la Maestà d'Iddio ,
in una parola nemmeno v'è una riga nel mio
libro , che dica ciò . Per soddisfare la curiosità
del Lettore anche in questo luogo , farò vedere
come l'Avversario faccia nascere quest' Accusa .

Dopo aver io parlato della natura del delitto
di *lesa Maestà* , dopo d'averlo definito un delit-
to , che tende a distruggere *immediatamente la*
società , dopo d'aver accennato l'abuso , che di
questa parola *lesa Maestà* si è fatto ne' tempi
della *tirannia* , e dell' *ignoranza* , attribuendola
ad azioni , che non tendevano alla distruzione
della società , ma che anzi erano di *differente*
natura , passo ad accennare il pretesto , con cui
si vollero far ree di lesa Maestà anche le azio-
ni , che non lo erano , col confondere “ l'offe-
sa della società , , , e la distruzione della socie-
tà , , , quindi dico “ , ogni delitto , benchè priva-
to offende la società ; ma ogni delitto non ne
tenta l'immediata distruzione . Le azioni mo-
rali , come le fisiche , hanno la loro sfera li-
mitata di attività , e sono circoscritte come
tutt' i movimenti di natura dal tempo , e dal-
lo spazio ; e però la sola cavillosa interpreta-
zione , che è per l'ordinario la Filosofia della
schiavitù , può confondere ciò , che dall' eter-
na verità fu con immutabili rapporti distinto .
(p. 26. e seg.) , ,

A ciò

A ciò soggiunge l' Accusatore queste parole .

Si duole quì l' Autore dei nostri Teologi , perchè insegnano , che un peccato è un offesa infinitamente grande , che si commette contro la Divina Maestà di Dio (Not. p. 43.) .

Lo sbaglio veramente singolare dell' Accusatore proviene da ciò , che non ha ben intesa la tanto ripetuta distinzione fra *delitto e peccato* , che non ha posto mente alle diverse definizioni , che se ne sono premesse nel mio libro : come di sopra si è veduto , che non ha osservato , che il libro dei *Delitti e delle Pene* , come dal suo titolo appare , non deve trattare della malizia dei peccati , e vedendo quella parola *Azioni Morali* forse per non essere troppo versato nella lingua degli Scrittori del Gius Naturale , e delle Genti , ha creduto , che si parlasse di *Morale* cioè di *peccato* , come comunemente parlano i Casisti . Quando egli abbia legittima autorità di leggere le Opere di *Puffendorf* , le legga , e imparerà che le *Azioni Morali* per chi parla di politica non sono peccati . Ora le azioni morali non avendo per oggetto l' infinito Iddio , ma partendo da un essere finito , quale è l' uomo , e dirigendosi a un altro essere finito , quale la società , devono avere “ la loro sfera limitata di „ attività , e sono circoscritte come tutt' i mo- „ vimenti di natura dal tempo , e dallo spazio ,

„ e pe-

„ e però la sola cavillosa interpretazione , che è
 „ per ordinario la filosofia della schiavitù , può
 „ confondere ciò , che dall' Eterna Verità fu con
 „ immutabili rapporti distinto „ come alla det-
 ta (p. 26. e seg.) ; nè da ciò può dedursene o
 doglianza contro i Teologi , o bestemmia contro
 la natura della malizia del peccato , come l' Ac-
 cusatore sembra credere. Regola generale : Pri-
 ma di accusare un libro bisogna intenderlo .

ACCUSA DECIMASETTIMA.

*L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene
 ha detto , che merita la gratitudine degli uomini
 quel Filosofo , che ebbe il coraggio dall' oscuro , e
 disprezzato suo Gabinetto di gettare nella mol-
 tudine i primi semi lungamente infruttuosi delle
 utili verità ; e questo Filosofo è Monsieur Rous-
 seau : e questa è un' empia bestemmia (Nor. p. 15.)*

RISPOSTA.

Ho detto , che “ merita la gratitudine degli
 „ uomini quel Filosofo , che ebbe il coraggio
 „ dall' oscuro , e disprezzato suo gabinetto di
 „ gettare nella moltitudine i primi semi lunga-
 „ mente infruttuosi delle utili verità „ (p. 6.) ;
 non ho detto che quel Filosofo sia il Signor

Rousseau; non credo che sia empietà, o bestemmia il dire, che i Filosofi, che comunicano delle verità utili agli uomini, meritino gratitudine; nè credo, che sia empietà o bestemmia il dire, che i primi semi delle verità utili restano lungamente infruttuosi.

ACCUSA DECIMAOTTAVA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene dice una troppo forte temerità, ed una orribile bestemmia, quando dice che nè l' eloquenza, nè le declamazioni, e nemmeno le più sublimi verità bastano a frenare per lungo tempo le passioni degli uomini (Not. p. 19. e seg.).

RISPOSTA.

M'immagino, che la forte temerità, e la orribile bestemmia non cada nè sull' eloquenza, nè sulle declamazioni. Cade dunque sulle più sublimi verità. Domando all' Accusatore, se crede, che queste sublimi verità, cioè quelle della santa Fede sieno note in Italia? Risponderà di sì. Domando, se in Italia per lungo tempo siano state frenate le passioni degli uomini? Tutti i sacri Oratori, tutti i Giudici, tutti gli uomini Italiani rispondono di no. Dunque di fatto "Non

„ ba-

„ bastano le più sublimi verità a frenare per
 „ lungo tempo le passioni degli uomini „ ; e sin
 tanto che vi saranno Giudici criminali , prigionieri
 e pene in una Nazione Cattolica , sarà segno ,
 che “ le più sublimi verità non bastano „ . Io
 non ho mai detto , che le verità della Fede non
 potrebbero frenare anche per sempre le passioni
 degli uomini , se gli uomini le meditassero se-
 riamente , come vorrebbe la ragione , che si fa-
 cesse ; e a tal proposito vegga dove io dico ,
 che “ chi vive nella vera Religione ha più su-
 „ blimi motivi , che correggono la forza degli af-
 „ fetti naturali „ (p. 94.) ; dico bensì che di
 fatto gli uomini in generale questa seria medi-
 tazione alle più sublimi verità non la fanno , e
 perciò “ nemmeno le più sublimi verità bastano „
 come giova ripetere . La terribile bestemmia è
 svanita . Resta la forte temerità , ma non son io
 che l'ha scritta ; e il non averla scritta fa pia-
 cere al Cristiano , al Filosofo , ed all'uomo d'
 onore .

ACCUSA DECIMANONA.

*L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene
 scrive con sacrilega impostura contro l' Inquisizio-
 ne (Not. p. 167.) .*

R I S P O S T A .

In tutto il mio libro non è stato mai nè tacitamente, nè espressamente nominata, o indicata la Santa Inquisizione. Questo è un Tribunale più spirituale, che mondano, e nel mio libro ho voluto trattare delle istituzioni puramente umane, non delle Religiose. Vediamo però donde l' Accusatore tragga le mie *sacrileghe imposture contro l' Inquisizione*.

Leggesi nel mio libro verso il fine così: Chiunque “ leggerà questo Scritto accorgetassi, ch’
 „ io ho ommesso un genere di delitti, che ha co-
 „ perto l' Europa di sangue umano, e che ha alza-
 „ te quelle funeste Cataste, ove servivano di ali-
 „ mento alle fiamme i vivi corpi umani, quand’
 „ era giocondo spettacolo, e grata armonia per
 „ la cieca moltitudine l' udire i sordi confusi
 „ gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di
 „ nero fumo, fumo di membra umane, fra lo
 „ stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi
 „ delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini
 „ ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo,
 „ e la materia non mi permettono di esaminare
 „ la natura di un tal delitto „ (p. 113.).

Su questo passo l' Accusatore comincia col dire, che fra quante invettive gli Eretici hanno

scrit-

scritto contro Roma , e contro il Tribunal dell' Inquisizione, questa è scritta colla più *sacrilega impostura* di ogni altra . L' accusa non è certamente frivola ; convien vedere , se le prove vi corrispondano . Eccole . Egli mi pone in bocca primieramente , *che il sangue degli Eretici condannati alle fiamme abbia coperto l' Europa di sangue umano* (p. 157.) . Io ho detto , che vi era “ un genere di delitti , che ha coperto l' „ Europa di sangue umano „ . L' Accusatore interpreta , che questo sangue umano , che ha coperto l' Europa sia quello degli Eretici sparso dal Tribunale dell' inquisizione . Domando io ; il fatto è egli come lo interpreta , o no ? Se fosse così non sarebbe più una *sacrilega impostura* il dirlo . Se non è così (come non è di fatti) come mai gli viene in capo , ch' io parli di Eretici , e d' Inquisizione , parlando di sangue umano sparso in Europa !

Il talento d' interpretazione dell' Accusatore cresce subito dopo , dove mi fa dire , *che sia stato un giocondo spettacolo , ed una grata armonia , per la cieca moltitudine Cattolica , l' udire i sordi confusi gemiti dei miseri ec.* (Not. p. 157.) . Con qual principio di ragione può mai l' Accusatore intrudervi la parola *Cattolica* ! Con qual ragione può mai l' Accusatore dire ch' io abbia scritto , *che la vista delle cataste, ove si bru-*

ciavano gli Eretici , era per la moltitudine Cattolica uno spettacolo giocondo , ed una grata armonia , come asserisce ! (Not. p. 158.) . Egli stesso confessa , che crudelissimi , ed iniquissimi tormenti le Nazioni Pagane , e le Sette di tutt' i tempi hanno fatte eseguire , o contro i Cristiani , o contro gli Eretici , o contro gli Avversarii Settarii (Not. p. 158.) , e dice vero , e bene ; ma se ciò è stato fatto dai Pagani contro i Cristiani , come vediamo degl' infiniti Martiri , che hanno glorificata la Chiesa di Dio , se ciò è stato fatto dagli Eretici contro di noi Cattolici , come l' Accusatore potrà vedere tra gli altri nella Storia d' Inghilterra del P. Bartoli , se ciò è stato fatto dai Giapponesi , e da altre Nazioni dell' Asia contro di noi , come potrà pur vedere dalle Storie delle Missioni , perchè mai l' Accusatore vorrà assolutamente , che la cieca moltitudine sia Cattolica , anzi che Pagana , o Eretica ? Perchè mai vorrà assolutamente , che i vivi corpi umani siano Eretici , e non Cristiani , e Cattolici (1) ?

Io

(1) Osservisi bene di non dimenticare la distinzione essenzialissima fra *Delitto* e *Peccato* , di cui abbiamo parlato di sopra . La virtù la più pura de' Martiri nel linguaggio de' Criminalisti Eterodossi si chiamava *Delitto* , ed io parlan-

do

Io ho scritto il mio libro , come ognuno che lo legga , può conoscerlo , per istabilire le Teorie Generali della Legislazione puramente umana dei Delitti , e delle Pene . Queste Teorie generali se fossero bene dilucidate (il che io non mi lusingo d' aver potuto fare) dovrebbero essere la norma de' Codici Criminali de' Cristiani , degl' Idolatri , de' Maomettani , e di qualunque società d' uomini , qualunque fosse la loro Religione . Si scrivono gli Elementi della Geometria , e del Commercio , della Medicina , e d' ogni scienza , senza che si scriva la Geometria dei Cristiani , o il Commercio de' Cristiani : così io ho scritto gli elementi , che mi sono sembrati veri per la scienza Criminale senza circoscrivermi .

Domando al mio Accusatore s' ei crede , che sia veramente conforme allo spirito della Santa Madre Chiesa di abbruciare gli uomini vivi ? Se ciò fosse , ei sì , che farebbe un' ingiuria alla be-

C 4

nigni-

do universalmente di Leggi Criminali d' ogni Nazione , e d' ogni Religione chiamo *Delitti* quei che le Leggi d' un Paese chiamano *Delitti* , e in questo senso ho detto nel mio libro , che vi sono de' *Delitti impossibili* (p. 72.) cioè delle azioni , che vengono chiamate *Delitti* , benchè io creda impossibile il commetterle .

nignissima nostra Santa Madre . La Santa Madre Chiesa Cattolica ha sempre aborrito sì fatti crudeli spettacoli : legga la Storia Ecclesiastica , legga S. *Ilario* lib. 1. , *Lattanzio* lib. 3. , *Sant' Atanasio* lib. 1. , *S. Giustino Martire* lib. 5. , ed ivi vedrà lo spirito vero della Chiesa Cattolica . Sebbene anche senza tanto sforzo di lettura , veda ei medesimo l' Europa Cattolica , e mi dica poi se per sentenza di verun Giudice Ecclesiastico si vedano abbruciare gli Eretici . Dopo ciò domando io di nuovo al mio Accusatore , se cred' egli un bene , che si dia alla cieca moltitudine lo spettacolo d' udire i sordi confusi gemiti dei miseri uscir dai vortici di fumo di membra umane , fra lo stridere delle ossa incarbonite , e il friggersi delle viscere ancor palpitanti ? S'immagini di dover decidere l' universal questione per fondare i principii Criminali di tutte le società , sia de' Turchi , sia de' Cristiani . Trova egli un bene il rimettere in vigore queste usanze ?

Queste crudeli carnificine , scrivendo nel secolo presente , in Europa non sono più , grazie a Dio , in uso : perciò ho detto , che nè il “ tem-
,, po , nè il luogo , nè la materia mi permette-
,, vano di esaminare la natura di un tal delit-
,, to „ . Questo delitto , dice l' Accusatore , è l' Eresia . Ma chi gliel' ha detto ? Quando mi son io spiegato su questo proposito ? Dev' egli esser
per-

permesso il supporre delle intenzioni a un Autore, e su queste fondare delle accuse, e presentare queste accuse così fabbricate al Tribunale del Pubblico, e chiamar reo l'Autore perciò di sacrileghe imposture!

L'Accusatore buonamente crede, che gli Eretici soli siano stati arsi; e che questo supplicio sia stato principalmente inflitto loro dai Tribunali Ecclesiastici. L'Accusatore ha detto, che io voleva imporre, vantando di aver lette le Storie, e che io ardiva d'ingannare il Pubblico con ciò (Not. p. 70.). Io devo lodare la sincerità di lui, di lasciarsi conoscere veramente digiuno affai nelle Storie, come si mostra, e quì, e altrove, poichè imputando egli gratuitamente ai Tribunali Ecclesiastici, ed alla Inquisizione particolarmente, la moltitudine di uomini abbruciata in qualche secolo della passata ignoranza, egli asserisce cosa perfettamente contraria al fatto. Io non dirò, che tutti i Ministri de' Tribunali anche più santi, e rispettabili abbian sempre, ed in ogni paese, ed in ogni età corrisposto allo spirito della loro vocazione: fra gli Apostoli volle permettere il Divin Redentore, che uno ne fosse reprobato, e la Chiesa di Dio essendo composta d'uomini sarebbe un tentar Dio, e pretendere un continuo miracolo, se si volesse, che mai non vi nascessero dei disordini. Ma que-

sti disordini il Cristiano fedele li conosce , li disapprova , non gli attribuisce mai a tutto il Corpo , ma bensì ai soli membri che ne sono cagione , e o non ne scrive , ovvero ne scrive in modo , e con circospezione tale d' osservare il ricordo di San Paolo , che siam debitori ai dottati , ed agl' indotti ; ricordo , che io mi son fatto legge d' osservare in tutto il mio libro , e singolarmente a quelle pag. 113. e 114. Se l' Accusatore squarciando questo velo , ch' ei chiama *maligna oscurità* , (Not. a pag. 156.) e portando la questione alla intelligenza del volgo vi abbia corrisposto , nol saprei . So , per ritornare al punto controverso , so che gli orrori d' ardere vivi gli uomini furono nella massima parte commessi dai Tribunali Laici in ogni parte di Europa ; so , che la maggior parte di quegli infelici furono così maltrattati per delitti di Stregheria , e di Magia , e vegga *Bartolommeo Spina de Strigibus cap. 13.* vegga *Niccolò Remigio* Consigliere intimo del Duca di Lorena , il quale nella sua *Daemonolateja* si vanta di aver così fatto morire ben novecento Streghe . Vegga *Pietro Rogger* nel Supplemento al Dizionario Economico del Chomel art. *Sorcellerie* . Ediz. d' Amsterdam 1740. Vegga *Pietro le Brun Storia Critica delle Pratiche superstiziose* Tom. 1. lib. 2. cap. 3. , e sarà instrutto come più di secento Stregoni siano stati mi-

sera-

seramente abbruciati nel solo distretto del Parlamento di Bourdeaux. *Giorgio Gobat* Gesuita nelle sue Opere Morali Tom. 2. Trat. 5. cap. 42. lez. 2. num. 63. gli farà vedere, che in un sol anno del secolo scorso si sono incenerire ducento Streghe nella Slesia. Egli potrà erudirsi su tal materia, e nella *Bibliotheca Magica* Tom. 36. pag. 807. e nel *Del Rio Disquisit. Magicarum*, e presso *Pietro Crespet de odio Satanæ* lib. 1. Disc. 3. e presso *Bodin Demonomania* lib. 4. cap. 5. e presso *Lamberto Daneo* citato dal *Del Rio*, Proloquio alle *Disquis. Magic.*, e nei dubbii del *P. Federigo Spe*, il quale sì fatto supplicio chiama apertamente così: *certe irreligiosa hæc mihi crudelitas videtur* (dub. 23.).

Ora se le opinioni mie intorno l'abbruciare gli uomini vivi non sono conformi a quelle di molti Tribunali Laici de' secoli trasandati: se non sono conformi a quelle d'alcuni Ministri anche Ecclesiastici, che Dio possa aver dati qualche volta ai Fedeli nella sua indegnazione; ma bensì sono conformi allo spirito della Santa Chiesa, a quello de' Sommi Pontefici, a quello della stessa Santa Inquisizione di Roma, di cui una delle più serie, e sollecite cure è quella di tener rinserrati nei limiti della più scrupolosa dolcezza, e della più paterna clemenza tutt' i Ministri sparsi nel Mondo Cristiano; se, dico, le mie opinioni sono

sono di tal natura, dove mai troverà il mio Accusatore le discolpe per giustificarsi di avermi a tal proposito qualificato qual uomo, *che ha una sacrilega avversione ai giudizj della Chiesa, e ai Dogmi del Cristianesimo* (Not. p. 156.), che merita il nome di *cieco nemico dell' Altissimo* (Not. ivi.), com' ei pretende dedurne? Crede egli, che questa nuova logica sia conveniente a un uomo, che ha cura del proprio onore? Crede egli, che questa nuova logica sia degna di chi prende a scrivere in materia di Religione, e crede d'aver un Giudice supremo, inevitabile, che vede, e penetra ne' più riposti nascondigli de' cuori, e giudica con infinita giustizia le azioni degli uomini?

Ma torniamo all'accusa: l'Avversario non potendo far la guerra al libro, cerca di farla alla intenzione dell' Autore. Dice dunque, che in quel passo io abbia avuto intenzione di parlare del Delitto d'Eresia. E quando mai ciò fosse, che ne verrebbe da ciò? Se io avessi non consigliato di abbruciar vivi gli Eretici, avrei consigliato di proseguire a far quello, che si fa da tutti i Cattolici del giorno d'oggi; dove mai s'abbruciano gli Eretici in questi tempi? Non è in Roma istessa, sotto lo sguardo del Vicario di Gesù Cristo, nella Capitale stessa della Religione Cattolica, che i Protestanti di ogni nazione tro-

vano

vano tutt' i doveri della umanità, e della ospitalità ? Gli ultimi Sommi Pontefici , e quello , che felicemente regna al dì d' oggi , hanno accolti , e accolgono con somma benignità , e Inglese , e Olandesi , e Tedeschi , e Moscoviti , di Sette , di Religioni diverse ; ivi hanno fatto , e fanno tuttodì libera dimora , e godono della protezione del Governo , non meno che gli altri uomini . Qual è l' Eretico , che il Tribunale della Santa Inquisizione Romana abbia fatto abbruciare ai dì nostri ? Nel mio libro ho fatto vedere , ch' io son di parere , che la Corte di Roma , e l' Inquisizione abbiano ragione di così fare : l' Accusatore vorrebbe provare , che la Corte di Roma , e l' Inquisizione hanno torto di così fare ; e poi mi vuol dire , ch' io sfogo il mio furore contro la Corte di Roma , e contro la Santa Inquisizione !

Bisogna distinguer bene le cose , che per loro natura vanno distinte . Lasciare la libertà ad ogni Cittadino di esercitare pubblicamente ogni Setta , è una proposizione . Lasciare , che un uomo , che ha la disgrazia d' essere in una falsa Religione , ma che non ne fa un pubblico esercizio , viva libero , e tranquillo in uno Stato , è un' altra proposizione . Cercare di ridurre gli Eterodossi al grembo della Santa Chiesa colla dolcezza , e colle persuasive , anzi che colla forza ,
 è un'

è un' altra proposizione . Abbruciare vivi gli Eretici è pure un' altra distinta proposizione . E quando quest' ultima non mi paresse degna da porsi in pratica , non ne verrebbe perciò , ch' io adottassi tutte tre le prime , ma una di esse , e quest' una sarebbe la terza . Soggiungo ancora un periodo , poichè col mio Accusatore vi vuole chiarezza , e non lasciar nulla a' suoi commenti . Io confesso la mia debolezza pubblicamente , ed è , che non mi par cosa buona il bruciare nessun uomo ; ognuno ha il suo gusto . Ma io ho detto nel mio libro , che se vi ha chi con conosciuta autorità condanni a tal pena , ciò deve credersi necessario , e conseguentemente giusto (pag. 114.) , ed ora lo torno a dire .

ACCUSA VIGESIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene è pieno di velenosa amarezza , di calunniosa mordacità , di perfida dissimulazione , di maligna oscurità , e di vergognose contraddizioni (Not. p. 156.) .

RISPOSTA.

Quest' accusa s' appoggia sullo squarcio seguente del mio libro ; ivi così . “ Troppo lungo , e „ fuori del mio soggetto sarebbe il provare co-
„ me

„ me debba essere necessaria una perfetta uni-
 „ formità di pensieri in uno Stato contro l'esem-
 „ pio di molte Nazioni; come opinioni, che di-
 „ stano tra di loro solamente per alcune sotti-
 „ lissime, ed oscure differenze, troppo lontane
 „ dalla umana capacità, pure possano sconvol-
 „ gere il ben pubblico, quando una non sia au-
 „ torizzata a preferenza delle altre; e come la
 „ natura delle opinioni sia composta a segno,
 „ che mentre alcune col contrasto fermentando,
 „ e combattendo insieme, si rischiarano, e so-
 „ prannotando le vere, le false si sommergono
 „ nell'oblio; altre mal sicure per la nuda loro
 „ costanza debbano esser vestite di autorità, e
 „ di forza. Troppo lungo sarebbe il provare
 „ come, quantunque odioso sembri l'impero del-
 „ la forza sulle menti umane, del quale le sole
 „ conquiste sono la dissimulazione, e lo avvili-
 „ mento; quantunque sembri contrario allo spi-
 „ rito di mansuetudine, e fraternità comandato
 „ dalla ragione, e dall'autorità, che più vene-
 „ riamo; pure sia necessario, e indispensabile.
 „ Tutto ciò deve credersi evidentemente prova-
 „ to, e conforme ai veri interessi degli uomini,
 „ se v'è chi con conosciuta autorità lo eserci-
 „ ti. Io non parlo che dei delitti, che emana-
 „ no dalla natura del patto sociale, e non de'
 „ peccati, dei quali le pene anche temporali
 „ deb-

„ debbono regolarsi con altri principii , che quelli
 „ li d' una limitata filosofia (pag. 113. e seg.)

A questo mio squarcio sottopongo trascrivendo parola per parola quanto l' Accusatore trova bene di opporre . Così egli . *La stupidexxa poi va del pari coll' impostura nel nostro Autore ; dice , che sarebbe troppo lungo il provare , come possa esser necessaria una perfetta uniformità di pensieri (cioè di Religione) contro l' esempio di molte Nazioni . Come mai troppo lungo soltanto il provare se uno Stato vivrà più tranquillo politicamente , se avrà una sola Religione , che se le ammetterà tutte ?* Così l' Accusatore (Not. p. 159.) . Anche questa volta l' Avversario ha fatto uso delle sue particolari leggi critiche d' inserire un *ciò di Religione* dove gli tornava comodo . Ma se altre volte simili innesti sono stati fuori di luogo , ora per fortuna l' ha indovinata . Comincia egli dunque a maravigliarsi meco , perchè mi paja lungo il provare la necessità della uniformità de' pensieri in tal materia in uno Stato contro l' esempio di molte Nazioni . Perchè meravigliarsi che mi paja lungo ? Ei lo crede facil cosa , prova della prontezza del suo talento , e a me pare cosa lunga , prova della *stupidexxa* della mia mente , come riflette benissimo : in ciò non v' entra nè bestemmia , nè sedizione . Ma poche righe dopo mi cambia l' Accusatore lo sta-

to della questione al solito , e viene a rimproverarmi così : *Qual cecità, parlare della Religione come se quella fosse una semplice massima di politica , e domandare se debba conformarsi coll' esempio delle altre nazioni ?* (Not. p. 159.). Chi è mai , che riduca la Religione a una semplice massima di politica , perchè si è detto , che sarebbe lungo provare , come sia necessaria ad uno Stato una perfetta uniformità di pensieri anche in fatto di Religione ! Vi sono due proposizioni distintissime , e separatissime una dall' altra , che il mio Accusatore non ha ben osservate . *La Religione è una semplice legge politica* , è una proposizione . *La Religione ha influenza sul sistema politico di una Nazione* , è un'altra proposizione ; e queste due proposizioni sono talmente distinte , che la prima è una proposizione d'Ateista , la seconda è una proposizione da Cristiano . Ciò posto può un Cristiano esaminare le influenze della Religione per la sola parte politica , facendo astrazione dalla sua verità , o falsità , senza che alcun illuminato Cristiano fedele abbia ragione di rimproverarlo .

In questo passo (voglio avere la compiacenza di dirgli anche i miei pensieri , se non sono bastate le parole del mio libro) si parla dunque della influenza puramente politica della Religione , e noti della Religione , non già d'una

tal Religione , cioè della Setta Turca , Confut-
 zese , Bramanica , Banianica , Luterana , Calvi-
 nista , e di ogni altra Setta di Religione , che sia
 nel Mondo , le quali hanno tutte l'universale
 vocabolo di Religione , come lo ha la Santa Fe-
 de nostra , con quella differenza , che passa fra
 la verità , e la menzogna . Dico dunque , che
 troppo lungo sarebbe il provare , che sia indis-
 pensabile per la tranquillità pubblica una perfet-
 ta uniformità di pensieri di Religione in uno Sta-
 to . Dico di più , che sarebbe “ fuori del mio
 „ soggetto il provarlo . Dico di più , che „ de-
 ve credersi evidentemente provato , che questa
 uniformità di pensieri sia indispensabile (p. 114.) .
 Come mai viene in capo a tal proposito all' Av-
 versario d' accusarmi di parlare della Santa no-
 stra Religione , *come se fosse una semplice massi-
 ma di politica !* Come mai si mette in impegno
 di provarmi quello , che in più luoghi del mio
 libro ho detto io medesimo , cioè che di Religio-
 ni vere non ve ne sia che una sola ! Come mai
 può egli aggiungervi quell' ingiurioso dilemma ,
 di cui una proposizione suppone , che io creda
 falsa la mia santa Religione !

Soggiunge quì l' Accusatore una immagine del-
 la Religione , ch' io voglio trascrivere , acciocchè
 serva ai miei Lettori d' un saggio della chiarez-
 za delle sue idee . Eccola . *Se la Religione rappre-*

sen-

senta un uomo, che tocchi colla testa il nostro globo, e che abbia le sue piante appoggiate in cielo: tutta quella parte della figura di quest' uomo, che potrebbe esser veduta da noi stando sul nostro globo sarebbe quella parte secondo me, che rappresenta la più perfetta politica per governare gli uomini. Se la nostra Politica non è una, parte visibile della vera Religione, non sarà mai buona Politica, ma una vaga, e guasta Filosofia; così egli (p. 159.), e continua a provare quello, che nessuno gli ha mai contrastato, cioè, che la Politica sia tanto più perfetta, quanto più è conforme alla vera Religione. Passa in seguito a dire, che la Politica corrisponde a quello, che si chiama corpo umano, e ciò può essere, e che, siccome questo non può viver sano, se quella, che n'è l'anima, non è sana, cosa che può essere, così, soggiunge, si veda se non sia da forsennato il cercare, se la Religione sia una cosa da doversi adattare all'esempio delle altre Nazioni. Distinguo: l'adattare la vera Religione all'esempio delle altre Nazioni (o per dir meglio quello, che ha inteso di dire) alle false Religioni, egli è lo stesso, che apostatare, e ciò è male; l'adattare le false Religioni all'esempio delle altre Nazioni, o Religioni, è cosa molto indifferente. L'adattare la falsa Religione all'esempio della Nazione, che vive nella vera,

non che esser cosa da forsennato , è cosa commendevolissima , e fortunata . Ma , perchè mai l' Accusatore va così errando per sentieri sì lontani dal mio , a segno di concludere questo discorso coll' assicurarci , ch' egli non è nè fanatico , nè visionario ? (Not. pag. 160.) Quand' anche l' avessi pensato , il mio stile non è di ricercar vezzi di questa natura , e poteva promettersi , che non gliene avrei mai dato il nome .

Passiamo alla interpretazione , che il mio Accusatore dà alla seconda cosa , ch' io non ho voluto provare , perchè “ troppo lunga e fuori del mio soggetto „ , ecco le sue parole : *Affinchè poi apparisca sempre più o il disprezzo , che l' Autore ha per le Dottrine del Cristianesimo , o la sua imperizia circa quelle , per cui siamo separati da tutte le Sette , noterò qui di nuovo , ch' ei chiama queste dottrine semplici , sottilissime , ed oscure differenze* (Not. pag. 160.) . Domando io al mio Accusatore , se è conforme , non dirò all' Evangelio di Cristo , non dirò alla buona Logica , ma neppure a quel grossolano senso comune , che hanno tutti gli uomini in generale l' imputare ad un Autore , che è nato Cattolico , che non ha mai dato saggio d' Apostasia , che in un libro , che non è di Religione ha scelti tutt' i luoghi , dove veniva opportuno per inserirvi

rirvi de' tratti pieni di riverenza , di persuasione , e d'amore per la Santa Religione di Cristo , domando io , se è permesso di supporre , che quando in quel libro dice *sottilissime ed oscure differenze* , possa egli intendere con ciò i Dogmi essenziali della sua fede? Nè di sì odiosa interpretazione pure contento l' Accusatore , passa a pormi in bocca la seguente orribile bestemmia , ch' io quasi temo trascrivendo di non offendere le pie orecchie de' Lettori : ma pure forz' è imbrattar la penna di simili iniquità , poichè l' Accusatore ha cercato d' intruderle nel mio libro . Ecco dunque da quelle mie *sottilissime , ed oscure differenze* , che ne deduca : *Le dottrine più auguste , più venerabili , e più interessanti delle Sacre Scritture non sono che semplici opinioni umane* (Not. p. 161. e seg.).

Io ho scritto , ch' era “ troppo lungo , e fuori „ del mio soggetto , il provare come opinioni , „ che distano tra di loro solamente per alcune „ *sottilissime , ed oscure differenze* troppo lontane dalla umana capacità , pure possano sconvolgere il ben pubblico „ (p. 113. e seg.) Vorrei poter esser breve , ma come si può mai esserlo , quando s' è nella necessità di provare ad ogni passo i primi principj ! Che sembri a me cosa lunga , o cosa breve il provar questo , non credo , che sia il soggetto della disputa ; ma bensì ,

che si diano opinioni anche in fatto di Religione, le quali *distano tra di loro per alcune sottilissime, ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità*. Primieramente come ho detto, il parlar della Religione qualunque, vera, o falsa, ch'ella sia, considerandone l'influenza politica semplicemente, e facendo astrazione dalla verità, o falsità di essa, era conforme all'istituto mio, che scriveva dei Delitti, e delle Pene, da uomo che esamina la legislazione Criminale generalmente. Che nell'universo si diano, e si siano date delle Sette distanti fra di loro per „ sottilissime, ed oscure differenze lontane dalla „ umana capacità, „ ognuno, che sappia, cosa accade al dì d'oggi su questo globo, anche al di là dell'Orizzonte, che vede; ogn'uomo, che sappia cosa è accaduto su questo globo anche prima di lui, conosce, e sa che di tai Sette, ve ne sono, e ve ne sono state; nè può venir in mente a nessun uomo ragionevole, che per ciò le Sante Dottrine del Cristianesimo sieno *semplici opinioni umane*.

Ma l'Accusatore vuole assolutamente, che si debba questa universale proposizione restringere alla sola Santa Religione nostra, e che sia detta per indicare alcune Sette, che da lei si sono ribellate. La cosa veramente non è così. Ma quello, che vi è di più singolare in questo proposi-

to si è , che date anche tutte le supposizioni dell' Avversario , dato che si voglia intendere questo mio passo delle Sette divise dalla Santa Chiesa , non ne verrebbe nessuna delle orribili conseguenze , che l' Accusatore ne deduce ; poichè sarebbe una bestemmia il dire , che *le differenze , che passano fra di noi Fedeli , e gli Eretici , sono non essenziali* : sarebbe un' altra bestemmia il dire , che *le differenze , che passano fra di noi Fedeli , e gli Eretici , non sono un ostacolo alla vita eterna* ; ma il dire , che queste essentialissime differenze , le quali pongono un partito nella strada della eterna dannazione , sono „ sottilissime , ed oscure , e lontane dalla umana capacità “ non sarà mai una bestemmia ; ma bensì un fatto vero , e legittimo , un fatto , che ogni buon Teologo accorda , un fatto , che ce lo comprovano le Storie delle Eresie , particolarmente della Chiesa Greca . Ecco dove terminano tutte le declamazioni del mio Accusatore , e contro gli *spiriti forti* , e contro i *Libertini* , e contro la *mia imperizia* , della quale lo lascio arbitro a pensare come gli torna più comodo .

Veniamo al passo , che siegue . Io porrò prima di nuovo il testo del mio libro , poscia la spiegazione , che ne fa il mio Accusatore . Così ho scritto : “ Troppo lungo , e fuori del mio

„ soggetto sarebbe il provare , comè la
 „ natura delle opinioni sia composta a segno ,
 „ che mentre alcune col contrasto fermentando ,
 „ e combattendo insieme si rischiarano , e so-
 „ prannotando le vere , le false si sommergono
 „ nell' oblio ; altre mal sicure per la nuda loro
 „ costanza debbano esser vestite d' autorità , e di
 „ forza “ (pag. 114.) . Ecco come l' Accusatore
 e interpreta .

Sarebbe troppo lungo il provare come i Dogmi della Religione Cristiana , dopo qualche esame , parte di essi sono creduti per veri , e parte vengono rigettati come falsi : e perchè segua , che alcune altre delle stesse Dottrine , benchè false , e ridicole , e che non hanno altro merito , che quello d' essere credute buone dai Cattolici ostinati , siano però dai medesimi Cattolici sostenute sino a far albruciare chi le volesse negare . Così intendo io quelle parole e non dubito punto , che questo non sia il loro vero senso (Not. pag. 161) . L' Accusatore avrebbe fatto bene a dubitarne , e forse ne avrebbe avuta la coscienza più quieta , e l' opinione pubblica più favorevole . Egli è un fenomeno Logico de' più curiosi cotesto di trovare un cumulo di bestemmie , e d' empietà in un passo di tal natura , e d' intendere , ed interpretare , e francamente presentare al pubblico un ammasso di errori postimi in bocca . Traducia-

mo brevemente il passo in lingua volgare , non già per li Lettori , pe' quali è superfluo , ma bensì , perchè l' Accusatore conosca , qual uso ha fatto del suo tempo nelle Note , che vi ha apposto . Ecco il mio squarcio tradotto per l' intelligenza di lui .

„ In questo Libro non parlò dei peccati ; le
 „ pene temporali dei peccati debbono regolarsi
 „ con principii , che non dipendono dalla sola ra-
 „ gione umana , ed io mi sono prefisso di non
 „ parlare , che delle azioni , che emanano dalla
 „ ragione puramente umana . Credo che sia evi-
 „ dentemente provato giusto il supplizio , che
 „ si è dato in alcuni casi a chi non pensava
 „ conformemente alla Religione dominante dello
 „ Stato ; ma io non vo' ragionare di ciò , nè
 „ imprendere a provarlo , poichè sarebbe cosa
 „ troppo fuor del mio soggetto , e troppo lun-
 „ ga ; ed acciocchè vediate , ch' ella sarebbe co-
 „ sa lunga , ed estranea al mio argomento , vi
 „ accenno quattro oggetti principali , su i quali
 „ dovrei farvi quattro dissertazioni , se volessi
 „ accingermi a quest' impresa ; cioè . Primo :
 „ che sia necessaria alla quiete pubblica una per-
 „ fetta uniformità di pensare . Secondo : che
 „ quando questa uniformità fosse anche tolta
 „ per differenze sottilissime , e lontane dalla ca-
 „ pacità degli uomini , ne verrebbe danno alla
 „ quie-

„ quiete pubblica . Terzo : che sia la forza , e
 „ l' autorità un mezzo per dilatare , e mantene-
 „ re la credenza ad un dato genere di verità
 „ presso il Pubblico . Quarto : che sia necessa-
 „ rio , e indispensabile l' usar della forza , ben-
 „ chè essa per lo più non produca che dissimula-
 „ zione , e avvilitamento . Queste quattro propo-
 „ sizioni le voglio credere provate , ma non vo-
 „ glio entrar in materia a provarle . “

Veda ora l' Accusatore istesso , se que' tanti
 pii , e zelanti uomini , che mi hanno letto , e
 inteso , abbiano torto di non trovare nel mio
Libro tutti gli errori più enormi , e più sediziosi
bestemmiati sin qui contro la Sovranità , e contro la
Religione Cristiana da tutti i più empii Eretici , e
da tutti gl' irreligionarii antichi , e moderni (Not.
 pag. 187.) , ch' egli vi trova per non averlo ,
 convien pur dire , inteso .

Che se anche coll' aver io esposti i quattro
 articoli , che dovevansi provare , ne nascesse un
 dubbio , che difficil cosa sia il provare come sia
 utile alla pubblica salvezza politica (di cui trat-
 ta il mio libro) l' usare di forza , e di supplicii ;
 questo dubbio sarà ancora più moderato di quel-
 lo , che in mezzo all' Italia , coll' approvazione
 dei più pii , e Apostolici Prelati ha stampato su
 tal proposito l' ottimo Cristiano , l' esemplarissi-
 mo Ecclesiastico , il dotto , il benemerito Signor

Mura-

Muratori nel suo Trattato *De Ingeniorum moderatione* lib. 2. cap. VIII. dove così: *Quid Catholici nonnulli ad ea respondeant* (cioè a quel fatto del Vangelo di San Luca, quando chiedendo i Discepoli a Gesù Cristo Signor nostro, ch' egli volesse far cadere dal Cielo le fiamme su i Sammaritani, il Divin Redentore rispose: *Nescitis cujus spiritus estis; Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare*) *sentientes morte quoque Hæreticos pertinaces posse juste multari*
Nobis interim mitiora suadentibus satis est &c. e nel libro medesimo al cap. VII. *Hæreticos ergo Ecclesia potest suis urgere armis quo illos in suam causam rursus perducatur: armis inquam spiritualibus, excommunicatione, ac diris omnibus. Ad Reges autem Sæculique Principes spectat salutaribus etiam pœnis sollicitare devios, aut alienos a fide, ne in errore diutius perstent, neve eidem immutuantur.* Ed altrove lib. 2. cap. 12. pag. 370. edit. Venet. 1763. riferendo il passo di Lattanzio in questi termini: *Defendenda Religio est, non occidendo, sed moriendo, non sævitia, sed patientia, non scelere, sed fide. Illa enim malorum sunt, hæc bonorum nihil est tam voluntarium, quam Religio; in qua si animus sacrificantis aversus est; jam sublata, jam nulla est &c.* così si spiega & ne nos quidem eos umquam (cioè gli Eretici) occidendos profiteamur, ideo dumtaxat
 quod

quod a nobis diversa sentiant: quippe nostra quodque sententia est, Religionem voluntariam esse debere neque Lactantii sententia excludi salutarium poenarum usum &c. Ed altrove lib. 2. cap. XIII. pag. 375. soggiunge il citato Signor Muratori: Neque tamen hic ego sum ut suadeam, Hæreticos ab Ecclesia damnatos morte ipsa esse multandos. Mihi potius & unice sumo, commendare & suadere summis Potestatibus moderationem hac in re & mansuetudinem Ecclesiasticorum autem omnium esse puto, Legum justitiam bocce in negotio mitigare potius quam accendere & spiritum lenitatis ab Apostolo commendatum non vero sævitiam ubique prodere; & meminisse Ecclesiasticam lenitatem sacerdotali contentam judicio cruentas refugere ultiones, uti ait S. Leo in Epist. 93. Tantum autem abest, ut Ecclesia suadeat extremam severitatem in devios a fide, ut ab ipsis sacris arceat religiosos viros, talia suadentes, aliquove pacto in judicium mortis influentes. Ideoque vel quum incorrigibiles, atque damnatos Hæreticos sæcularibus Judicibus tradit, obsecrat, ut leniter in ipsos agatur: quod vellem semper ex animo & non interdum ex consuetudine per nonnullos factum fuisse. Se dunque può un Cattolico esser del parere, che la pena di morte data agli Eretici non sia ben data, perchè ella non è una pena salutare, come

vorrà l' Accusatore trovarmi un abisso di scelleratezza , quando dicesi , che è difficile il provare , come sia ben data ad essi la pena di morte ? Per altro conviene distinguere due differenti proposizioni . *Punire gli Eretici* è una : *punirli colla morte* è un' altra . Pare , che l' Avversario non abbia avuto presente , quando ha scritto , che i suoi Lettori non sarebbero già stati i popoli abitatori del Caucaso , o del Tauro , non i selvaggi del Canadà , ma gl' Italiani .

ACCUSA VIGESIMAPRIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene ha descritto con colori infernali i Religiosi massimamente Claustrali (Not. pag. 78.).

R I S P O S T A .

In nessun luogo del mio libro si troverà che io parli de' Religiosi , nè de' Claustrali . Ecco il Paragrafo del mio libro , che serve all' Accusatore per trovarvi i *colori infernali* . Così dico “ Io „ chiamo ozio politico quello , che non contri- „ buisce alla società , nè col travaglio , nè col- „ la ricchezza che acquista senza giammai per- „ dere , che venerato dal volgo con istupida am- „ mirazione , risguardato dal Saggio con isde- „ gno-

„ gnosa compassione per gli esseri , che ne sono
 „ la vittima , che essendo privo di quello stimo-
 „ lo della vita attiva , che è la necessità di cu-
 „ stodire , o di aumentare i comodi della vita ,
 „ lascia alle passioni di opinione , che non sono
 „ le meno forti , tutta la loro energia Le
 Leggi devono definire qual sia l' ozioso da pu-
 nirsi “ (pag. 63. e seg.)

Siccome l' aver io quì parlato d' *ozio politico*
 soltanto si è quella importantissima restrizio-
 ne , che rende la proposizione esente da ogni
 taccia , così ha stimato bene l' Accusatore , per
 disporsi ad interpretarla a suo modo , di chiamar-
 la *perfidamente astuta* . (Not. pag. 78.) Ma la
 questione presente per altro agitata assai diffu-
 samente da esso per otto e più pagine , si ridu-
 ce a nulla , perchè siamo tutti due dello stesso
 parere .

Non chiamo *oziosi politicamente* , nè descrivo
 con *colori infernali* , come dice l' Avversario ,
 quelli , che più d' ogni altro hanno contribuito , e
 contribuiscono tuttavia colle lor mani , col loro
 talento , e col loro esempio al maggiore vantaggio
 ed alla più perpetua felicità temporale , e politica
 di tutte le società ; quelli che studiano continua-
 mente per sè , ed altrui erudizione , e che aju-
 tano gli altri a studiare , ed a vivere da buoni
 Cittadini , quelli che solo coll' esempio della vita
 che

che menano , fanno che si conservi più stabilmente nel suo buon ordine la società (Not. p. 78.) .
 Il vocabolo " oziosi politicamente " loro non conviene in maniera alcuna , ed il dar loro questo titolo sarebbe , come nota benissimo l' Avversario , *una grande cecità , una grande ignoranza da mezzo letterato , e da insano politico (Not. p. 78.) .*
 Ma come dice altresì egregiamente l'Avversario , questo giudizio può essere fondato *nell' esempio di que' pochi Religiosi , che s' incontrano nelle piazze , e in qualche casa , e però manco perfetti .*
 Questo giudizio può spettare a quelli , che non contribuiscono alla società " nè col travaglio , „ nè colla ricchezza , che acquistano senza mai „ perdere " , onde quando l' Avversario ha provato , che *non v' ha cosa buona , ed utile al Pubblico , di cui almeno in parte non ne siam debitori ai Religiosi (Not. pag. 81.) , e che non si troverà in tutta l' Italia una sola Casa Religiosa , che abbia delle rendite superiori al puro necessario mantenimento dei suoi Religiosi (Not. pag. 82.) .*
 Quando , dico , ha ciò sì ben provato , non doveva credere , che questo non fosse il parere anche mio , perchè tali non sono gli oziosi politici .

Deve però l' Avversario accordarmi , che dove si dessero persone , alle quali s' adattassero *ne' termini* le proprietà , ch' io ho assegnate per definire l' ozio politico , questi dovrebbero chiamar-

si “ oziosi politicamente „ e che perciò sarebbe „ stupida la venerazione „ se il “ volgo „ ne avesse per loro , e che il “ Saggio li dovrebbe „ guardare con isdegnosa compassione . „ Se poi di questi ve ne siano , io non l'ho deciso , ed anzi ho soggiunto , che spetta alle Leggi il definirlo . In fatto, Sommi Pontefici, Principi Cattolici , Ministri Religiosi ed illuminati , hanno sempre ritrovato , e ritrovano pernicioso alla società egualmente , che alla Religione , che vi siano in uno Stato di quegli uomini , ai quali convenga la detta definizione . I Templieri , i Gesuati , gli Umiliati , e simili Ordini dalla vigilanza de' Sommi Pontefici aboliti ; le Leggi , le Prammatiche , gli Ordini de' Sovrani in ogni Stato d' Europa , che provvedono , e vegliano , acciocchè le ricchezze non si condensino nelle *mani morte* , provano , che il timore di quest' ozio politico è ragionevole , e Cristiano .

Concludiamo dunque , ch' io ho rispettato sempre gli Ecclesiastici , e i Regolari come Ministri dell' Altare , e del Vangelo , e che se l' Accusatore mi avesse inteso , avrebbe risparmiato a se stesso l' incomodo di quelle otto pagine di parole , e il dispiacere di far vedere una volta di più di non aver egli inteso un libro , che voleva combattere .

ACCUSA VIGESIMASECONDA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene dice , che alcuni sono non d' altro rei , che di essere fedeli ai proprii principii , e intende di parlare degli Eretici (Not. p. 123.)

RISPOSTA.

Ho detto , che alcuni sono stati esposti a barbari tormenti , non d' altro rei , che di essere fedeli ai proprii principii , e non s' intende di parlare degli Eretici . Quì non si parla della Religione , ma quando l' Accusatore ne volesse un esempio della Religione , consulti la Storia Ecclesiastica , e vedrà quanti Martiri furono esposti ai tormenti , alle carnificine le più barbare “ non d' altro rei che di essere fedeli ai proprii principii , (p. 73.) della Fede , e della costanza per le verità rivelateci da Dio .

ACCUSA VIGESIMATERZA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene è uno di quegli empj Scrittori , che trattano di buffoni gli Ecclesiastici , di Tiranni i Monarchi ,

Tomo II.

E

di

di Fanatici i Santi, d' impostura la Religione, e che bestemmiano per fino la Maestà del loro Creatore (Not. p. 42.).

R I S P O S T A .

Due edizioni del mio libro si sono già vendute in Italia. Lettori, che avete nelle mani la mia Opera, vedete se vi sia in esso vestigio alcuno di simili empietà? Tutta questa compendiosa Accusa la cava l' Avversario dal passo seguente.

Io ho detto a pag. 21. , che il “ danno della „ società è la misura dei Delitti , „ ho detto , che dovreb' essere questa una verità conosciuta da “ ogni mediocre talento . Ma le opinioni „ Asiatiche, ma le passioni vestite d' autorità , „ e di potere , hanno la maggior parte delle „ volte per insensibili spinte , alcune poche „ con violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni , che forse formavano la filosofia delle nascenti società , ed a cui la luce di questo „ secolo sembra , che ci riconduca „ (pag. 25. seg.).

L' Accusatore così trascrive questo mio passo. Si lamenta della mia *incredibile audacia*, ed *accecamento* d'aver detto , che le opinioni Asiatiche

che

che (cioè la Religione) e le passioni (cioè i Principi Cristiani) vestite di autorità, e di potere hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte (predicazione della verità del Santo Vangelo) alcune volte per violenti impressioni (i miracoli più strepitosi) sulla timida credulità degli uomini (il Popolo Cristiano) dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo (la luce era nel Mondo, ma le tenebre ec.) sembra che ci riconduca ec.

Si è questa un' assai nuova maniera d' interpretare, e tale che da se stessa dimostra il desiderio di trovare l'empietà, dove non è, come l'inutilità degli sforzi. Si è questo al certo un nuovo Vocabolario, che le *Opinioni Asiatiche* voglia dire la Religione; le *Passioni* i Principi Cristiani; le *sensibili spinte* la predicazione del Vangelo; le *violenti impressioni* i miracoli più strepitosi; la *timida credulità degli uomini* il Popolo Cristiano. Pare, che l'Avversario prendendo in mano il mio libro *dei Delitti e delle Pene* senza aprirlo dicesse: io voglio confutarlo.

Avrò anche questa volta la compiacenza di fargli intendere quello, che ogni altro ha già inteso. Opinioni Asiatiche dunque sono le opinio-

ni del Dispotismo, e della schiavitù, come è noto ad ognuno (*), le quali stabilite ora con violenza, ed ora con più miti, ma continue spinte, hanno offuscata la mente degli uomini presso tutte le Nazioni, che hanno avuto la disgrazia di provarlo a segno di non ravvisare le più palpabili verità, qual'è quella, che il danno fatto alla società è l'unica misura dei Delitti. Interesse d'ogni Tiranno si è, che tale massima non sia fissata, poichè gli toglie l'arbitrio di punire a capriccio; ma la luce di questo secolo, la quale riunisce sempre più gl'interessi de' Sovrani con quei dei Sudditi, ci riconduce a vedere di nuovo questa verità.

Meritava egli questo passo le esclamazioni dell'Accusatore, il qual dice: *Chi mai sarebbe que Cristiano tanto poco zelante della riputazione della sua Divina Religione, che si potesse contenere in questo passo di non prorompere nelle più tremende esecrazioni contro l'infame ed empia mal-*
dicen-

(*) A p. 170. della mia opera avrebbe potuto conoscere l'Accusatore cosa significino le *Opinioni Asiatiche*, dove si legge *La Tirannia confinata nelle vaste pianure dell'Asia*. Non v'è parte del Mondo, in cui sia meno dilata-
ta la Religione Cristiana dell'Asia.

dicenza, colla quale si descrive, e si calunnia quì tutto quello, che v' ha di più augusto, e di più rispettabile nell' universo ! Chi mai potrebbe trattenersi d' esclamare, che quest' Autore ha sorpassato la misura della più maligna, e più sfrenata Satira ! Ma sa l' Accusatore chi si potrebbe frenare ? Chiunque intende il Libro.

E quì porrem fine alle Accuse fattemi sul punto della Religione, grande, Augusto, Divino argomento, su di cui non dovrebbe mai scrivere, che una mente santa, pura, e illuminata. Io non ardirò già, interpretando la intenzione dell' Accusator mio, incolparlo di averla fatta volontariamente servire ai privati suoi fini. Credo anzi, che con molto buon cuore, e semplicità di spirito, per puro zelo egli abbia preso a maneggiare contro di me questo soggetto il più sublime, che abbiano gli uomini ; ma in ricompensa della rettitudine di sua intenzione aggradisca egli un mio consiglio, il quale gli vo' dare e come fedel Cristiano, e come uomo, che parla con qualche cognizione di causa. La premura di trovar le bestemmie, e d'intrudere le empietà in un libro, che non ne ha, non conviene all' edificazione de' Fedeli, non contribuisce al decoro di chi le afferma, non pregiudica al nome nè del libro, nè dell' Autore. Chiunque ha vocazione di scrivere delle cose di Dio co-

minci dall' averlo nel cuore ; la pace , la dolcezza , la persuasione traspireranno allora ne' suoi scritti . S' instruisca dappoi ; e se vuole persuadere gl' increduli non cominci mai col prendere un uomo , e supporlo incredulo per combatterlo ; ma sibbene si addestri a conoscerli , si addestri a ragionare con buona Logica , e allora scriverà della Religione con quella dignità , e virtù , che può darvi un uomo colle deboli sue forze . Le materie sacre così trattate furono e dai *Bossuet* , e dai *Fenelon* , e dai *Cardinali Orsi* , e dai *Padri Berti* . Faccia il Cielo , che vi sia ragione un giorno di aggiungere a questi chiari nomi anche quello del mio Accusatore .



PARTE SECONDA

ACCUSE DI SEDIZIONE.

ACCUSA PRIMA.

L' Autore del Libro dei Dittati , e delle Pene tratta da crudeli tiranni tutt' i Principi , e tutti i Sovrani del Secolo (Not. p. 133.).

RISPOSTA.

Ecco come trattansi tutt' i Sovrani , e i Principi d' Europa nel mio libro l' unica volta , che ne parlo.

„ Felice l' umanità , se per la prima volta le
 „ si dettassero Leggi , ora che vediamo riposti
 „ su i Troni d' Europa Monarchi benefici , ani-
 „ matori delle pacifiche virtù , delle scienze ,
 „ delle arti , Padri de' loro popoli , Cittadini
 „ coronati , l' aumento dell' autorità dei quali
 „ forma la felicità dei Sudditi , perchè toglie
 „ quell' intermediario dispotismo più crudele ,
 „ perchè men sicuro , da cui venivano soffoca-
 „ ti i voti sempre sinceri del popolo , e sempre
 „ fausti , quando possono giungere al Trono .
 „ Se essi , dico , lascian sussistere le antiche Leg-

„ gi ciò è dalla difficoltà infinita di togliere da
 „ gli errori la venerata ruggine di molti secoli;
 „ ciò è un motivo per li Cittadini illuminati di
 „ desiderare con maggior ardore il continuo ac-
 „ crescimento della loro autorità (p. 83. e seg.).

ACCUSA SECONDA.

*L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene
 si scatena enormemente contro le Pene , con cui i
 Principi Cattolici puniscono i delitti d' Eresia (Not.
 p. 154.).*

RISPOSTA.

In tutto il mio libro ho sempre parlato dei
Delitti, non mai dei *Peccati*: questa distinzione
 l'ho fatta da principio, e ripetuta più volte nel
 decorso del libro. L'unica volta, in cui ho det-
 to di volo qualche parola sulle pene anche tem-
 porali dei Peccati, così ho scritto. “Io non par-
 „ lo che dei Delitti, che emanano dalla natura
 „ umana, e dal patto sociale, e non dei pecca-
 „ ti, dei quali le pene anche temporali debbo-
 „ no regolarsi con altri principii, che quelli di
 „ una limitata filosofia (p. 114.).”. E questi
 principii sono i principii del Santo Vangelo, del-
 la buona Teologia, e del Gius Canonico. Ecco
 come

come mi scateni enormemente contro i Principi Cattolici, che puniscono i delitti d' Eresia .

ACCUSA TERZA.

L' Autore del Libro de' Delitti , e delle Penè esclude arditamente tutto ciò , che la retta ragione , la politica , e la Religione insegnano pel buon regolamento del Genere Umano (Not. p. 3.)

RISPOSTA.

Aspetto, che l' Avversario mi adduca le prove di una sì strana imputazione; frattanto, acciocchè ei veda, che almeno una cosa insegnata dalla *retta ragione*, dalla *Politica*, e dalla *Religione* non la escludo, dirò, che le Leggi, che provvedono ai Calunniatori, son ottime al *buon regolamento del Genere Umano*.

ACCUSA QUARTA.

L' Autore del libro dei Delitti , e delle Penè con una franchezza , che fa paura , si scatena in una furiosa maniera contro i Principi , contro le persone Ecclesiastiche ec. (Not. pag. 27.)

RISPOSTA.

La franchezza non è un male . *Qui ambulat simpliciter , ambulat confidenter , qui autem depravat vias suas , manifestus erit*, dice lo Spirito Santo ne' Proverbii Cap. X. Che la mia franchezza faccia paura al mio Accusatore , egli n' è Giudice competente , lo attesta , e lo credo ; poichè scrivendo questa specie di Sogni si attacca , è vero , la Religione , il credito , e la fama d' un uomo dabbene ; ma la franchezza dell' uomo dabbene serve d' un terribile ribalzo , e la ripercussione è funesta ; che poi nel mio libro io mi sia scatenato contro i Principi , e contro le persone Ecclesiastiche , ciò è interamente supposto . Le persone Ecclesiastiche non sono nemmeno mai state nominate da me . Dei Principi ecco alcuni pochi tratti del mio libro , che mostrano con quale spirito di amore , e di rispetto per li Sovrani sia scritto .

„ Il Legislatore rappresenta tutta la società
 „ riunita per un contratto sociale “ (pag. 11.) .
 „ Il Sovrano rappresenta la vivente società , ed
 „ è legittimo depositario delle volontà di tutti ,
 (pag. 14.) . Nessun dei benefici Sovrani , che reggono l' Europa , pretende maggiore autorità di questa . I migliori Pubblicisti l' hanno per primo
 prin-

principio: vegga tra gli altri Vattel *le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle* lib. I. Cap. IV. dove troverà questa furiosa maniera di parlar de' Principi (*). *La Souveraineté est cette autorité Publique qui commande dans la Société Civile, qui ordonne, & dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette Autorité appartient originairement, & essentiellement au Corps même de la Société, auquel chaque membre s'est soumis, & a cédé les droits, qu'il tenoit de la Nature de se conduire en toutes choses suivant ses lumieres par sa propre volonté, & de se faire justice lui-même. Mais le Corps de la Société ne retient pas toujours à soi cette autorité Souveraine. Souvent il prend le parti de la confier à un Senat, ou à une seule personne. Ce Senat, ou cette personne est alors le Souverain.* Io non ho trascritto quì il passo di questo celebre Pubblicista per persuadere il mio Avversario coll' autorità sul-

(*) Devo aggravare i miei delitti verso il mio Avversario, il quale per alcuni, ch'ei chiama *francesismi scriffi scriffi*, dice, che si rende più accorto della mia parzialità per certi Scrittori. (Not. p. 85. e seg.) Sappia ei dunque, che io ho la disgrazia d'intendere il Francese, e di più che ho l'empietà di saper trascrivere, come quì vede.

sulla origine de' Corpi politici , nè pretendo di sconvolgere il sistema , che egli ha fabbricato sull' origine delle Civili società con ragioni , le quali se non hanno il merito della chiarezza , hanno però quello per lo meno della (*) curiosità . A me basta il fargli vedere , che tali verità si scrivono ai dì nostri in Europa , nè alcuno de' Sovrani , che presiedono ai diversi Stati , ha mai

(*) Io non mi sono proposto in questa Scrittura di rispondere nè a tutte le obbiezioni , che l' Avversario mi ha fatte , nè a tutt' i ragionamenti . Mi sono circoscritto alle sole gravi accuse . Chiunque però dubitasse ch' io forse a torto non dica male de' suoi principii politici ; è giusto che ne vegga alcuni , che mi sono caduti accidentalmente sott' occhio . Eccoli . Che un *Codice di Leggi reso comune farebbe gli uomini più arditi nel commettere il male ; e moltiplicherebbe i delitti* (pag. 26.) . *Il timore conserva i Regni* (pag. 164.) . *L' uomo diventa peggiore a proporzione che diventa più libero* (p. 165.) . *Un Magistrato che riceva le accuse secrete dei delitti contro lo Stato , e che non palesi mai i delatori , e li premii eziandio nel caso che ne trovasse qualcuno calunniatore , benchè ciò possa cagionare la rovina di qualche innocente , si deve giudicare e crederci un Tribunale il più utile , e il più vantaggioso per tutti gli Stati , e il capo d' opera dell' umana politica* (pag. 50. e seg.) .

mai riguardato o gli Autori, o le Opere come contrarie ai sacri diritti de' Principi. Ma torniamo alle mie *furiose maniere* di parlare de' Sovrani.

Io approvo " lo spirito d' indipendenza " nei Sudditi, " ma non già scuotitore, e ricalcitran-
 „ te ai supremi Magistrati " (pag. 16.). Anzi desidero, che questi uomini non ischiavi, ma liberi sotto la tutela delle Leggi diventino " in-
 „ trepidi Soldati, difensori della Patria, e del
 „ Trono incorrotti Magistrati, che con
 „ libera, e patriottica eloquenza sostengano, e
 „ sviluppino i veri interessi del Sovrano, che
 „ portino al Trono coi tributi l' amore, e le be-
 „ nedizioni di tutti i ceti d' uomini, e da que-
 „ sto rendano ai Palazzi, ed alle Capanne la si-
 „ curezza, l' industriosa speranza di migliorarsi
 „ la sorte ec. " (pag. 41.) Nessun Sovrano o Monarchico, o Aristocratico, o Democratico, altro più desidera, che di regnare sopra uomini di tal tempra. I tempi dei *Caligola*, dei *Neroni*, degli *Eliogabali* non sono più i nostri, e l' Accusatore fa una ingiuria ai Principi s' ei crede, che i miei principii faccian loro ingiuria.

Io ho chiamato i Contrabbandi " un furto fatto al Principe (pag. 102.), ed ho detto, che
 „ vi sono de' Contrabbandi, che interessano tal-
 „ mente la natura del tributo, parte così essen-
 „ zia-

„ ziale, e così difficile di una buona legislazio-
 „ ne, che un tal delitto merita una pena con-
 „ siderabile sino alla prigione medesima, fino
 „ alla servitù ec. “ (pag. 103.). Crede l' Ac-
 cusatore, che ciò pure possa parer oltraggioso
 ai Sovrani, e meriti il nome di *furiosa maniera*
di scatenarsi?

Ho dipinta una Nazione ben governata con
 questi termini: “ Una forma di governo, per la
 „ quale i voti della Nazione siano riuniti, ben
 „ munita al di fuori, e al di dentro dalla for-
 „ za, e dalla opinione, forse più efficace della
 „ forza medesima, dove il comando non è, che
 „ presso il vero Sovrano “ (pag. 74.). Sarebbe
 questo mai, che all' Accusatore facesse nascere
 la idea della mia *furiosa maniera di scatenarmi*
 contro i Sovrani?

Se io ho reso un pubblico omaggio alla veri-
 tà parlando degli attuali Sovrani, che governa-
 no l' Europa, se io ho definita la suprema po-
 destà del Principe conformemente ai principii adot-
 tati in ogni parte dell' Europa presente, se io
 ho lodato il governo, in cui siano fedeli, e li-
 beri i sudditi a preferenza d' ogni altro, se io
 ho dichiarate sacre, e da difendersi le supreme
 regalie dei Principati, come mai l' Autore può
 dirmi, ch' io abbia mancato a quel rispetto, e
 a quella sommissione, che ogni suddito deve al

suo

suo Principe , ed ogni uomo onesto a tutte le supreme Potestà anche estranee ! Nel mio libro non mi sono proposto di cercare , che la natura in generale delle Pene , e dei Delitti . Io l'ho cercata da uomo , che non si circoscrive ad una Nazione , o ad un secolo , ma che esaminandò gl' immutabili rapporti delle cose ne stabilisce la universale Teoria . Non ho mai avuto di mira verun secolo in particolare o veruna Nazione , e chiunque disappassionatamente leggerà la mia opera , lo vedrà facilmente .

ACCUSA QUINTA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene ha detto , che ha maggior diritto un uomo privato , che tutta la società insieme , o quelli , che la rappresentano (Not. pag. 85.).

RISPOSTA.

Se nel libro dei Delitti , e delle Pene vi fosse una sciocchezza di tal natura , non credo che l' Avversario avrebbe fatto un libro di 191. pag. per confutarlo .

ACCUSA SESTA.

L'Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene contrasta ai Sovrani il Diritto della pena di morte (Not. p. 108.).

RISPOSTA.

Se il libro delle *Note , ed Osservazioni* potesse vivere sino ai secoli a venire (vaticinio di cui io non oso lusingarlo), servirebbe certamente di soggetto a molte dispute fra gli eruditi intorno lo spirito del secolo decimo ottavo . La Storia tutta di questo secolo troverebbero essi ripiena di tratti di augusta beneficenza , di paterno amore , e di clementissime virtù , manifestate a gara dai Principi verso l'umanità loro soggetta , tratti , e virtù , che di gran lunga sopravanzano gli esempi veduti nelle passate età . Vedranno l'umanità rispettata in mezzo ai mali indispensabili delle guerre , vedranno la libertà politica cresciuta ; il commercio per ogni dove rianimato ; i magnifici ricoveri pubblicamente eretti per gl'invalidi , e onorati guerrieri ; vedranno i mendici tolti dalla fame , e dalle ingiurie , e con pubblica sovrana munificenza alimentati , ricoverati , assistiti ; vedranno i miseri orfa-

Orfanelli , e quella porzione della umanità nata senza le civili , e religiose approvazioni , che in prima periva infelicamente , ora in molte parti dell' Europa per paterna cura de' Principi tolta dalle fauci della morte : vedranno il fasto , e l' alterigia non già , come per l' addietro , ma l' umanità , la beneficenza , e le benedizioni de' Popoli star d' intorno ai Troni de' Monarchi d' oggi giorno , ai quali i più miseri hanno facile accesso , e trovano la più sicura , e pronta difesa in loro soccorso ; vedranno in somma i frutti d' una dolce , e augusta virtù , che sembra fare il distintivo carattere del secol nostro . Ma come conciliare tanti , e sì numerosi testimonii , colla lamenta dell' Accusator mio , perchè si contrasti ai Sovrani il diritto di dar la pena di morte ! Possibile , direbbono allora gli eruditi , che in que' tempi ai Sovrani sembrasse prezioso tanto il diritto di dar la pena di morte !

Male assai conosce l' Accusatore l' indole de' Sovrani d' oggidì . Sappia egli , che tutt' i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il funesto diritto di togliere la vita a un uomo , risguardano anzi quest' atto come uno dei pesi più dolorosi del Principato . Sappia , che tutt' i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il diritto di dar la pena di morte , premierebbono chiu-

que trovasse un mezzo per provvedere alla pubblica sicurezza senza l' estermínio di verun uomo . Sappia , che tutti i Principi d' Europa d' oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo tristissimo diritto , ma bensì se ne sono scaricati su i Tribunali , riservandosi a loro soli il quasi divino diritto di beneficiare graziando . Sappia , che alcuni Principi in questo secolo son giunti ad imitare gli esempi degl' Imperatori *Maurizio* (*), *Anastasio*, e *Isacco l' Angelo* (**), i quali non vollero far uso alcuno della potestà di punire di morte . Sappia per fine , che tutti i Principi d' oggi giorno hanno limitato , ristretto , raffrenato ne' loro Stati l' uso della pena di morte : gli Archivi criminali d' ogni Nazione Europea , e la tradizione di tutti gli Europei viventi gliel' attesteranno .

Ha sempre un gran vantaggio uno , che attacca , perocchè un' accusa anche supposta si scrive in poche righe , laddove una dimostrazione della falsità dell' accusa s' estende per sua natura a più pagine . Quest' inconveniente lo vedo , e spero che i saggi Lettori non me lo voglia-

(*) Evagr. Hist.

(**) Frag. Svid. in Costant. Porphyrog.

gliano attribuire a colpa . Io dunque *ho contrasta-*
to ai Sovrani il diritto della pena di morte?
 Ecco cosa ho detto io . “ La morte d' un Cit-
 „ tadino non può credersi necessaria , che per
 „ due motivi . Il primo quando anche privo di
 „ libertà egli abbia ancora tali relazioni , e tal
 „ potenza , che interessi la sicurezza della Na-
 „ zione ; quando la sua esistenza possa produr-
 „ re una rivoluzione pericolosa nella forma di
 „ governo stabilita Quando la sua mor-
 „ te fosse il vero , ed unico freno per distoglie-
 „ re gli altri dal commettere Delitti “ (*p. 74.*) .
 Se io stabilisco due classi universali di delinquen-
 ti , contro i quali “ è giusta , e necessaria “ la
 pena di morte , come mai l' Accusatore dirà ,
 ch' io contrasti al Sovrano la podestà di dar la
 pena di morte !

Notisi quì di passaggio , che tutti gli assurdi ,
 e le imputazioni , che l' Accusatore fa nascere
 contro di me su questo proposito vengono dall'
 arbitraria confusione , che ha fatto di due no-
 mi , che io distinguo costantemente : *Diritto e*
Podestà . Il Diritto l' ho già definito al principio
 del mio libro : “ l' aggregato di tutte le porzioni
 „ di libertà poste nel pubblico deposito forma il
 „ diritto di punire “ (*p. 7.*) . Ora non essendo
 presumibile , che nessun uomo abbia posto nel
 pubblico deposito quella porzione di libertà , che

gli è necessaria per vivere, non si chiamerà *Diritto* la ragion di punire di morte. Ma la ragion di punire di morte sarà però giusta, e necessaria contro le due accennate classi di Delitti, e questa si chiamerà *podestà*, e *podestà giusta*, e *necessaria*, poichè se si trova, che la morte d'un uomo sia utile, e necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà *podestà* di condannare a morte, e questa *podestà* nascerà, come nasce quella della guerra, e sarà " una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica utile, o necessaria la distruzione del suo essere " (pag. 74. e seg.).

Tanto è vero, ch' io nel mio libro ho creduta giusta la pena di morte qualunque volta ella sia utile, e necessaria, come ho espressamente detto, che per provare, che non conviene dar la pena di morte, ho cercato di far conoscere, che la pena di morte non è nè utile, nè necessaria, e così dico al bel principio. " Se dimostrerò non essere la pena di morte nè utile, nè necessaria, avrò vinta la causa della umanità " (pag. 74.).

Se io abbia bene o male dimostrato quest' assunto, a me non giova il trattarlo; creda l' Accusatore quel che vuole, poichè ciò non riguarda nè la S. Fede, nè i Principi, ma un pu-

to ragionamento . Il mio Sillogismo eccolo in ristretto .

La pena di morte non deve darsi se non è utile , o necessaria .

Ma la pena di morte non è utile , nè necessaria ,
Dunque la pena di morte non deve darsi .

Quì non si tratta dunque di ragionare de' Diritti del Sovrano . L' Accusatore non vorrà già sostenere , che *la pena di morte si debba dare , benchè non sia utile , nè necessaria* . Una sì scandalosa , e disumana proposizione non può uscire dalla bocca di un uomo Cristiano . Se nella minore non ho ragionato bene , questo sarà un delitto di lesa Logica , non mai di lesa Maestà . Sono per altro compatibili i miei errori ; sono essi del genere di quelli , che commisero tanti zelanti Cristiani ne' primi secoli della Chiesa (*) ;

F 3

sono

(*) Nel che consultinsi i Santi Padri , e tra gli altri *Tertulliano* , il quale nell' Apolog. Cap. XXXVII. così dice : che era una delle massime de' Cristiani di *soffrire la morte piuttosto , che di darla altrui* : e nel Trattato della Idolatria Cap. 18. e 19. condanna tutte le sorti di pubbliche Cariche come proibite ai Cristiani , a cagione della necessità di condannare a mor-

sono del genere di quelli , che commettevano i Monaci al tempo di Teodosio il Grande verso la fine del quarto Secolo , de' quali parlano gli *Annali d' Italia* al Tom. 2. l' anno 389. dove così dice il Signor Muratori : *Che Teodosio fece una Legge contro de' Monaci , acciocchè stessero ne' loro Conventi , essendo giunta a tal segno la loro carità verso il prossimo , che levavano i rei dalla mano de' Giustizieri , perchè non volevano , che nessuno morisse . La mia carità non giunge a tal segno , e convengo volentieri in dire , ch' ella in que' tempi fosse mal regolata . Un' azione violenta contro la pubblica Autorità è sempre colpevo-*

morte i rei . Ognun comprenderà facilmente come l' orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini del giusto , nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di *Tertulliano* ; ho detto bensì con *Sant' Agostino* , che è miglior cosa che i rei , anzi che andare al supplicio , *alicui utili operi integra eorum membra deserviant . August. Epist. CCX.* Basta solo , che il mio Accusatore vegga da ciò , se lo spirito de' primitivi Cristiani sia più in favore di me , che vorrei che le pene degli uomini non giungessero sino alla morte , e che si riparasse alla pubblica sicurezza altrimenti ; ovvero in favore di lui , che vuole che si ammazzino gli uomini assolutamente .

pevole , Io non ho levato verun reo dalle mani dei Giussizieri , ho scritto , che è giusto che vi vadano quando è *utile* , o *necessario* il farlo ; ho creduto , che ciò non possa essere nè utile , nè necessario fuori che nei tempi de' torbidi d' una Nazione ; e s' ha a dire perciò , ch' io *contrasto ai Sovrani il diritto della pena di morte* ! E un UOMO mi si deve scagliar contro , perchè ho scritto , che non si devono uccider gli UOMINI , che o per la pubblica utilità , o per necessità ! E quest' UOMO mi dovrà per ciò dire , che la mia *opinione è erronea* (p. 105.) , che v' è *del marcio* (p. 108.) , ch' io sono uno *spirito forte* (p. 110.) , che faccio *insani ragionamenti* (p. 112.) , che sono un *impostore* (p. 114.) , ch' io *accuso di crudeltà la stessa provvidenza Divina* (p. 118.) , ch' io dico *impertinenti sciocchezze* (p. 130.) , che faccio *stomaco* , che *equivoco ridicolosamente* (p. 130.) , e che per fine gli uomini saggi guarderanno sempre simili verità con occhio di disprezzo , e le giudicheranno parti d' uomini indispettiti , come dice , che mi sono io mostrato (p. 135.) .

Prima ch' io termini la risposta a quest' Accusa sesta , non devo omettere un argomento suo esposto in questi termini . Se l' Autore crede alla Sacra Scrittura , dunque deve credere alla medesima , anche quando gl' insegna , che la pena

di morte è giusta , e necessaria , e che si devono rispettare le Leggi , ed i Sovrani (Not. p. 133.).

Dove si legge mai nel mio libro questa bestemmia , che le pene di morte decretate da Dio nel governo del Popolo Eletto non sieno giuste , e necessarie !

Dove si legge mai nel libro , che non si debba dare la pena di morte , quando sia giusta , e necessaria !

L' Accusatore ha il dono di scambiare per lo più una proposizione coll' altra . Io ho detto , lo ripeto , che quando la pena di morte è utile o necessaria è pure giusta , e si deve dare ; a che egli si affatica dunque a provarmi , che la pena di morte può essere giusta , e necessaria ?

Ma l' Accusatore citandomi la Sacra Scrittura mi cita un argomento , che non prova contro una proposizione , che non ha ben intesa . Io dovrò dunque ripetergli quello , che stà scritto su mille libri , cioè , che il governo del Popolo Ebreo non era Monarchico , non era Aristocratico , non era Democratico , non era misto , ma era Teocratico , cioè diretto immediatamente dalla mano di Dio , resosi visibile ne' multiplicati prodigii operati in favore , e ad istruzione del suo Popolo , e che i profeti parlavano immediatamente

tamente a quella Nazione colla voce di Dio . S'ei leggerà la Sacra Scrittura ; e i buoni , e Ortodossi Interpreti , vedrà che molti fatti della Storia di quel Popolo non potrebbero giustificare la nostra imitazione ; così la uscita dall' Egitto , così l'ingresso nella Terra di promessa furono accompagnati da alcune circostanze , giuste unicamente allora , che vennero comandate dal supremo Creatore , e Signore degli uomini , e delle cose , il quale sa battere strade giuste , ed ammirabili , ma nello stesso tempo imperiscrutabili al debil occhio dell'uomo . Ciò posto dovrò pure avvertire il mio Accusatore come colla promulgazione del Vangelo , e della Legge di Grazia siano state abrogate non tanto le cerimoniali Leggi dell'antico Testamento , quanto le Giudiziarie , e come scrive *Tertulliano* : *Vetus lex ultione gladii se vindicabat , nova autem lex clementiam designabat* . *Tertul. Advers. Jud. Cap. III.* cose che sono d'una molto facile erudizione . Rifletta quindi , che la sola causa criminale giudicata da Cristo Redentor nostro non finì già colla lapidazione , come stava scritto nelle Leggi , ma bensì colla clemenza . Esamini bene lo spirito del S. Vangelo , gli *Atti* degli Apostoli , gli scritti de' primi Cristiani , lo Spirito della Santa Chiesa , che sospende dal Sacro Ministero chiunque sia partecipe della morte d'

un uomo, e veda poi se sia più conforme, non dirò alle virtù dell' *Umanità*, della *Beneficenza*, e della *Tolleranza degli errori umani* (virtù che l' *Avversario* trova equivoche (*Not. p. 30.*)), la mia, o sua sentenza; ma veda esaminandole sui principii del Cristianesimo, quale delle due vi sia più conforme.

Finalmente alcuna cosa convien pur dire intorno il *rispettar le Leggi*, ed i *Sovrani*, cosa che la insegna la Scrittura, ed oltre la Scrittura l'insegna il buon senso, e la ragione ad ogni uomo di qualunque Religione. Qual Legge v'è al Mondo, che proibisca di dire, o di scrivere, che un Governo può sussistere in pace senza decretar pena di morte a nessun reo! Questo lo dice *Diodoro* lib. 1. cap. 65. raccontandoci, che *Sabacone* Re d' *Egitto* con lodatissima clemenza mutò le pene capitali colla pena della schiavitù, e fece servire i delinquenti alle opere pubbliche con felicissimo successo. Questo lo dice *Strabone* Lib. XI. di certi Popoli vicini al *Caucaso*, de' quali dice *nemini mortem irrogasse quamvis pessima merito*. Questo lo dicono le Storie Romane dopo la Legge *Porcia*, con cui si stabilì, che la vita non potesse essere tolta a un Cittadino Romano, che per sentenza di tutto il Popolo. Legge di cui parla *Livio* al Lib. X. c. IX. Questo per fine lo dice l'esempio

di vent'anni di Regno seguito ai dì nostri nel più vasto Impero del Mondo nella Moscovia , dove salendo al Trono la Principesa ultimamente morta , giurò di non togliere la vita a nessun reo , e mantenne il giuramento , senza che la giustizia Criminale abbia lasciato di avere il suo corso , o la pubblica tranquillità siasi veduta peggiorare . Se questi fatti sussistono è dunque un fatto , che qualche governo può sussistere senza decretar pena di morte a nessun reo . E per avere scritto un fatto pubblico crederà l' Avversario , che ne vengano offese o le Leggi , o i Sovrani ! Le Leggi , i Sovrani e gli uomini non vengono offesi da altri fatti , che dai detti falsi , o calunniosi .

Sarà forse proibito ad un Cittadino intanto che ubbidisce alle Leggi presentanee il far dei voti , e lo scrivere , perchè se ne formino di più adattate , di più chiare , di più dolci ! Sarà forse delitto il ragionare su gl' inconvenienti universali di tutte le Nazioni , perchè si riformino ! E' stato forse riguardato come un sovvertitore del pubblico riposo , un oltraggiatore delle Leggi , e dei Sovrani , e della Chiesa , il benemerito , e illustre Signor *Marchese Scipione Maffei* , quando combattendo le idee della Magia potevasi pur dire di lui che *trattasse da crudeli tiranni tutt' i Principi , e tutt' i Sovrani del Secolo ,*

lo, ed i Savii della Chiesa, perchè condannavano alla morte (i Maghi, e le Streghe, direbbesi allora) gli Scellerati (Not. p.133.), come l'Accusatore pretende d'imputarmi! Crede egli che vi sia, o vi possa essere alcun Governo in Europa, che stimisi talmente perfetto, che il suggerimento d'una mutazione debba offenderlo? Io assicuro l'Accusator mio che tutt' i Governi d' Europa, e tutt' i Principi, che vi presiedono ne' loro Stati accettano, o escludono i libri secondo giudicano conveniente di fare; che ascoltano, o ricusano le proposizioni universali a misura che sono convenienti, o no alla loro Nazione; nè che mai si credono mancato loro il rispetto da chi espone generalmente le sue opinioni buone, o cattive ch' elleno sieno, senza dissegno, o vista di dispiacere ad alcuno. *Injuriam mihi faciet si quis me ad ullas nostri sæculi controversias aut natas aut quæ nascituræ prævideri possunt respexisse arbitratur. Vere enim profiteor sicut mathematici figuras a corporibus semotas considerant ita, me in jure tractando ab omni singulari factò abduxisse animam. Grot. de Jure Belli & Pacis in Prolegom.*

ACCUSA SETTIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene ha scritto non già per amore della umanità ; ma solamente per isfogar la sua bile contro la comune maniera di giudicare (Not. p. 142.)

RISPOSTA.

In questo pio giudizio, che l'Accusatore porta dei moti reconditi del mio animo, non ha migliore fortuna di quella, che ne abbia avuta ne' giudizi del mio libro. Sul bel principio del mio libro si legge: " Me fortunato se potrò ottenere i segreti ringraziamenti degli oscuri, e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl' interessi della umanità (p. 5.) ", E più avanti: " Se sostenendo i diritti degli uomini, e dell' invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi, e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell' ignoranza ugualmente fatale; le benedizioni, e le lagrime anche di un solo innocente ne' trasporti della gioja mi consolerebbero del disprezzo degli uomini,, (p. 35.)". Siccome questi tratti

sono

sono partiti dal mio cuore , così mi prometto ,
che ogni sensibile , e giudizioso Lettore sentirà ,
se io abbia scritto *non per amore della verità ,*
ma solamente per isfogar la bile contro la comune
maniera di giudicare .

CONCLUSIONE.

Il Libro dunque dei Delitti , e delle Pene viene costituito reo delle seguenti imputazioni . Di non conoscere la Giustizia Divina . Di non credere alle Sacre Scritture . Di esser nemico del Cristianesimo . Di aver asserita incompatibile la Religione col buon governo . Di aver chiamate le verità della Fede semplici opinioni umane . Di aver guardata la Religione come una semplice massima di politica : Di aver chiamato odioso l'impero della Religione . Di essere un nemico dell' Altissimo . Di aver accusato il Vangelo di stragi orribili : Di aver bestemmiato contro i Ministri della verità Evangelica . Di aver cercato di togliere ogni rimorso di coscienza , e tutti i doveri anche di natura . Di aver preso di mira i Savii della Chiesa Cattolica . Di aver calunniati i Prelati Ecclesiastici . Di aver negato che l' Eresia sia un delitto di lesa Maestà Divina . Di aver detto , che gli Eretici condannati dalla Chiesa Cattolica sono vittime di una parola . Di aver negato

gato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande fatta a Dio. D' avere scritto con sacrilega impostura contro dell' Inquisizione. Di aver dipinti i Religiosi con colori infernali. Di aver trattati da crudeli Tiranni tutt' i Principi, e tutti i Sovrani del secolo, e di essersi scatenato contro di essi in furiosa maniera. Di essere ripieno in somma d' empie bestemmie, e di contenere per dirla in breve, *tutti gli errori più enormi, e più sediziosi bestemmiati sin quì contro la Sovranità, e contro la Religione Cristiana da tutt' i più empii Eretici, e da tutti gl' irreligionarii antichi, e moderni*; e tutto ciò nel mio libro vi ha trovato l' Avversario, e lo comunica al pubblico per amore della bella verità (Not. p. ult.).

Una sola di queste iniquità basterebbe per disonorare l' Autore, che la sostenesse, o l' Accusatore, che falsamente l' avesse imputata. Come l' Accusatore abbia provate le sue Tesi, ogni ragionevole Lettore, che abbia veduto lo scritto medesimo di lui, lo ha potuto conoscere abbastanza. Potrà parere strano a taluni, che io abbia preso a rispondere a un avversario di tal natura; ma cesserà la maraviglia, a chi rifletta di quali importanti soggetti si trattasse. Quest' è un pubblico omaggio, che uno Scrittore Cristiano deve alla santa sua Religione, o di difendersi quando ne venga a torto incolpato, o

di ritrattarsi quando sia trascorso in errore di tal natura . Uno de' tratti più luminosi della vita di *Monsignor di Fenelon* si fu quando avvisato della disapprovazione , che il Sommo Pontefice aveva data ad una proposizione da lui scritta , salì quell' onorato , e pio Prelato in Pergamo , e alla vista di tutto il Popolo , con nobile , e coraggiosa virtù ritrattossi , e rese gloria alla Verità della Fede . Io avrei avuto il coraggio d' imitare almeno scrivendo un esempio sì illustre , quando una sola delle appostemi empierà mi fosse trascorsa , e in vece di risposta avrei fatto vedere al Pubblico la ritrattazione del mio errore , e mi attribuirei , come devo a gloria , di mostrarmi con un atto solenne , ubbidiente figlio della Chiesa d' Iddio , e intimo conoscitore di quella distanza , che passa fra i Sovrani , e un privato .

Ma nello scritto del mio Avversario (ch' io pure ho sempre voluto chiamar *Libro*) e nelle imputazioni , che ivi si leggono (alle quali ho pure sempre voluto dar il nome di *Accuse*), non ne ho trovata una sola fondata nemmeno sopra un' apparenza di verità . Da quì ne viene , che in vece di provare alcuno di que' *fastidiosi rimorsi* , dai quali l' Accusatore crede , che io sia *inquietato* (Not. p. 6.), anzi desidero di cuore , che la rettitudine della sua intenzione sia stata

tanta da lasciare anche a lui la coscienza in pace . Le Accuse contro me intentate , non davanti un Giudice , non davanti un Tribunale , ma in faccia di tutt' i Giudici , di tutt' i Tribunali d' Italia , dal mio Avversario , non sono un affare di Letteratura . Se queste Accuse fossero provate , io sarei l' uomo più detestabile del Mondo ; se non sono provate io gli perdono , nè altro più domando da lui se non se , che s' astenga in avvenire dal dare il suo giudizio su d' altri Scrittori della nostra Italia , e in caso pure , che ciò non sia sperabile , che ponga almeno sul Frontispizio delle Accuse , ch' ei farà agli altri Autori , l' avviso di esser lo stesso , che ha scritto le *Note , ed Osservazioni sul Libro intitolato dei Delitti , e delle Pene* .

NB. Li numeri delle pagine qui segnati indicano l' Edizione in quarto del Libro dei Delitti , e delle Pene .



LA NECESSITA'
DELLA PENA DI MORTE
NELLA CRIMINAL LEGISLAZIONE
DICHIARATA NEI CASI DA USARSI
CON ALCUNE OSSERVAZIONI
INTORNO A QUELLA DEI
PREMI.

DISSERTAZIONE.

O Italia Italia, che per lunga serie di secoli fosti la sovrana dispositrice di tutte le Nazioni, la maestra delle Scienze, la restauratrice delle belle Arti e dei gentili Costumi, perchè ora spoglia delle maestose Imperiali insegne, perchè neghittosa in ozio vile immersa, perchè abietta e spregevole a quelle genti fiesse, che si facevano gloria di ammirare
nei

Nei valorosi tuoi figli quelle virtù, che riputavano di non poter agevolmente imitare? L'esser tu decaduta dall' antica potenza non offusca se non se in parte lo splendore, che t' irraggiava l'augusto diadema; e se bene le vicende funeste dei tempi abbiano apportato detrimento alla tua grandezza, la provvida Natura, ciò non ostante, ti ha dotata di così eccelsi onorevoli pregi che non puoi, se non per sola tua colpa, cadere nell' avvilitamento ignominioso, in cui fai di te ora misero e luttuoso spettacolo. Non è questo forse lo stesso clima, la Terra medesima, in cui nacquero e crebbero i Dominatori del Mondo? Non è forse questa quella Italia, nella quale fiorirono i Filosofi più sublimi, gli Oratori più eccellenti, ed i Poeti più rinomati? Sì certamente tu sei la stessa. Furono forse intieramente lacerati i venerabili Libri dei nostri antenati, e perdute del tutto le sublimi istruzioni valedoli a scuoterti dalla pigrizia, e ad ammaestrarti nelle Scienze, nelle morali Virtù, e nella Poesia? Furono forse distrutti dal tempo edace tutti quei gloriosi Monumenti, esemplari eterni non solo dell' antica possanza, ma vie più dell' ingegno, e della eccellenza di quelle Arti, che i nostri illustri Maggiori nel più sublime grado possedevano? Quei Libri stessi dei Maestri di coloro che sanno, i quali portarono

il nome Italico sino ai confini della Terra ; ed in parte quelle eccelse Moli , che ancora fanno inviolabile fede dell' impareggiabile tuo splendore , esistono , e forse a confusione del nostro secolo . Queste medesime venerabili opere non produssero forse dopo la perdita ancora dell' Impero nei non remoti secoli fra i non oziosi tuoi Figli alcuni sublimi Matematici , Filosofi valorosi , ed eccellenti Oratori e Poeti ? Perchè dunque in questa età , nella quale tante Accademie insorgono , e tanti Libri escono alla luce , più non s' ammirano quei sublimi Autori , che altre fiate onorevolmente fiorirono ? Parmi che , senz' affaticarci a rintracciare la lagrimevole causa della indicata decadenza , essa ben agevolmente agli occhi nostri si manifesti . Mirinsi per avventura gl' Italici abitatori , di leziose maniere ripieni , far pomposa mostra delle servili catene di quelle Nazioni , che nei trasandati tempi abborrite erano come barbare , e delle quali i Regi stessi erano spregevolmente riputati minori che gl' individui del Romano Senato . Volgasi lo sguardo ai decaduti ed abbandonati Licei , nei quali la onorata memoria solo rimane di coloro , che li resero sì venerati e famosi . Quella Verità , che altre fiate di allegri panni vestita fra il vigilante stuolo delle Virtù le contrade d' Italia irraggiava col suo lume , ora mesta e pallida in volto , e

cela-

celata entro nera lacera veste non sa ove rifugi-
 girsi . La menzogna di fastosi mentiti abbiglia-
 menti adornata , scorrendo per ogni dove , cerca
 con false larve di sovvertire ancora que' pochi ,
 che arditi tentano di erger la fronte dalla turba
 volgare di ozio e vizii ripiena , ed allontanandoli
 dal proficuo cammino che al vero conduce , at-
 tizza il loro cuore col superbo desio di primeg-
 giare sopra i loro concittadini con rintracciare
 nei più cupi confusi recessi delle chimeriche opi-
 nioni un argomento , che allettando l' amor pro-
 prio , attrarre agevolmente possa la comune ap-
 provazione . Meraviglia non è se fra così dense
 tenebre corrotto sia il giudizio degli uomini , ed
 agevolmente porgano essi orecchio alle opinioni
 di quegli oltramontani Scrittori che , sotto lo spe-
 zioso concetto di patrocinare la natia umana in-
 dipendenza , si fanno incautamente a frangere il
 necessario freno imposto dalla generale Società
 colle sacre inviolabili Sanzioni penali . Non v' ha
 modo più dolce e lusinghiero , per affascinare l' in-
 telletto ed il cuore umano , che quello che le al-
 lettatrici passioni alimenta e protegge , e che sot-
 to la soave corteccia della sensibile felicità pre-
 senta intralciati paralogismi , perchè , dalla speme
 del desiato bene l' uomo sedotto , facilmente pre-
 sta egli fede a quanto ardentemente brama di
 possedere . Conviene pertanto esaminare col più

accurato discernimento gli oggetti tutti, che sotto una soave apparenza di bene si presentano all' umano intelletto, perchè pochissimi sono quei che realmente alla vera naturale felicità tendano, e vagliano a promuovere il vantaggio della Società. Per ottener ciò, fa mestieri di frangere non soltanto l'apparente corteccia che li circonda, ma eziandio fa d' uopo di penetrare con occhio fino e filosofico per entro la midolla de' medesimi, ed allora pur troppo agevolmente si conoscerà quanto rari sieno quei che veramente atti sono a determinare ciò che apparentemente mostrano di promuovere. Se a mio credere così fatto avesse l' illustre Autore del Libro intitolato *Dei Delitti e delle Pene*, certamente non avrebbe promulgato la sua sentenza intorno alla inutilità della Pena di Morte nella criminal Legislazione prescritta: e se tanto parimente fatto avessero i leggitori dello stesso Libro, parecchi di essi non avrebbero convalidata col consenso loro quella sentenza medesima. Questo benemerito Filosofo, il quale unisce ad un sublime ingegno un animo soave ed onesto, ed un sincero amore per la Umana Specie, si è, a mio credere, lasciato sedur troppo agevolmente dal per altro onorato pregevol desio di giovare agl' individui della sua Specie. Perciò egli, dopo di aver messo in campo, e non a torto, parecchi sconcerti che dagli sregolati

lati ed intralciati metodi sogliono avvenire , si accigne qual novello campione della umana Specie a sostenere che la Pena di Morte usar non si possa se non se allora che la Nazione sia per ricuperare , o sia in procinto di perdere la sua libertà , o al tempo dell' Anarchia quando i disordini stessi tengono il luogo delle Leggi , o allorchè finalmente provar si possa ch'essa valevol sia a distogliere gli altri uomini dal commetter delitti ; concludendo , ch'essa è inutile in ogni altra circostanza , fuorchè in quella , in cui trattisi la salvezza della intiera Nazione . O cento e cento fiate felice colui , il quale , dalla provvida Natura dotato di acuta penetrazione , atto fosse con ragionevolezza e verità ad allontanare le mannaje ed i capestri dalla Società , ordinate come necessarie da tutti i Legislatori , convalidate dal consenso di tutte le Nazioni , senz' abbandonarla a maggiori fatali disavventure ! Questi oltre i più lieti encomii , fregiato di un non usato pomposo trionfo esser dovrebbe , a lui maggiormente dovuto che tante migliaja d' individui ricupererebbe alla Società , di quello che lo meritano coloro che un Cittadino dal furor dei nemici serbarono , oppure conquistate ebbero con isfragi e rovine le vicine e le lontane Provincie . Ma comechè , se il mio pensiero non erra , io reputo che l' illustre Autore s' in-

ganni a partito ; così mi fo coraggiosamente a combatterlo , ed atterrando le prove da lui messe in opera per sostenere il lusinghiero argomento , m'ingegnerò di mostrare , giacchè , se in buona Logica falsa è una proposizione , vera è certamente quella che le è direttamente opposta , *Che la Pena di Morte nella criminal Legislazione è utile e necessaria* , eziandio nei casi non contemplati dall' Autore .

Non cada in pensiero ad alcuno , che io nel trattare così malagevole , ma importante argomento , voglia forzare la mia meditazione a rintracciar sentimenti astrusi e sofisticati , o che adornar voglia il mio ragionamento di figure Rettoriche per allucinar e sovvertire l' altrui mente ; e con modi di dire leziosi e ricercati tenti di sedur il cuore , acciocchè presti fede alle mie proposizioni . Io sono semplice indagatore del vero , e odiando tutti coloro , che malvagie arti adoperano per ingannare gli uomini , non sono condotto a scrivere che dal solo desiderio di essere alla Società profittevole ; perciò con modi semplici , chiari , e naturali esporrò le ragioni tutte , onde l' Autore si sforza di sostenere il suo sistema , e mostrerò le obbiezioni , le quali , a mio credere , vevoli sono ad atterrarlo , acciocchè ciascuno con maturo esame possa decidere se io abbia toccata la meta , cui mi sono proposto di pervenir-

venire. Prego dunque i miei Lettori di attentamente meco considerare la prima prova, colla quale il mentovato Novatore si fa a dimostrare che la Pena di Morte non è utile e necessaria.

Egli ragiona così. " Il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili, non deriva da quello, da cui risulta la sovranità delle Leggi, perchè queste non sono che una minima porzione della privata libertà di ciascheduno, e rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari; ma nel minimo sacrificio della libertà di ciascheduno non vi può esser quello, che accordi che gli venga tolto il sommo dei beni, che si è la vita: adunque non è possibile che alcuno abbia voluto lasciare ad altri l'arbitrio di ucciderlo. E ciò è tanto più vero, segu' egli a dire, perchè l'uomo, non essendo padrone di uccidere se stesso, non può averlo altrui accordato, mentre nessuno dà quello che non ha. „

Ora, che letto avete il fondamento del Sistema avversario, piacciavi di dar retta anche al mio ragionamento. Il diritto, che si attribuiscono gli uomini di togliere la vita ai malfattori, nasce, com' eziandio le altre sociali Leggi, dalla convenzione e dai patti fatti allor appunto che si è formata la Società; e se bene ogn'individuo abbia tentato, entrando nella medesima,

ma, di perdere la minore possibile porzione della naturale indipendenza, ciò non ostante è stato costretto di cederne tanta, quanta è necessaria per conservar quella popolazione, dalla quale spera la tutela singolarmente della propria vita e poi del proprio ben esere; altrimenti, se ciò fatto egli non avesse, o la Società non sarebbesi formata, o distrutta si sarebbe nel suo primo nascere: ma la pena di Morte è il più possente valido freno per ritener gli individui tutti in officio, e per allontanarli dal commettere quei delitti, che atti sono ad essenzialmente ferire la Società, la qual sola può tutelare la vita di ogn' individuo: adunque è possibile che ciascun individuo abbia accordato la facoltà di toglierli la vita, allorchè commetta delitti atti a ferire essenzialmente quella Unione, la quale lo tutela nella vita ch' è il maggiore fra tutti i beni. Allorchè dunque io provi la minor mia proposizione, cioè che la pena di Morte è il più possente e valido freno per ritener gli uomini in officio, e per allontanarli dall' offendere essenzialmente la Società negli individui che la compongono, ne nascerà l' indubitata conseguenza, che la pena di Morte è utile e necessaria nella criminal Legislazione ancora nei casi non contemplati dall' Autore.

Prima però di accignermi a tanta impresa, rispon-

risponder voglio al secondo principio dall' Autore proposto , con cui determina che l' uomo , non essendo padrone di uccider se stesso , non può per questo aver accordato alla Società una tale facoltà , perchè nessuno può ad altri concedere quello ch' egli non ha . Lascio da parte , come sconvenevole ed opposto alla Santissima Religione , in cui nati ed educati siamo , quanto sopra ciò scritto hanno i difensori del Suicidio , i quali si fan lecito di promulgare che , siccome permesso è ad un uomo , annojato della Società in cui si trova , di allontanarsi dalla medesima , e portarsi a vivere sotto altre leggi con altre genti , parimenti ad uno , il quale annojato essendo di tutti gl' individui della propria spezie , e sperimentalmente provato avendo che o la somma dei mali fisici , o dei morali prodotti in lui dagli altri uomini sorpassa di gran lunga la somma dei beni , permesso esser deve di togliersi dalla categoria dei viventi , mi restringerò dunque filosoficamente a combattere il proposto avversario argomento così :

L' uomo non è padrone di uccider se stesso , perchè alcuno non può in qualunque siasi benchè impensata circostanza sostenere per lo stesso oggetto quattro , non solo diversi , ma opposti caratteri , cioè l' uno di accusatore , l' altro di colpevole , il terzo di giudice , e finalmente quel-

lo di carnefice. Sarebbe d'uopo che nel contemplato Suicidio l'uomo a se medesimo accusasse se stesso colpevole di un così enorme delitto, per cui attratta si fosse non solo la estrema infelicità, per liberarsi dalla quale non iscorresse in allora altro miglior espediente che quello di privarsi della propria esistenza, ma ancora avesse irreparabilmente perduta la vicina e la lontana speranza di poter mai più migliorar condizione con iscemare il presente gravissimo male, e che l'amor proprio, il qual è in noi naturalmente radicato, non tentasse per ogni via di minorare la colpa, e non suggerisse o veri o probabili apparenti mezzi per distoglierlo dall'abbracciare come unico efficace rimedio il maggiore di tutti i mali, il qual si è certamente la Morte. Sarebbe poi costretto l'esecutore del Suicidio, oltre i due indicati caratteri di accusatore e di colpevole, di sostener eziandio quelli di giudice e di carnefice. Lasciando a parte quello di carnefice, come cosa che abbastanza dimostrasi per se stessa, indubitato egli è che un tale uomo, prima di determinarsi all'importante azione di privarsi della vita, deve comparare le idee, e giudicare che la Morte è il miglior espediente di ogn'altro per rinvenire il bene e per isfuggire il male, perchè appunto l'anima nostra non può determinarsi ad intraprendere

re alcuna azione , nè può scegliere se non se quello , che le si presenta o come buono , o sotto l'apparenza di buono in comparazione al male , che se le offerisce innanzi . Potrà forse nascere un retto giudizio in un uomo disperato , giacchè tale certamente dev' essere colui che , sorpreso da violento dolore , o da estrema passione colpito , determina di privarsi della propria esistenza ? Perchè un uomo potesse rettamente giudicare se sia d' anteporre nel suo caso la morte alla vita , sarebbe di mestieri ch' egli non fosse da tetra violenta melanconica indisposizione sorpreso , la quale pel fisico sconcerto , ch' essa necessariamente produce nell' armonica tessitura degli organi del nostro corpo , non gli offuscasse l' intelletto sì fattamente che gli togliesse la facoltà di percepire gli oggetti , quali veramente si sono , nè lo astrignesse a concepirli quali intrinsecamente essi non sono . Sarebbe d' uopo ch' egli non fosse impedito da cieca replicata inclinazione verso alcun oggetto , la quale per le continue forti impressioni , ch' essa forma sopra gli organi molli del nostro cerebro , produce che gli spiriti animali , per le replicate direzioni verso quella parte del cerebro , in cui stà scolpito l' oggetto , più non sono atti a scorrere altre vie , nè ad imprimere altri simulacri , nè suscitarvi altre idee , dal che si produce il reale sconcerto

di

di non poter più , o almeno non senza somma difficoltà comparare le relazioni , che gli oggetti impellenti hanno fra loro medesimi , o quelle ch' essi hanno cogli altri , per pervenire indi a conoscere la reciproca convenienza o sconvevolezza , onde scegliere il migliore , e rigettare il peggiore . Perchè adunque dalle Leggi convalidate dal costume , non è permesso ad un uomo che sia da qualche violento morbo assalito , quantunque provetto nell' arte Medica , di porgere a se stesso gli opportuni rimedii ; anzi perchè vedesi eziandio in esperienza , che ogni Medico sorpreso da grave malore , pel semplice sospetto ch' ha d' ingannarsi , rintraccia qualch' altro Professore che lo diriga e soccorra ? Ciò appunto avviene , perchè ciascuno , tuttochè provetto nell' arte Medica , essendo sconcertato nel fisico sistema , risente dubbietà sì fatta , che teme di agevolmente poter errare nello scegliere il peggiore in confronto del migliore , e di ricever danno d' onde spera trarre ristoro ed utilità .

Oltre quanto detto abbiamo , l' uomo non è padrone di uccidere se stesso , perchè ha perduto la naturale indipendenza , allor quando è entrato in colleganza cogli altri uomini : e questo serve per ultima dichiarazione della maggior proposizione , e di risposta . Per quello poi che spetta alla minore , la qual si è , che chi non è padro-

zione di uccidere se stesso , non può ad altri aver accordato una tale facoltà , rispondo così . Non può averla accordata se questa non è utile e necessaria per conservare intatta la Società , la quale così rimanendo può sola tutelare la vita di ciascun individuo ; ma se questa sia utile e necessaria a tale effetto , sostengo che chiunque non soltanto può , ma deve concedere alla Nazione la facoltà di privarlo della vita , qualora ei rompa quei patti e quelle leggi , che valevoli sono a promuovere e conservare la comune esistenza , ed eccone la prova . Quale mai fra tutti fu il motivo maggiore , che indusse gli uomini ad entrare in colleganza ? Quello certamente si fu della conservazione del proprio individuo , perchè ciascuno per esperienza conoscendo di non esser capace di tutelarsi e difendersi da se solo , cercò pel mezzo della unione la conservazione primieramente del proprio essere , indi quella del ben essere . Allora dunque che gl' individui tutti determinati si furono a formare una Società , stabilito aver devono ancora , che nessuno di essi possa in nessun conto attentare alla vita dell' altro , perchè il principale motivo , per cui mossi furono a collegarsi , fu certamente la tutela della propria vita ; ma per distornare ciascuno di essi da così dannoso attentato , devono aver posto il maggior freno e casti-

castigo per gl' infrattori del patto , ed il maggiore di tutti i castighi si è certamente la Morte : adunque ciascun uomo non solo può , ma deve aver accordato alla Società una tale facoltà . Il mio ragionamento è tanto più vero , quanto che sopra la primitiva natura delle umane inclinazioni è appoggiato ; ed eccone il ritratto . Ogni uomo , che dall' amor proprio condotto e dai fortissimi stimoli del proprio vantaggio è spinto a patteggiare , non solo non ha intenzione di trasgredire la convenzione , ma anzi teme che alcuno dei contraenti manchi alla data fede , perciò di buona voglia non solo accorda , ma aggrava la pena quanto più può contro gl' infrattori per astringerli alla manutenzione del patto , sembrandogli assolutamente impossibile che a confronto del bene che spera , e del vantaggio che si è proposto di ritrarre , possa egli mai per alcuna inaspettata circostanza determinarsi a frangerlo ; però certamente ad altri e non a lui suppone che tal pena sarà dovuta . Avviene pertanto che quegli stesso , che così costante si mostrò per determinare tal pena , sia a poco a poco inavvedutamente sorpreso da una vivace sensibile inclinazione , la quale passo passo in violenta passione degeneri . Eccolo perciò giunto alla fin fine a dimenticare le primiere istituzioni , e passar gradatamente a trasgredir egli
la

la legge, e a commettere un enorme delitto, e quindi meritarsi la morte. Sembra egli che ciò naturalmente avvenir possa, e che questo ritratto vada a dovere? La Società pertanto, eseguendo la stabilita pena contro del proposto malfattore, che altro fa ella se non se togliergli quella vita stessa, la quale senza la tutela di lei avrebbe il delinquente certamente perduta nel tempo che è trascorso fra la colleganza e la trasgressione nelle molteplici circostanze che avvengono nel Mondo; e ciò è tanto più plausibile quanto che, essendo il motivo più forte, per cui gli uomini si uniscono in società, quello della conservazione del proprio essere, questo dipende intrinsecamente dall' esecuzione di una tal legge, perchè questa è il maggior freno, come farò in appresso vedere, per distorre gli uomini dal commetter delitti, e tenergli in officio. Risposto avendo a dovere alla prodotta avversaria proposizione, ora passo a provare, come di sopra ho promesso, che la Pena di Morte è utile e necessaria nella Criminal Legislazione; e ciò con un semplice chiaro sillogismo.

La Morte è il maggiore de' mali, che avvenir possa ad una sostanza sensitiva, intelligente e ragionevole: perchè siccome il maggiore dei beni naturali si è la esistenza, come l' Avversario medesimo ha accordato nell' anzi riferito suo mas-

simo argomento ; così l' opposto , qual si è la dissoluzione dell' individuo , è per conseguenza il maggiore dei mali , che naturalmente avvenir possa . Ma il maggiore dei mali deve produrre maggior timore nel cuor degli uomini : adunque il timore della Pena di Morte dev' essere il maggior freno per ritener gli uomini , e minorare la somma degli enormi delitti , la minorazion dei quali non solo è utile , ma eziandio necessaria alla Società per mantenerla e preservarla dalla totale sua dissoluzione . Adunque la Pena di Morte , caduta sopra di un reo cittadino , non solo è utile , ma è necessaria , perchè ogn' altro sopra un così luttuoso esempio si astenga dal commetter enormi delitti , o almeno minori la somma di essi . Premesso questo , a mio credere , indissolubile argomento , passo a rispondere alle maggiori prove , colle quali l' illustre Novatore si accigne a sostenere il suo Sistema .

Egli dice che , prima di consultar la ragione , fa d' uopo di considerare che la sperienza di tutti i secoli c' instruisce che la Pena di Morte non ha mai distolto gli uomini determinati dall' offendere la Società , e che perciò quella vien a mostrarsi inutile . A me pare certamente che questo argomento sia insussistente : ed eccone la ragione . Se , perchè la Morte non ha distolto gli uomini determinati dal commetter delitti , che of-
fen-

pendono la Società, ne avvenisse la conseguenza ch'essa è inutile, ne nascerebbe parimenti l'intollerabile assurdo, che tutte le Leggi, e tutte le Pene da quelle imposte, sariano egualmente inutili; perchè tutte le Leggi sono state sempre violate dagli uomini determinati e viziosi, e le Pene tutte non hanno in nessun tempo distolti gli uomini determinati dall'offendere la Società. Per poter a mio giudizio stabilire sopra la speranza la inutilità della Pena di Morte, converrebbe fare un esatto calcolo sopra i delitti commessi per due intieri secoli da una Nazione, l'uno dei quali fosse condotto dal Sistema Legislativo promulgato dal nominato Autore, e l'altro ritenuto fosse dal freno del timore della Morte, e se la somma risultasse eguale, in allora convengo che la Pena di Morte sarebbe inutile; ma comechè per le fortissime ragioni, che ho addotte, spero di aver provato che la Pena di Morte, essendo il maggior male che avvenir possa agli uomini, deve esser ancora il maggior freno per minorare i delitti: così avverrà certamente che, sebbene la speranza c'insegni ch'essa Pena non è atta a togliere tutti i delitti, ciò non ostante è essa utile e necessaria, perchè diminuisce la somma e l'intensione de' medesimi. A questo argomento, che sembrami ad evidenza atterrato, aggiugn' egli che non è la in-

tensione della Pena , che fa il maggior effetto sopra l' animo umano , ma bensì la estensione della stessa , perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente commossa da minime e replicate impressioni , di quello che da un forte ma passeggero movimento . Questo di lui sentimento cade a terra , qualor vogliasi considerare che se la intensione di una massima Pena , benchè breve , venendo comparata colla estensione di una Pena minore , benchè lunga , risulti che la intensione della breve sia maggiore nella somma di quello sia la estensione della lieve , ne avverrà certamente per fisica legge e costituzione naturale , che la impressione della massima , benchè breve Pena , sarà maggiore di quella che verrà fatta dalla lieve in comparazione , benchè più estesa Pena : e se la impressione sarà maggiore , maggior eziandio ne sarà il dolore , e per conseguenza maggior dovrà esser il timore per evitarla ; nello stesso modo appunto che maggiore sarà la impressione fisica ed il dolore causati sopra una mano da un colpo di ferro ardente , di quello che vi possa produrre un corpo caldo , tuttochè prosiegua questo a confricare lungo tempo la mano ; avvenendo parimenti che un oggetto in una sola volta s' imprime nella memoria nostra più agevolmente di quello che lo facciano mille altri replicati : dalla

la qual cosa francamente dedurrei , che vedendo gli uomini esser continuamente condannati i malfattori al travaglio , non essendo questa la massima delle Pene , tanto più agevolmente scemerebbero la primiera concepita impressione , quanto che la maggior parte di essi essendo di tutto bisognosi , ed assuefatti al lavoro e agli stenti , si assicurano un vitto , il quale benchè stentato e parco sia , è per altro certo e quotidiano .

Mi si permetta che sopra quest' ultimo sentimento aggiunga una considerazione valevole a convincere ancora quei che , sulle tracce dall' Autore indicate , si fanno a sostenere che , dovendosi posporre una misera Vita alla Morte , non vien ad essere perciò la Morte utile e necessaria . Concedendosi a questi tali , per ipotesi , che la misera Vita pospor si debba alla Morte , ciò non ostante io mi accingo a provar loro , che la Pena di Morte è utile e necessaria nella Criminal Legislazione , perchè più convenevole negli effetti , che risultano al miglior ordine e alla maggior conservazione della Società . E perchè accetto esser io possa a quegli stessi che tento di persuadere , mi propongo di ragionare sopra il metodo indicato dal loro Maestro . Egli propone che condannar si debbano principalmente i malfattori al lavoro , perchè risarcir essi possano coll' opera quella Società , che hanno colla

trasgressione massima della Legge empicamente danneggiata. Lasciando a parte quei pochissimi, i quali da violenta passione sedotti, quantunque o per nobiltà di natali, o per ricchezze resi illustri pospongono ciò non ostante i loro doveri, perchè questi sono, in proporzione di tutti i più empj malfattori, come uno è in proporzione a mille, egli è certo che quasi tutti gli scellerati sono poveri ed usi al lavoro. Qual vitto però si crede che godessero costoro prima di meritarsi col delitto la pena? Io reputo che in dipresso uguale fosse a quello, che dopo la condanna dalla Giustizia verrà loro determinato; perchè o vuolsi che ai malfattori sia somministrato un vitto bastevole non solo a sostenergli in vita, ma eziandio proporzionato al peso che devono sostenere, sicchè possano aver forza e attività sufficiente per supplire ai lavori, a' quali sono destinati, e però essendo prima della trasgressione della Legge quasi tutti usi al travaglio, agli stenti, e indigenti di ogni cosa, peggiorano dopo della condanna poco la loro condizione ed il loro stato; o ad essi non si somministra il vitto necessario, sicchè rendansi inetti per la spossatezza del corpo alla fatica e ai lavori, ai quali sono condannati, e perciò eglino non possono più indennizzare la Società del danno sofferto, il che si opporrebbe al fine proposto dall'

dall' illustre Autore , il qual esclude la Pena di Morte soltanto per non iscemare la Società di tanti individui , i quali possano coll' opera risarcire il danno cagionatole coi loro delitti . Adunque la Pena di Morte è più convenevole nei massimi delitti , i quali feriscono essenzialmente la Società , di quello ne sia la condanna dei malfattori al lavoro , per gli effetti che risultano al buon ordine e alla conservazione della medesima : adunque la Pena di Morte è utile e necessaria , eziandio in altri casi gravi , nei quali non trattasi la salvezza dell' intera Nazione , nei modi contemplati dall' illustre Autore .

Ora veniamo ad esaminare la nuova prova , che dal celebre Filosofo nell' ultima edizione fu aggiunta come valevole non solo a ribattere le opposizioni , che fatte gli furono , ma atta ancora ad intimorire qualunque si accignesse a combattere il suo Sistema . Egli sostiene che , acciocchè una Pena sia giusta , non dee avere che quei soli gradi d' intensione , che bastano a rimuover gli uomini dai delitti ; ora non essendovi alcuno , il quale riflettendovi sceglier possa la totale perpetua perdita della propria libertà , per quanto vantaggioso esser possa un delitto : adunque la intensione della Pena della Schiavitù perpetua ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato , anzi questa ne ha più che quella di

Morte , perchè moltissimi risguardano la Morte con animo tranquillo e fermo ; chi per fanatismo , chi per vanità , la quale accompagna quasi sempre l'uomo di là dalla tomba , chi per ultimo e disperato tentativo o di non vivere , o di uscire della miseria ; ma nè il fanatismo , nè la vanità stanno fra i ceppi e le catene sotto il bastone , perchè il disperato non finisce i suoi mali , ma gl' incomincia . Io confesso , che , acciocchè una Pena sia giusta , essa non dee avere che quei soli gradi d'intensione , che bastano (notisi bene) in tutte le circostanze a rimuover gli uomini dai delitti . In fatti egli è certo , che un uomo ragionevole , senza esser da una violenta passione assalito , conoscerà che il vantaggio , ch' ei può ritraer dalla commissione di un delitto , non può porsi in confronto col danno , che pur egli risentirà dalla perdita perpetua della propria libertà ; ma io reputo falsissimo , che la idea della perdita perpetua della propria libertà abbia tanta forza , e far possa tanta impressione , quanta ne ha e quanta far ne può la Pena di Morte in un uomo , il quale attesa una circostanza si trovi assalito da una vivace inclinazione ; perchè è indubitato , che siccome per legge meccanica posti due pesi sopra una bilancia , ne avviene che il maggiore fa pender la bilancia dalla sua parte , così egualmente per la

stes.

stessa legge avviene che posti due oggetti diseguali di attività, il maggiore farà maggior impressione nell' uomo, di quello che farà il minore. Concluderò pertanto così; che la idea della prigionia perpetua sarà bastante di allontanare dai delitti massimi quell' uomo, il quale tranquillamente mosso o non fortemente spinto da un oggetto, ragioni, e compari il male ed il bene, che risulterà ne può dalla intrapresa azione; ma che questa idea o non è bastante, o è meno atta in un uomo sorpreso da una passione, di quello ch' esser possa la Pena di Morte, perchè sendo questa, come ho provato, il maggiore di tutti i mali, maggior impressione timorosa deve formare sopra l' uomo; se maggiore sarà la impressione, maggiore dev' essere il desiderio di evitarla: e per conseguenza esser deve questa di maggior freno per allontanarlo dai più enormi delitti. Adunque la Pena di Morte è utile e necessaria nella Criminal Legislazione, perchè minora il numero e la intensione dei dannosi attentati contro la Nazione.

Dal fin qui detto spero che ciascuno agevolmente comprenderà quanto sia la umana mente soggetta ad errare, singolarmente ove trattasi di materie, che prodotte siano in favore della Umanità. Non convien però negare al mentovato illustre Filosofo una giusta lode, mentr' egli, ol-

tre

tre di aver fatto conoscere il vivo desiderio , che nodriva di conservare gl' individui della propria Spezie , ha meritato il comune applauso dove dimostra quanto necessario sia che il castigo debba seguire quanto mai si possa immediatamente la colpa , essendo sconvenevole che una lunga prigionia preceda la condanna , e che il paziente debba per difetto della lunga disamina , che necessariamente proviene da una tortuosa Legislazione criminale , soffrire per una sola colpa due pene , l' una della prigionia , l' altra di quella che imposta gli viene dal Giudice dopo la compilazione del Processo . Meritasi ancora l' altrui approvazione allorchè sostiene , che la tortura , la quale adoperasi per trarre dalla bocca del reo la confessione del delitto , oltrepassa i limiti della umanità , ed è incerta per iscoprire la verità ; essendo egualmente probabile che un uomo di debbole complessione lungamente addolorato confessi prima ciò che non è vero , e poi che per timore di esser nuovamente tormentato ratifichi posteriormente la confessione stessa ; e che un altro di robusto temperamento sopporti francamente la tortura medesima , senza giammai confessare il delitto .

Se il citato Autore fosse restato pago di produrre questi pensieri , e gli avesse più estesamente dichiarati , sarebbesi mostrato degno di

am-

ammirazione, essendo certissimo che la Legislazione criminale non è in qualche parte esente da riprensione, mentr' egli è, a mio credere, indubitato che in parecchie benchè colte Nazioni e Società siansi di troppo ampliati gli abusi, e moltiplicate siansi oltre il dovere e la Natura le Sanzioni penali coll' estendere i più validi castighi contro quei delitti, i quali, se bene alla Società apportano alcuno sconcerto pel pregiudizio inferito ai suoi individui, essenzialmente però non la feriscono, non togliendo alla medesima per nessun conto i membri che la compongono. Ma acciocchè taluno sinistramente interpretar non possa questo mio sentimento, siami permesso che ora lo dichiari quanto è di mestieri per isfuggire ogni mendicata contesa.

La Pena di Morte, come anteriormente ho dimostrato, è il maggiore di tutti i mali; ma il maggiore di tutti i mali non devesi nella Criminal Legislazione adoperare se non se contro i maggiori delitti, quai sono quelli che feriscono intrinsecamente la Società: adunque è un abuso dannoso, allorchè si estenda la estrema Sanzione penale contro alcun altro delitto, che intrinsecamente non ferisca la Società. Essa Società non è che un aggregato d' individui, ed ogni individuo è certamente una parte componente la medesima Società: ond' è che con un omicidio resta ella privata d' una
par-

parte intrinseca del suo corpo , e quindi vien ferita la stessa nella sua essenza col mutilarla di un membro , che certamente l' è essenziale , nella maniera ch' essenziale è al corpo nostro qualunque membro che lo compone : per la qual cosa contro un tale delitto soltanto usar devesi la Morte (contemplato però il caso della necessaria difesa , che vien eccettuato dalle Leggi generali) perchè questo sì è il più enorme attentato pel danno , che singolarmente apporta alla Società e agl' individui suoi , a' quali vien tolto senz' autorità da un malfattore il maggior di tutti i beni , che è la esistenza .

L' estremo abuso della Pena di Morte effesa non solo contro gli Omicidii , ma eziandio contro i più leggieri furti , ha condotto l' animo nobile del menzionato illustre Autore a produrre al pubblico l' umano di lui sentimento , per provare che la Pena di Morte non è utile e necessaria , se non quando trattisi la salvezza della intera Nazione . In fatti alcune fra le più colte Nazioni oltrepassano su questo punto le leggi della Umanità . La Nazione Inglese , ch' è riputata così saggia nella sua Legislazione , mostrasi a questo proposito nel suo Codice molto difettosa , condannando all' estremo supplizio colui , che commetta il furto di poche Lire . La Nazione Francese , che tanto dimostrasi prudente

nel

nel suo governo , toglie parimenti la vita ad un Cittadino pel furto di picciol valore . Nel Codice Germanico viene condannato ad esser privato della vita chi oltrepassi Fiorini venticinque di furto (*). Lo che viene in dipresso ancora in alcune Provincie determinato nella nostra Italia .

Nè si reputi già che queste Leggi si giacciano sepolte negli Archivi o nelle Biblioteche senza esecuzione , e scritte siano soltanto per intimorire gli uomini . Esse sono eseguite con rigore , ed hanno pur troppo il loro effetto . I Legislatori al sommo rigorosi hanno con queste determinazioni considerato più il danno relativo degl' individui , che lo scapito che risente la generale Società , la quale dev' essere sopra ogn' altro oggetto contemplata . Siccome la perdita di poco danaro non devesi per nessun conto porre in confronto colla perdita della vita , così non si può giustamente adattare una egual pena a' due tanto diseguali delitti . Sono da commendare , a mio credere , e da riporre nel primiero lor vigore

(*) *Bohmer. Jurisprud. Criminal. De Fur. sect. 2. c. 13. §. 172. & seq. explic. Furti magni Cod. Crim. Auct. 84. ab eod. Bohmer. in adnot. ad dictum §. 172.*

re quei Codici, che il furto colla pena pecuniaria ordinano di compensare; e se il ladro non ha il modo di compensare col danaro quanto ha derubato, lo compensi quanto è possibile col suo lavoro, oppure indennizzi nel più agevole modo coll' opera sua la Socieà che n' è offesa; mentr' essa tutti gl' individui suoi difende e protegge. La esecuzione di una tale dimenticata massima minorerebbe eziandio, a mio credere, la somma degli omicidii nelle case, e degli assassinii nelle vie, perchè i ladri, i quali certamente non intentano che d'impadronirsi delle altrui sostanze, paghi di esse rispetterebbero la vita degli assaliti sopra la considerazione fortissima del maggiore anzi massimo castigo, che costretti sarebbero di soffrire, venendo dinunziati ai Tribunali di avere oltre la roba tolto a quegli infelici anche la vita; mentre ora, che indifferentemente condannati sono alla Morte e l'omicida e il ladro, il ladro egualmente ruba, ch'empicamente uccide l'assalito. Siccome vi è il maggiore ed il minore, e sensibilmente appaiono le relazioni e proporzioni in tutte le parti componenti il Mondo fisico e morale, e che con ragionevolezza considerato viene o maggiore o minore un bene ed un male in comparazione del buono o dannoso effetto ch'esso produce nella generale fisica o morale economia dell' Universo,

così

così devonsi parimente adattare le Sanzioni penali al danno inferito dai trasgressori dei patti sociali alla generale Società, essendo essa il fonte primario di que' beni, che tanto utili sono nella presente fisica e morale nostra costituzione.

Acciocchè però nessuno mi possa opporre la deduzione tratta dai fondamenti del da me combattuto Sistema; cioè che ferendosi essenzialmente la Società, qualor commettasi da un malfattore un omicidio, appunto perchè si priva il corpo di un individuo essenziale per esser questo parte e membro componente il corpo medesimo, si ferisce certamente la Società doppiamente allorquando colla Pena di Morte, eseguita sopra il colpevole, togliesi al corpo stesso un'altra sua parte essenziale; mi accignerò adunque a dichiarare che, siccome fa mestieri di separare col taglio un membro infetto dal corpo umano, allorchè possa esso col suo morboso contatto i vicini membri avvelenare, oppure abbia forza pel mezzo del reciproco concorso dei fluidi di corrompere a poco a poco la massa totale degli umori, onde poi avvenga la general dissoluzione della macchina, parimenti sradicar devesi dalla Società quel perverso morboso individuo, che agevolmente può coll' esempio suo luttuoso avvelenare gli altri membri, e gradatamente corrompere il vital succo del corpo generale, e ridurlo

lo passo passo alla totale miserevol sua dissoluzione .

Nemmeno devesi dal fin quì detto dedurre giammai che essendo la Pena di Morte il maggiore di tutti i mali , non possa questa perciò porsi in opera se non allora soltanto che trattasi la salvezza della intiera Nazione , che è il più necessario bene del corpo morale , perchè ciò si assomiglierebbe all' opinione di colui , il quale , riputando un qualche rimedio come il più utile , valevole e necessario per preservarsi dalla Morte , suggerisse ciò non ostante che questo usar non debbasi , sebbene il corpo trovisi assalito da un morbo valevole a poco a poco di ridurlo al sepolcro , ma che soltanto si debba questo porre in opera , allorchè il male siasi reso tanto grave e violento che si sia in procinto di perdere la vita , e con esito fors' anche incerto di ricuperarla . Il voler sostenere , che usar debbasi la Pena di Morte allora solo che trattasi la salvezza della intiera Nazione , è un sentimento non solo dannoso , ma eziandio difficile da potersi adattare alle circostanze , oscuro ed incerto nella riuscita . La morte di Catilina , di Cesare , di Pompeo e di tant' altri pretensori al dispotismo ha forse restituito al Senato la libertà , il vigore alle patrie leggi , la tranquillità al Popolo della Romana Repubblica ? La morte dei Cittadini più
poten-

potenti, dei Capitani più rinomati ha forse preservata la Grecia dalla totale rovina? La morte dei veri o supposti Tiranni ha forse disciolto sempre le Nazioni dalla schiavitù? Inutile è stato il più forte rimedio, perchè il male era venuto all'estremo: ma se colla esecuzione delle Leggi fosse stato usato questo, innanzi che si fossero corrotti tutti gli umori, il corpo non sarebbesi interamente distrutto. L'essersi tollerata la morte di tanti Concittadini, che pur erano parti essenziali della Romana Repubblica, senza punire nei primi casi colla Pena di Morte i delinquenti, i quali nei lor principj non erano così potenti come poi ne divennero, causò la decadenza e rovina dalla sua libertà, della gloria, e della potenza. La tolleranza è dannosa nel non punire col maggior castigo tutti quei delitti, che feriscono essenzialmente la Società, perchè coll'abbandonamento della disciplina e col luttuoso esempio vie più si apre un vasto campo al maggior numero e alle intenzioni dei massimi delitti, i quali col replicarsi conducono a poco a poco e senz'accorgimento non solo all'Anarchia, ma alla perdita ancora, ed alla intera dissoluzione della Nazione.

Sarebbe molto opportuno e giovevole alla Società, della quale il citato Autore dimostrasi ap-

passionato difensore, che rigettando il sentimento dell' Obbes, sopra l' origine della Società, avesse ammesso il sentimento da tant' illustri Giuripubblicisti promulgato come più semplice e maggiormente confacente alla umana condizione, siccome da me fu ampiamente dimostrato nelle Osservazioni preliminari al mio Trattato del Gius di Natura. Giacch' è dovere di un animo Filosofico di esprimere sinceramente la sua opinione, così io, che ammiro l' animo nobile del nostro Italiano Filosofo inclinato a proteggere la Umanità, lo commenderei al sommo s' egli, in vece di sostenere la sua promulgata sentenza, avesse trattato estesamente il punto ch' ei semplicemente accenna verso il fine della sua Opera, cioè che siccome fu formata una Legislazione per punire i malfattori, così uopo sarebbe che venisse prodotto un novello Codice di Leggi, il quale stabilisse i premi per coloro, che virtuosamente operando vantaggi novelli alla Società apportassero. Siami pertanto concesso che prima di por fine a questa mia Dissertazione, esponga brevemente un mio pensiero sopra questo punto per dichiarare i mezzi più efficaci, onde minorare le difficoltà, che insorger potessero nello stabilimento di una massima cotanto utile alla Società.

L'uomo, il quale opera azioni che oltrepassa-
no

no le leggi naturali , i patti sociali , e le leggi nazionali in vantaggio degli altri individui , chiamato singolarmente viene virtuoso , perchè sembra che con magnanimo sforzo soffochi le radicate passioni , e superi le prime naturali inclinazioni , le quali dall' amor proprio provenendo alla sensibile naturale propria felicità soltanto lo conducono ; preferendo quasi sempre coll' opera sua l' altrui vantaggio al proprio piacere ed interesse . Ma pure , benchè virtuoso nominar questisi debba pel buon effetto che risulta dall' azione giovevole agli altri , non è però vero ch' egli così operando sia condotto più dall' amore ch' egli nutre inverso del suo prossimo , che da quello radicale ch' ei nutre inverso di se stesso . Io tengo per certo , che i soli premii , che si sperano e si contemplano , siano gl' incentivi primarii per fare che gli uomini caccino da se stessi le inclinazioni ai più sensibili piaceri , e divengano tali che , spesse fiate ancora ingiustamente , il nome di Eroi si comperano ed acquistano . Nè strano paja , che alcuna volta avvenga che le ricchezze , le quali dalla maggior parte degli uomini ardentemente sono appetite , siano da alcuni neglette e posposte , perchè non tutti egualmente nella stessa cosa la loro tranquillità ripongono , provenendo questa varietà dal differente temperamento ed educazione ; e da ciò nacque appun-

to la discrepanza dei Filosofi nel voler determinare dove la felicità si stesse riposta. In fatti, la sperienza ci dimostra che alcuni gli onori, altri la fama di valorosi, altri il concetto di probità, altri l'opinione di esser tenuti dispregiatori di tutto quello che gli altri uomini desiderano, altri finalmente l'odore di una vita candida e santa appetiscono sovra ogni altra cosa, e a questi oggetti le ricchezze pospongono: per la qual cosa non deve apportar maraviglia se alcuni, spregiando i beni più dagli altri comunemente desiderati, operino virtuosamente per acquistare altri vantaggi, se non tanto sensibili, almeno più da essi apprezzati; come avviene appunto ad un Monarca il quale, non avendo bisogno di alcuna cosa, ciò non ostante volontariamente espone se stesso agli stenti e pericoli per immortalare il suo nome, e ad un Letterato che, per farsi riputare di là dai Monti, perde la preziosa salute e intisichisce bene spesso su i Libri.

Posto ciò, egli è dunque certo che ogni uomo viene spinto ad operare virtuosamente dalla lusinga di acquistarsi alcun premio, e che queste azioni virtuose oltrepassando i patti sociali, e le leggi nazionali, oltrepassano perciò ancora il dovere che ha l'individuo che le opera verso la Società, e che il vantaggio ch'esse producono

è stra-

è straordinario , e non contemplato dalla medesima . Queste azioni virtuose adunque devono esser premiate , perchè mancando i premii , che sono l' incentivo ad operare , minorerebbero le azioni virtuose , come in fatti la sperienza ce lo dimostra , mentre nei paesi , dove minori sono le ricompense , minori eziandio sono le azioni virtuose : per la qual cosa quella stessa Società , che gode il bene ed il vantaggio straordinario e non contemplato , deve con ricompense non ordinarie premiar coloro che lo hanno promosso . Per non errare nella distribuzione dei premii equivalenti alle azioni virtuose , d' uopo sarebbe di una legge , la quale la proporzione che passar debba fra l' azione virtuosa ed il premio stabilisse . Ma chi ha da formare una sì fatta legge , e chi la può adattare ai casi , ai luoghi e ai tempi , giacchè gl' Inventori delle Arti in Atene furono premiati , ma come inutili persone vennero cacciati di Sparta ? Oltre di questo , insorge ancora l' ostacolo nel determinare la maggioranza delle azioni virtuose relativamente ad esse medesime , perchè ciascun rango di persone riguarda come azione virtuosa più di ogni altra quella , che riesce più utile al proprio ceto , e ciò perchè ognuno bilancia l' azione col vantaggio ed interesse proprio . La Plebe vorrebbe che considerata fosse e commendata per azione vir-

tuosa più di ogni altra quella , che maggiore autorità sopra gli altri ordini , maggior libertà ed abbondanza , e vie più oziosi agi le procurasse ed ottenesse . La Nobiltà per azione virtuosa sovra di ogni altra commenderebbe quella , che maggior comando e possanza , maggiori ricchezze ed onori le apportasse per alimentar forse con tai modi la superbia , il fasto , il lusso e la smoderatezza , piuttosto che dirigerli al pubblico e privato vantaggio della Società ; e quel che rammemoro di questi più ampi e considerevoli ordini di persone , lo adatto più ristrettamente anche ai Filosofi , i quali premerebbero sopra gli altri uomini gl' Inventori di nuovi Sistemi ed i Calcolatori ; lo adatto ai Poeti , i quali riputerebbero più di tutti , coloro che oltrepassassero i confini del vero , e fors' anche del verisimile ; agli Artieri , i quali coronerebbero quei che , sotto l' aspetto d' imitare la Natura , con il lusso e colle smoderate maniffatture corrompono , o almeno infievoliscono il costume , ed impoveriscono le famiglie ; e finalmente lo adatto a tutti non solo i numerosi ordini della Società , ma direi quasi a tutti eziandio gl' individui suoi , i quali determinerebbero , che considerata esser dovesse per azione fra tutte le altre virtuosa quella , che al privato vantaggio di ciascuno , a norma della condizione e

circosanza , venisse ad essere più confacente e proporzionata .


Per appianare in convenevol modo così spinosa difficoltà , devesi col maggiore possibil metodo stabilire e dichiarare che , per azioni virtuose sovra tutte le altre , quelle considerar tali si devono , le quali alla generale Società apportano vantaggio , perchè essa generale Società essendo la sola che tutela gl' individui tutti , e che comparte a ciascuno di essi i beni ed i vantaggi che godono , essa pure dev' essere perciò ad ogni altro oggetto anteposta come principio e mezzo , donde procedè la naturale sensibile felicità: per la qual cosa dunque uopo sarebbe , che formata venisse una legge generale , la quale ordinasse che fossero certamente dispensati alcuni premi maggiori e minori in relazione al vantaggio , che alla generale Società producono le azioni ; e se bene questa legge , dovendo esser interpretata e proporzionatamente adattata e diretta dai Magistrati , o sia dal raziocinio di quelli , che riputati sono i migliori , correrebbe lo stesso periglio delle altre leggi , la interpretazione ed esecuzione delle quali se cadono in podestà di coloro , che più l' onesto che la privata passione ascoltano , e più il bene generale che il particolare considerano , apportano ottimi effetti , e se all' opposto , producono dannose

e luttuose conseguenze ; ciò non ostante utile verrebbe ad essere e necessaria una tal legge , perchè gli uomini dalla speranza del premio allettati , operando virtuosamente , un vantaggio generale alla comune Società apporterebbero , il quale spargendosi sopra gl' individui , e diffondendosi insensibilmente sopra ciascuno di essi , il privato ed il pubblico bene aumenterebbe .

Eccomi pervenuto al fine di questa mia Dissertazione , la quale non è ad altro scopo diretta , se non se a quello d' investigare con filosofica moderazione quelle nozioni , le quali utili esser possono alla Umanità , e conformi alla morale Naturale , adattata però sempre alla presente nostra condizione , e proporzionata alle circostanze . Se io non avrò ottenuto il mio fine , sa ò più confuso che rattristato , conoscendo per prova che non basta il solo desiderio per ottenere il proprio intento . Lodevol cosa sarà sempre pertanto ad un Filosofo il tentare una impresa , che possa riuscir giovevole agli altri , allorchè però egli non esiga l' approvazione degli uomini senza meritarsela , oppure indocile si accinga a sostenere con ostentazione i proposti pensamenti collo sdegnare fastosamente le altrui contraddizioni . Io sono onesto amico del vero , il quale , da chiunque mi verrà proposto , sarà da me applaudito e rispettato . Prego frattanto
l' illu-

l'Illustre Autore del Libro dei Delitti e delle Pene ad accettare in buon grado queste mie Filosofiche considerazioni , dettate solo dal vivo desio d'investigare quella Verità , la qual sola può giovarci fra le tenebre dell'errore ad acquistare la necessaria e tanto desiderata naturale sensibile Felicità .





LETTERA
AD UN AMICO

NELLA QUALE SI DA' IL PARERE SUL SISTEMA
DELLA PENA DI MORTE

DEL
MARCHESE BECCARIA
SCRITTA DA N. N.

A M I C O .

LA richiesta , che mi fate , del mio sentimento intorno al trattato famoso del chiarissimo Marchese Beccaria de' delitti , e delle pene , per quel che riguarda la sua opinione circa la pena di morte , porta seco un peso così grave , e per me insopportabile , che se io vi rispondessi di non potervelo dare per verun modo , crederei di non offendervi , e di non pregiu-

giudicare all' amicizia , che passa fra noi . Questo Letterato , che ragionevolmente riscuote gli applausi de' moderni Filosofi , i quali soli pretendono essere i giudici competenti di sì fatte materie , usa un linguaggio così intralciato , che potrebbe meritamente chiamarsi un gergo più tosto , che favella conveniente al soggetto , di cui ragiona . Abbia egli ciò fatto per aver facile lo scampo , quando si vegga stretto fortemente da chi non approva le sue opinioni , o per nascondere al volgo ciò , che potrebb' esser cagione di perniciose conseguenze ; se ciò da una parte è lodevole , dall' altra però fa nascere sospetto , che voglia deridere i lettori , e prendersi piacere di non farsi intendere . Tralascio di aggiugnervi altri motivi per dimostrarvi , esser ragionevole la mia renitenza in compiacervi , bastandovi il dire , che di tal libro molti ne hanno scritto in pro , e in contro , e che questi sono sufficienti per Voi , che avete buon talento , ed acume ; acciocchè possiate indi formarne quella idea , che si merita . Ma per non lasciarvi disgustato interamente , ve ne dirò qualcosa sul punto propositomi , non già decidendo , che a me non appartiene , ma saltellando su tal' opera , e comunicandovi alcune mie riflessioni , le quali , se troverete proprie , ne potrete far quell' uso , che meriteranno .

I. La prima riflessione , e a mio parere molto interessante , è quella , che l'autore stesso vi fa nascere , quando scrive (*) dicendo *Spetta a' Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto per ciò , che riguarda l'intrinseca malizia , o bontà dell'atto : lo stabilire i rapporti del giusto , e dell' ingiusto politico , cioè dell' utile , o del danno della società , spetta al Pubblicista ; nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro , poichè ognun vede , quanto la virtù puramente politica debba cedere all' immutabile virtù , emanata da Dio .* Che che ne sia di tutto quello , che quì dice l'autore , io rifletto soltanto , che , posto ciò , il giusto e l'ingiusto politico può esser contrario per diametro al giusto ed ingiusto teologico , così che il giusto politico possa essere nello stesso tempo l'ingiusto teologico , e l'ingiusto politico il giusto teologico . In tale conflitto di dottrine contraddittorie , avverte giudiziosamente l'autore , che la virtù puramente politica debba cedere all' immutabile virtù emanata da Dio . Se è così , perchè dunque il *Pubblicista* insegna una dottrina , di cui non può servir-

(*) Nella lettera a chi legge pag. 3. ediz. di Napoli del Gravier 1770. della quale mi servo .

virsi un Sovrano, che è figliuolo della Religione Cattolica?

II. Nè vale il dire, che il *Pubblicista* prescinde da qualunque Religione, ed appartiene al Teologo lo stabilire i confini del giusto, e dell'ingiusto teologico. Per meglio spiegarmi su tal punto, vi prego a compatirmi se sarò un po' prolisso. La Filosofia ha le sue mode, come le hanno i vestimenti. La moda corrente di filosofare è il prescindere da qualunque Religione, e specialmente dalla vera, per dare un corso più libero alla ragione umana, la quale come difettosa, e molto corta, di rado trova il vero, e le più volte prende il falso per quello. E quindi nascono giornalmente tante mostruosità di dottrine, le quali dovrebbero cagionar orrore a chi veramente va in traccia di trovar il vero.

III. La verità è una; e quando la vera Religione chiaramente ce la dimostra, non è più lecito di servirci d'una dottrina, che direttamente l'è opposta. Donde ne siegue ad evidenza, che la vera Religione è una fiaccola al Filosofo, del lume della quale servendosi, non cadrà certamente in errore. Oggi però da' moderni Filosofi non si fa così: danno il primo luogo alla ragione umana, e con questa soltanto vogliono giudicare in sì fatte materie. Se io so di certo,
che

che una strada va a riuscire in un inevitabile precipizio , sarei troppo perverso ingannatore , se insegnassi ad un viandante , che me ne richiede , una tale strada . E questo è il caso del *Pubblicista* . Egli non debbe insegnar dottrine , che sono opposte alle massime della vera Religione ; e quando vegga , che la ragione umana gli suggerisce delle dottrine , che sono contrarie agl' insegnamenti della Fede , è nell' obbligo d' abbracciar questi , che sono sempre i veri , e non già quelle , le quali come opposte , non possono in se contenere che falsità , ed errori .

IV. Nè la forza di tal argomento riceve diminuzione alcuna col dirsi , che il *Pubblicista* dovendo insegnare a tutti i Sovrani anche infedeli , non può in tal supposto servirsi delle massime della Fede , alle quali il Sovrano miscredente non presta credenza alcuna . Io su questo punto convengo con lui : ma io ciò da lui non pretendo . Dico bensì , ch' egli dee colla scorta della Fede non già proporre nudamente le massime della vera Religione , il che certamente a lui non appartiene , ma bensì come illuminato dalla Fede , escogitar i principii , onde per via della retta ragione dedurne quelle massime politiche , che in nulla si oppongono alla Fede . Se il *Pubblicista* fosse infedele meriterebbe compatimento , se egli insegnasse dottrina opposta alla vera Religione ;

ma

ma di questo compatimento per verun modo non è meritevole il *Pubblicitta* fedele . Egli sa , o dovrebbe sapere , che ogni Potestà è da Dio , e che i Re , ed i Sovrani fanno le sue veci in questo mondo , di cui egli è il Conservatore , e il Moderatore supremo , e come giusto e buono infinitamente , e d' infinita sapienza , ha dotato e fornito l' uomo , e più specialmente i Sovrani , ed i supremi loro Ministri , di mente , e ragione , onde facendone buon uso , e non seguendo i trasporti delle passioni sregolate , possano rinvenire quelle massime politiche , che per niun modo sono opposte alla vera Religione . Il governo politico non è irreconciliabile co' dogmi , e colle massime della Fede ; altrimenti dovrebbe necessariamente dirsi , che non sia lecito ad un seguace della Cattolica Religione l' esser sommo imperante , e l' esercitare il civile e politico ministero : il che è uno de' perniziosi errori degli antichi , e recenti Eretici , e di taluno de' Filosofi della moda corrente . Ma passiamo al punto propostomi .

V. L' Autore parlando dell' origine delle pene (*) scrive così : *Le leggi sono le condizioni ,
colle*

(*) Pag. 8. §. 1.

colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte, per goderne il restante con sicurezza, e tranquillità. Con tali parole egli non fa altro, che porre per principio fondamentale di ciò che insegnar dee in appresso, la pura e pretta ipotesi dell'Obbes, la quale merita lo stesso accoglimento, che è dovuto al libero filosofare di alcuni Filosofi moderni. L'autore stesso non può negarlo, perchè nella sua lettera a chi legge (*) scrive così. Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Obbesiano, cioè di nissun dovere, e di nissuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza d'una sanzione espressa. Non è mia intenzione di prendere nel senso Obbesiano quanto egli scrive, perchè non sono così rigido censore delle sue parole, che io voglia creargli invidia; ma non può egli negare, che lo stato di guerra prima dello stato di società, sia

(*) Pag. 3.

sia una pensata Obbesiana , e questa interamente falsa .

VI. Egli dunque dice : *in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana* . Lo stato dunque di guerra prima dello stato di società , secondo lui , è un fatto ; ma donde ha egli preso un tal fatto ? Se sotto questo vocabolo egli intende un avvenimento succeduto nel cominciamento del Mondo , era nell'obbligo di additare lo scrittore , che riferisce una tale istoria . Per altro non ha egli ciò potuto eseguire , perchè certamente una tale istoria non è mai comparsa al Mondo : se pur non tenga per vero ciò , che conta Ovidio di Cadmo , che per consiglio di Minerva seminò i denti del serpente , donde nacquero subito uomini armati , i quali nati appena , s'azzuffarono fra loro , uccidendosi l'un l'altro , eccettuatine cinque , che restarono salvi . Se questa è l'istoria di tal fatto , la pensata Obbesiana stà veramente appoggiata ad un troppo sodo fondamento . Se poi l'autore prende la parola *fatto* in altro senso , egli dovea meglio esprimere il suo pensiero , e non dar occasione coll'oscuro suo scrivere , di beccarsi il cervello a chi vuole ben intenderlo , e non imputargli una opinione , che non gli può fare onore alcuno .

VII. Poichè però sembra , che Tommaso Ob-

Tomo II.

K

bes

bes non tenga la sua pensata , che per una pura e mera ipotesi , perchè si pone a considerar gli uomini , come se fossero usciti subitamente fuori della terra a guisa de' funghi , e senza obbligazione di uno all' altro ; niun torto si fa al nostro Autore , se diremo , che ancor egli prenda la parola *fatto* per una ipotesi , formata dalla idea della corruzione della natura umana . Ma un tal supposto nè meno è degno di lui , e non può riscuoterne dagli uomini saggi alcuna lode , ma più tosto biasimo . La sua ipotesi è destituta da ogni ragione , e non dimostrabile da storia alcuna , e perciò è improbabile in tutto ; ed io mi astengo dal dimostrarlo colle naturali ragioni , perchè prima di me più valorosi valentuomini hanno occupata tal provincia . E in oltre insieme falsa , non solo perchè si finge i primi uomini come tanti bruti Animali , e come se privi fossero d' umana retta ragione : come se tutte indegne dell' uomo , ma molto più perchè questa sua ipotesi è direttamente opposta a ciò , che a lui , e a noi insegna la vera Religione , dalla quale sappiamo di certo la vera origine dell' uomo , e la propagazione del genere umano , e che lo stato naturale non ha mai avuto esistenza alcuna nel modo , che egli si finge .

VIII. Nè quì si opponga , che il nostro Autore

torè scrivendo per tutti, di qualunque Religione eglino sieno, non potea far uso della S. Scrittura, da cui si apprende la vera origine dell' uomo. A questa opposizione si risponde con quel, che vi ho scritto sopra (*num. 4.*) Dovea l' Autore escogitar una ipotesi, in nulla contraria alla rivelazione a lui ben nota, ogni qual volta non avesse voluto servirsi di un fatto certo e indubitato, qual è quello, che la S. Scrittura ci narra: il che potea far con maggior lode, e meglio assai, che valersi di un' ipotesi improbabile, anzi falsa, e formare così d' una vera istoria una ipotesi, per non uscire dal suo metodo di filosofare. Ma questa è la moda corrente de' Filosofi: sanno indubitabilmente ciò che la vera Religione ci manifesta, senza servirsene, e fingono poi ipotesi opposte alla rivelazione, e per conseguenza false; e su queste fondan massime filosofiche, come se lo stesso Dio, Ente supremo, e d' infinita sapienza, non fosse l' Autore della retta umana ragione insieme, e della vera Religione, a noi rivelata per mezzo della Chiesa.

IX. Ma passiam oltre, e vediamo, quali conseguenze ne cavi il Nostro Autore dall' ipotesi Obbesiana, che egli ha posta per principal fondamento del suo trattato. Egli adunque per trovare i *principii fondamentali del vero diritto de'*

Sovrani di punire i delitti, scrive così (*): *Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico. Questa chimera non esiste, che ne' Romanzi. Se fosse possibile, ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo. Indi segue a dire (**): La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore a i mezzi, che la sterile, ed abbandonata natura offriva, per soddisfare a i bisogni, che sempre più s'incrociavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre, per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni. Gran cosa! anzi gran presunzione della moda filosofica corrente. Si tien per chimera, la quale non ha esistenza che ne' Romanzi, che l'uomo abbia fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; e poi si pretende, che non sia Romanziere chi finge i primi uomini nati come fun-*

(*) §. 2. pag. 10.

(**) E' questa una delle prime aggiunte, come stà notato alla pag. 4. dopo ciò che scrive a chi legge.

funghi , in un continuo stato di guerra , tutt' indipendenti l' un dall' altro , senz' alcun uso di retta ragione , come se fossero bruti Animali , uno stato finalmente , che sappiam di certo non aver avuto giammai esistenza alcuna .

X. Ma esaminiamo posatamente tutte le particolarità di ciò , che insegna il nostro Autore . Egli vuole , che nessun uomo abbia fatto il dono gratuito di parte della propria libertà , in vista del ben pubblico . Se l' Autore intende parlare della società , che fanno fra loro gli assassini di strada , che spogliano d' ogni roba , ed uccidono chiunque incontrano , una tal dottrina nè pure sarebbe vera in tutte le sue parti , perchè questi si sottomettono ad un Capo , che li regge , e gratuitamente fanno il dono di parte della loro libertà , per lo solo riguardo del ben comune della loro infame società , dal qual bene dipende la propria sicurezza ; e ciascuno di essi , o almeno la maggior parte , procede su questo con buona fede , senza volere , che i patiti di tal' unione obbligassero gli altri , e non se stesso . Se l' Autore negar voglia ciò che io dico degli Assassini di strada , e che si potrebbe provare col fatto , oggi specialmente , quando di tali società non ve ne mancano , avrò io maggior diritto di negar a lui quel che egli scrive de' primi uomini , perchè questi hanno avuto la

loro esistenza soltanto nella mente de' Romanzi-
 zieri : laddove gli assassini vi sono in parecchi
 luoghi . I primi uomini in oltre poteano far u-
 so , e veramente molti l' han fatto , e lo sappiamo
 di certo , della retta ragione ; quando gli Assas-
 sini per li loro cattivi inveterati costumi , e per
 le circostanze , in cui si trovano , non fanno
 quell' uso , che dovrebbero , di lor ragione . Or
 se questi ultimi procedono con maggior buona
 fede , che i primi uomini della ipotesi Obbesia-
 na , potrà da uomo alcuno , che sia in buon sen-
 no , essere ben accolta la dottrina , che quì c'
 insegna il nostro Autore , come fondamento prin-
 cipale della materia , che tratta ? Lo dicano i
 Savj , perchè io non pretendo di decidere nulla .

XI. Ma vi è più ancora . Il nostro Autore
 tratta i primi uomini da Selvaggi . Per non far-
 gli onta , io prendo la parola *Selvaggi* nel signi-
 ficato soltanto di uomini non ancora uniti in
 società , non già come si fingono da' moderni Fi-
 losofi o gli Ottentotti , o quei del Canada , o
 delle Isole Antille , o di altri sì fatti paesi ; per-
 chè giova credere , che il nostro Autore abbia
 in miglior concetto i primi uomini , di cui par-
 liamo . Con tutto ciò non è mai vero , che i
 Selvaggi presi nel senso già detto , fossero in
 uno stato di guerra , e che questo fosse dall' in-
 dividuo trasportato alle nazioni , e fa d' uopo

tener ciò per una pensata di Romanziere . Senza ripetere , che l' ipotesi Obbesiana è falsa , perchè tale con certezza la dimostra la vera Religione , già da valenti Pubblicisti si è fatto vedere , che l' individuo nello stato di natura , nella maniera che si pretende da Obbes , non ha avuto mai esistenza , che nel cervello di chi ha voluto fingerlo il primo . Ogni individuo da più e più secoli nasce da' suoi genitori , e se una storia certa , e indubitabile non costringa ad asserire il contrario , convien dire che anche i primi uomini , ovvero i pretesi Selvaggi , sieno nati come noi . Ogni individuo dunque , o sia ciascun selvaggio , era da' suoi genitori allevato , viveva sotto la loro cura e governo ; e da essi dipendeva insino a tanto che capo di un' altra famiglia egli non divenisse . Questa sola riflessione è sufficientissima a dimostrare la falsità di ciò che insegna il nostro Autore , dicendo , che lo stato di guerra si trasportò dall' individuo alle nazioni : la qual dottrina non potrà esser ben accolta , che da coloro solamente , che pensano , essere usciti fuori dalla terra i primi Selvaggi , interamente adulti , a guisa de' funghi , o come i soldati armati , che nacquero da' denti del serpente , seminati da Cadmo (n. 6.) . Si può pensar peggio ?

XII. Posti dal nostro Autore i riferiti principi,

pii, che sono i fondamenti di tutta l' Opera ; non è maraviglia , che egli segua ad insegnare (*) : *Fu dunque la necessità , che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà . Egli è dunque certo , che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile , quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo . L' aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire: tutto il di più è abuso , non già giustizia , è fatto , non già diritto .*

XIII. Giova credere , che il nostro Autore non sia per discordare da ciò che diciamo , perchè egli nel principio del §. II. (**) rendendo più generale la proposizione del Montesquieu , scrive : *Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del Sovrano di punire i delitti ; sulla necessità di difendere il deposito della pubblica salute dalle usurpazioni particolari . Se è così , non può mai esser vero , che gl' individui della società non voglion mettere nel pubblico deposito , che la minima porzion possibile della lor libertà , quella sola che basti ad indurre gli altri a*
di-

(*) Cit. §. II. pag. 10. seq.

(**) Pag. 9.

difenderlo, perchè ne dee metter tanta porzione, quanta ne è necessaria per la difesa della salute pubblica dalle usurpazioni particolari. Nè meno sarà vero per la stessa ragione, che nessun uomo ha fatto il dono gratuito della propria libertà in vista del ben pubblico, come sopra si è riferito.

XIV. Aggiugne anche l' Autore (*) : *E per giustizia io non intendo altro, che il vincolo necessario per tener uniti gl' interessi particolari, che senza esso si scioglierebbono nell' antico stato d' insociabilità: tutte le pene, che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo, sono ingiuste di lor natura.* Una tale idea di giustizia è così astratta, e indeterminata, che io stento a capirla, nè saprei che dirne. Perchè insegnandoci, che per giustizia non intende altro, che il vincolo, necessario per tener uniti gl' interessi particolari, tali parole possono dar motivo, se non m' inganno, a poterle interpretare in due maniere. La prima, è che quante volte gl' interessi particolari sono in contraddizione colle pene stabilite dalle leggi, allora tali pene sono ingiuste, perchè oltrepassano la necessità di con-

ser-

(*) Loc. cit. pag. 11.

servare il vincolo , necessario a tener uniti gl' interessi particolari : e questa interpretazione è di Cicerone *pro domo sua* , perchè gl' individui della società non voglion metter nel pubblico deposito , che la minima porzion possibile della loro libertà ; e nessun uomo ha fatto il dono gratuito della propria libertà , in vista del ben pubblico (*n. 13.*) La seconda è , che per giustizia s' intende il vincolo necessario , per tener uniti gl' interessi particolari , in quanto che viene assicurata l' intera sicurezza per tutti gl' individui della società , così che l' uno all' altro non rechi nè ingiuria , nè danno , perchè per tal fine si sono uniti in società . Quale di queste interpretazioni piace al nostro Autore , la prima , la seconda , o tutte due ? La seconda no , perchè sarebbe contra i suoi principii ; e più tosto gli piacerebbe la prima , o almeno avrebbe a grado l' una e l' altra insieme per maneggiarle destramente , e servirsene al suo intento . E' anche da notarsi , ch' egli nel fine del §. 2. aggiugne : *Nè meno intendo quell' altra sorte di giustizia , che è emanata da Dio , e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire .* Ma io dico , se la giustizia , da lui definita , fosse diametralmente opposta in alcun caso a quella emanata da Dio , potrà di quella servirse ne un Sommo Imperante della vera Religione ?

Cer-

Certamente no, perchè non vorrà perdere le ricompense, ovvero esser condannato alle pene della vita eterna. Le dottrine dunque del nostro Autore non sono da riceversi da tutti i Sovrani di qualunque Religione sieno. (*Vegg. il n. 4.*) Quando il nostro Autore non abbandoni l'ipotesi Obbesiana, non potrà mai formare una giusta idea della società. Convengo con lui, che uomini selvaggi, peggiori degli assassini di strada, non possano unirsi in società, che nella forma ch'egli prescrive; ma mi fa maraviglia, che egli dalla sua ipotesi passa francamente a dirci: *Egli è dunque certo: Ipse dixit.* Ma donde mai nasce una tal certezza? la sua ipotesi è falsa; nè tutti i primi uomini erano di quell'indole così piena di mala fede, come da lui si pretende; anzi dirò che niuno lo era. E questo è veramente certo. Su questa certezza appoggiati, possiamo dire con tutto il fondamento, che i primi uomini unendosi in società, ciascuno volle mettere nel pubblico deposito non la minima porzion possibile della propria libertà, che bastava ad indurre gli altri a difenderlo, ma bensì la maggior possibile porzione, ch'era necessaria per mantenere e conservare la società istessa, e la pubblica salute, la sicurezza interna ed esterna de' membri, che la compongono. Tanto esige la vera idea della società de' primi uomini

mini, dotati di ragione, e non già di essa privi, come i bruti Animali.

XV. Veghiamo ora alle conseguenze, che il nostro Autore ricava da' principii proposti (*). Ma quali sieno questi principii egli a noi non lo addita, e perciò noi avremo la libertà d'intendere sotto tal nome tutto ciò, che ha scritto ne' precedenti §§. Tre sono le conseguenze, ch'egli c'insegna in questo §. 3. La prima conseguenza di questi principii è, che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e questa autorità non può risedere, che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società, unita per un contratto sociale. Nessun Magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima ec. La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Questa (**) obbligazione, che discende dal Trono sino alla Capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro signi-

(*) §. 3. pag. 12. seq.

(**) Anche questa è un' aggiunta fino alla parola Anarchia. Ved. sop. n. 9. (6).

significa , se non che è interesse di tutti , che i patii utili al maggior numero sieno osservati . La violazione anche d' un solo comincia ad autorizzare l' anarchia . Il Sovrano , che rappresenta la società medesima , non può formare che leggi generali , che obblighino tutti i membri , ma non già giudicare , che uno abbia violato il contratto sociale , poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti , una rappresentata dal Sovrano , che asserisce la violazione del contratto , e l' altra dell' accusato , che la nega . Egli è dunque necessario , che un Terzo giudichi della verità del fatto . Ecco la necessità di un Magistrato ec. . Finalmente : La terza conseguenza è , che quando si provasse , che l' atrocità delle pene , se non immediatamente opposta al ben pubblico , ed al fine medesimo d' impedire i delitti , fosse solamente inutile , anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche ec. . Queste sono le tre conseguenze , che da' suoi principii deduce il nostro Autore .

XVI. Ma facciamone l' analisi prima in generale , e poi vi comunicherò alcune riflessioni particolari . Le tre conseguenze contengono massime , che io ammetto volentieri per ora , ma non sono dedotte dall' ipotesi adottata , non dallo stato di guerra dei primi uomini , non da quell' altro , che nessun uomo ha fatto il dono gratui-

to di parte della propria libertà in vista del ben pubblico, nè meno da quello, che ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero, e che lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni; e finalmente, che ciascun di noi non vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile della propria libertà. Per dedurre con miglior legamento, e con maggior evidenza tali conseguenze, bastava dire tutt' altro, che fingere tante cose de' primi uomini, che fanno ingiuria all'umana natura. *Cui bono* dunque premettere queste pensate da Romanziere? L'ha per avventura fatto il nostro Autore perchè si conosca, che egli sa pensare alla moda? Ma questo fine se lo ha avuto, il che non credo; non è degno di lui; ed egli è fornito di tali doti, che avrebbe potuto con maggior lode dimostrar il suo valore. Bastava dire, che i primi uomini, almeno i Capi di famiglia, prima di unirsi in società, erano indipendenti l'un dall'altro, e che poi si unirono con quelle leggi, che più convenivano secondo la retta ragione. E se gli veniva il talento di recar anche i motivi, per cui i primi uomini si erano uniti in tal società, non potea e sapeva egli ritrovarli nella storia sacra, senza citarla, e formarli poi, e descriverli come dettati dalla retta ragione? Che male vi era in que-

questo? e qual discapito ne avrebbe sofferto la sua dottrina, ed erudizione?

XVII. Ma io spingo più oltre le riflessioni, e mi sembra, che l'Autore in queste sue tre conseguenze non sia coerente a' suoi principii, ma anzi contrario. Egli prima stabilisce: *Se fosse possibile, ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero.* Indi passa ad aggiugnere: *Egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere (della sua libertà) nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo; e tutto ciò stà fondato sulla fondamentale proposizione: Essi ne sacrificarono una parte, per goderne il restante con sicurezza e tranquillità.* A ciò aggiugne: *Se ogni membro particolare è legato alla Società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti: che è appunto la seconda conseguenza.* Ciò posto, perchè dopo aver detto nello stesso luogo: *questa obbligazione, che discende dal Trono fino alla Capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini: immediatamente poi aggiugne: Non altro significa se non che è interesse di tutti, che i patti, utili al maggior numero, sieno osservati?* Se l'obbligazione discende dal Trono alla Capanna, se lega egualmente e il più gran-

grande, e il più miserabile fra gli uomini, può ragionevolmente inferire: dunque i patti utili al maggior numero debbono essere osservati? Il minor numero perchè non si considera? perchè non si ha riguardo alla Capanna? Dirà l'Autore, che così esige il bene della società istessa: ne convengo; ma dimando, come tutto ciò si può dedurre come conseguenza da tante premesse, che ci fanno inferire il contrario? Ved. il n. 12.

XVIII. In oltre nella stessa conseguenza secondo che l'Autor nostro insegna: *Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare, che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità d'un Magistrato. Non può negare il nostro Autore, che sotto nome di Nazione quì debba intendersi la stessa società, perchè se il Sovrano rappresenta la società medesima, com'egli dice sul principio della conseguenza prima (n. 15.), e la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, e l'altra dall'accusato; convien dire, che la*
socie-

società stessa sarebbe divisa in due parti . Il terzo dunque , che è il Magistrato , non debbe appartenere a tal società . Ma egli nella conseguenza prima (n. 15. cit.) ha scritto : *Nessun Magistrato , che è parte di società , può con giustizia ec.* Dunque il Magistrato non è il terzo , che dee giudicare tra le due parti , come colui , che appartiene all' una delle due parti . E però il raziocinio del nostro Autore non può mai aver luogo , se non quando il Magistrato si prenda da altra società , che da quella , fra le parti della quale egli dee giudicare . Ed in tal caso anche vi nascerebbe una grave difficoltà , perchè dovrebbe esaminarsi , a chi appartener debba l' elezione di tal Magistrato , affinchè sia in tutto indifferente , e non penda inverso l' una , ovvero l' altra delle due parti . E poi non si sa capire , come il Sovrano , che rappresenta la società , non possa giudicare , e ciò possa il Magistrato . Se al capo rappresentante ciò si nega , perchè si dee concedere ad una parte del Corpo rappresentato , specialmente se il Magistrato sia costituito dal rappresentante ? E tutto ciò sia detto a solo fine , che possiate vedere , che bisogna ben pesare le parole del nostro Autore , e non ammetterle senza esame .

XIX. Vediamo ora se la terza conseguenza è ben dedotta dalle premesse dell' Autore . Egli

Tomo II.

L

dun-

dunque stabilisce , che l' atrocità delle pene se non immediatamente opposta al ben pubblico ; ed al fine medesimo d' impedire i delitti , fosse solamente inutile , anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria alle virtù benefiche , ma anche alla giustizia , ed alla natura del contratto medesimo . Tutto va bene così in astratto , e come pezzo distaccato dalle cose antecendenti ; ma io rifletto primieramente , ch' egli nè pure in questo luogo vi considera i particolari individui della società , ai quali la società è anche obbligata , siccome è legato ad essa ogni membro della medesima . E che sia così , l' Autore stesso me ne somministra la ragione : perchè se poco prima ha detto : *se non immediatamente opposta al ben pubblico* : un rigo dopo scrive : *fosse solamente inutile* ; ed io vi aggiungo : al ben pubblico , perchè così richiede la tessitura del discorso . E però se fosse una tal pena inutile *al ben pubblico* , ma utile ad un *membro* della società , dimando , sarebbe allora contraria alla giustizia , ed alla natura del contratto sociale medesimo ? Se vogliamo stare a' principii dell' Autore , dovremo quì dire quel che si è detto nella seconda conseguenza ; ma sentendo egli il contrario , perchè parla d' utilità del ben pubblico , non sarà vero , che l' obbligazione discende dal Trono fino alla Capanna , che lega egualmente il più grande , e
il

il più miserabile fra gli uomini. Ecco come non vi è connessione alcuna fra i principii, e le conseguenze, ed anzi che trovarvi coerenza di dottrina vi si osserva della contrarietà.

XX. Ciò che scrive l'autore in appresso (*) merita la stessa censura. Egli parlando della proporzione fra i delitti, e le pene, dice: *Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patiti, che necessariamente risultano della opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, de' quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta a' privati membri di essa.* Anche quì l' Autore in primo luogo vi pone i delitti, che immediatamente distruggono la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta a' privati membri che la compongono; e se la cosa fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi bramerebbe una scala geometrica corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debbole, come scrive più sotto nello stesso luogo, col rimanente, che non si vuole quì porre ad esame

L 2

alcu-

(*) §. 6. pag. 21. seg.

alcuno. In tal modo le pene più forti riguardano la società, le meno forti, anzi le più deboli, i membri particolari di essa; e pure giusta i suoi principii, *nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà, in vista del ben pubblico ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero.* Debbonsi dunque togliere questi principii, se si vuol dar luogo a queste conseguenze, perchè altrimenti non vi si troverà coerenza di dottrina. E' degno di riflessione ancora, che se ciascun non vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile della propria libertà, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo, come abbiain riferito che insegna il nostro Autore, sembra, che avrebbe dovuto in virtù di tal principio aversi più riguardo a' membri particolari, che compongono la società, che alla stessa società; perchè come insegna l'autore nello stesso luogo (*), *l'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire*; onde pare, che dandosi il primo luogo alle pene, che distruggono immediatamente la società, non possa ciò derivarsi dalle dottrine

ne

(*) Pag. II.

nè precedenti dell' Autore . Ma affinchè non mi sia creata invidia , avvertite , che io non pretendo , che le pene dovute a chi distrugge immediatamente la società , debbano essere minori delle pene di chi offende i membri particolari della medesima : no , non lo pretendo ; dico bensì , che colla tanta libertà , che si lascia a' membri particolari della società , e dal dire , che nessun membro ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico , come se questo non fosse il vincolo fondamentale della società , al quale han dovuto nell' unirsi i membri particolari aver il principal riguardo , non si somministra alcun motivo ragionevole , da potere legittimamente inferire quel che insegna l' Autore .

XXI. E' assai bello poi quel tratto di acume , che ci presenta l' Autore verso il fine del §. VI. (*), quando ci fa osservare *quella tanto meno osservata contraddizione , quanto più comune , che le pene puniscono i delitti , che han fatto nascere , preparando così gli animi de' lettori al mitigamento delle pene , che è lo scopo principale del suo trattato .* Ma come egli pruova questa così

L 3

gene-

(*) Pag. 23.

generale proposizione, la quale con un solo colpo abbatte tutta la *legislazione* penale, perchè vuole, che le pene sieno cagioni, che faccian nascere i delitti? Eccola: *Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.* Una tal ragione è una ipotesi, la quale suppone, che vi sia una grande disuguaglianza nell' offesa della società, e ciò non ostante la pena è eguale in tutti due i casi. Ma in tal supposto una simile legislazione sarebbe parto d' uno sfrenato *dispotismo*, non di chi con maturo consiglio pesa i delitti, e v' impone le pene corrispondenti. Ma se la disuguaglianza non sia di gran momento, e nella minor offesa della Società vi concorrano circostanze tali, che la rendano per le conseguenze uguale alla maggior offesa, per qual motivo la pena non debbe ordinarsi eguale in tutti due i casi? Ma lasciamo di parlar in astratto, e poniamo il caso, in cui sia punito colla stessa pena tanto colui, per la cui opera, il consiglio *dolo malo* si è concertato, che si uccida il Magistrato, o chi ha l' impero, e la potestà, quanto colui, che lascia l' esercito, e divien disertore, o che va a rifugiarsi a' nemici. Non vi è dubbio, che vi sia

mag-

maggior offesa nel primo , che nel secondo , ma nelle conseguenze il delitto del disertore , o di chi rifugge a' nemici , uguaglia il primo delitto , e talora è maggiore , come si potrebbe facilmente dimostrare , se quì fosse necessario (*) senza dir nulla , che in sì fatti casi benchè la pena in sostanza sia la stessa , come sarebbe quella di morte , tuttavolta però anche allora su la stessa pena aggravarsi , e rendersi più o meno atroce , secondo la maggiore o minor gravità del danno , che recano i delitti . Laonde la proposizion dell' Autore non debbe ammettersi così in astratto , e formarsene una massima incontrastabile , per ricavarne indi quelle conseguenze , che forse non hanno alcun fondamento di ragione per sostenersi . Per altro può sospettarsi , che l' Autore ammettendo , come vedremo , la pena di morte come necessaria in due soli casi , ch' egli stima di maggior offesa della società , con tal massima intenda di gittar le fondamenta , per appoggiar la sua pensata , ed escludere la pena di morte negli altri casi .

XXII. Nel §. Settimo (**) , dove tratta l' Au-

L 4

tore

(*) Vegg. la L. 1. e 2. D. Majestatis.

(**) Pag. 24. seg.

tore degli errori nella misura delle pene , vi ho anche le mie riflessioni da farvi . Egli scrive in primo luogo : *Le precedenti riflessioni mi danno il diritto d'asserire , che l'unica e vera misura de' delitti è il danno fatto alla nazione .* Ma se ciò si possa inferire legittimamente dalle cose antecedentemente scritte da lui , ne abbiám con fastidio parlato sopra . Scrive in oltre : *Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa , che dalla loro importanza , riguardo al ben pubblico . Se questa fosse la vera misura de' delitti , una irriverenza all' Essere de gli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi , che l'assassinio del Monarca ; la superiorità della natura essendo infinito compenso alla differenza dell' offesa .* Io molto mi maraviglio , che il nostro Autore , per provare la sua proposizione si serva d' una ragione , che da lui non si fa entrare nella misura delle pene , quale appunto è il peccato , come vedremo nel terzo errore ; ed all' incontro l' offesa fatta all' Essere degli esseri non si può considerare , secondo il suo sistema , che in qualità di peccato . Potrei anche farvi altre riflessioni sul punto della dignità della persona , la quale dignità si pospone al danno fatto alla nazione , per le troppo triste e funeste conseguenze , che indi ne derivano per la generalità della pensata ; ma io non voglio crear invidia ad alcuno ;

cuno , nè attaccar obbliquamente il chiarissimo Autore . Non lascio però di considerare , che l' Autore su questo punto eguaglia una persona , che per la dignità merita tutto il riguardo , con un vile fantaccino . Io convengo in questo con lui , che se una persona di dignità offenda la società , debba esser punita come si merita , non ostante la sua dignità ; ma dico per contrario , che l' offesa fatta alla persona di dignità , merita maggior pena , che se la stessa si facesse ad un vil uomo della plebe , ancorchè riguardo al ben pubblico l' importanza fosse eguale .

Perchè il nostro Autore è un illustre facitore di vocaboli nuovi , non saprei indovinare qual significato debba darsi alla parola *dignità* . Ma o questa riguardi l' onorevole condizione dell' uomo , o il grado d' officio , nel primo caso , perchè la dignità non può nascere , che dalle virtù civili , secondo il linguaggio dell' Autore , niuno della società si curerebbe d' acquistarle , e possederle , quando nelle pene stabilite niun riguardo se ne debba avere . Nel secondo poi mi sembra una ipotesi impossibile , che l' offesa fatta ad una persona costituita in dignità , non sia di maggior importanza riguardo al ben pubblico , che quella , che vien fatta ad un uomo vile , e di niun conto . Aggiungasi , che la persona di dignità , in qualunque senso questa si

prende

prenda , ha sempre le sue aderenze , e riscuote maggior rispetto , che un uomo vile ; e però è giusto , che sia riputato maggior delitto l' offesa del primo , che del secondo , potendo altrimenti perturbarsi lo stato tranquillo della società . Che se egli il nostro Autore intender voglia , che possa avvenire , che un uomo ordinario sia utile cotanto alla società , che la sua mancanza possa recarle un gravissimo danno , che non lo recherebbe la mancanza d' una persona di dignità ; allora dirò , che quest' uomo , per la necessità che si ha di lui , e per l' utilità , che reca alla società , più che non faccia la persona di dignità , viene ad uguagliarsi a questa , e può esigere eguale , o maggior riguardo . Se è così , dovea meglio spiegarsi l' Autore , e non dettare aforismi , che possano indurre i lettori a prendere in altro senso le sue parole con molto suo dispiacere .

XXIII. In fatti il terzo errore di quei , che pensarono , *che la gravèzza del peccato entrasse nella misura de' delitti* : (*) , può somministrare un non irragionevole sospetto , che egli quì parli giusta le massime de' Filosofi alla moda . Se
la

(*) Pag. 25.

la gravezza del peccato esternamente commesso , non entra nella scala geometrica de' delitti , dovrà egualmente punirsi il furto sacrilego , e colla stessa pena , con cui si punisce un furto semplice . Essendo così , perchè niuna religione , benchè falsa , ha lasciato di punire assai gravemente così fatti sacrilegi , e più certamente , che i semplici ladri , i quali presso alcune nazioni in certi casi non hanno avuto alcuna pena , potrebbe un *consequenziario* indi inferirne , che quest' altro aforismo così generale , sia scappato per innavvertenza dalla penna dell' Autore , perchè può servire per quelle società , che non hanno veruna religione , e che secondo gli stessi Filosofi , possono sussistere , delle quali per altro essi non ne mostreranno certamente alcuna . Più oltre non mi spiego per non crear invidia a chi che sia .

XXIV. Nè la ragione principale , che su ciò egli reca , può aver forza alcuna , se ben vi si riflette . Egli scrive . *La gravezza del peccato dipende dall' imperscrutabile malizia del cuore . Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi . Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti ?* Quì il nostro Autore non iscrive per tutte le nazioni del mondo , ma per le sole Cristiane ; e sembra ; che troppo confusamente parli di tal materia . Gli atti pura-

men.

mente interni non si puniscono nel foro umano, perchè con tali atti non si fa male nè alla società, nè ad alcun uomo: i peccati però esternamente commessi, come possono nuocere alla società, ed a' membri di lei, così possono essere più o meno gravi, ed allora la gravezza entrar debbe nella misura de' delitti, nella maniera che abbiamo detto del furto sacrilego, e del furto semplice. Anzi possono gli atti interni, quando van congiunti cogli esterni, entrar anche in tal misura. Così per le leggi Romane chi uccide un uomo senza intenzione di ucciderlo, non è omicida: e per contrario si condanna come omicida colui, che con animo di uccidere non uccide, ma solamente ferisce. Come poi si possano tali intenzioni scoprire, non è quì il luogo di trattarne. La dottrina dunque, che quì c' insegna l'autore, non si debbe ammettere senza esame. E ciò ancora si debbe dire di quello, che immediatamente aggiugne: *Potrebbero in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire.* Anche quì l' Autore, ancorchè fornito d' acume, niente pruova di ciò che intende. Iddio perdona la colpa in virtù della penitenza, e circa la pena rimette l' eterna, benchè la temporale, nel foro inter-

interno vi rimanga da soddisfarsi alcuna volta , lasciata però intatta la pena dovuta nel foro esterno , acciocchè sia data la conveniente soddisfazione alla Repubblica : e questo appartiene al Sommo Imperante , la cui potestà è da Dio , ed è ministra di lui vindicatrice , per punire chiunque commette delitti . E però quando punisce , e le pene sono giuste e meritate , benchè Iddio abbia perdonato , il Sommo Imperante non può essere in contraddizione coll' Onnipossente , siccome lo è coll' offenderlo . Questo aforismo per altro : *se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo , possono anche esserlo col punire* : questo aforismo , dico , così in astratto , merita la sua censura eziandio , almeno per questo , che potrebbe prendersi in un senso non inteso dall' Autore ; e però per meglio spiegarlo vi aggiungo , che siccome non si debbe essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo , così non si debbe esserlo col punire , cioè dando pene non meritate ed ingiuste , così che si offenda l' Ente supremo . Io accenno soltanto le cose , senza dilungarmi in altro .

XXV. Potrebbero farsi maggiori , e non disprezzabili riflessioni sopra questo trattato del nostro chiarissimo autore ; ma perchè la cosa riuscirebbe assai prolissa , ed io debbo finalmen-

te darvi il mio parere circa il punto della pena di morte, per cui sono sufficienti quelle sin qui fatte, tralascio perciò le altre, e mi restringo a quello soltanto, che Voi da me richiedete. Il nostro Autore comincia a trattar di tal punto nel §. XXVIII. (*), e sul bel principio vi pianta la sua proposizione fondamentale, che la pena di morte non è un diritto, perchè tale esser non può, e la ragione da lui assegnata per provarlo, è la seguente: *Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? non certamente quello, da cui risulta la Sovranità, e le leggi. Esse non sono, che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Che è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio d'ucciderlo? come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la Vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? E doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera. Ed*
ecco

(*) Pag. 79. segg.

etto la ragione , per cui il nostro Autore si è servito dell' ipotesi Obbesiana , ed ha lasciata tanta libertà a ciascun membro della società . Egli con tali ideati principii stabiliva i fondamenti per far abolire la pena di morte , senza riflettere , che le conseguenze , che vi ha frapposto , non aveano connessione , o coerenza alcuna con tali principii (*Ved. n. 16. 17. segg.*)

XXVI. Ma esaminiamo posatamente questo raziocinio dell' Autore . Io lodo la sua mansuetudine , degna di essere imitata da tutti , ed approvo , che quanto meno si può , si sparga l' umano sangue , quando la ragione , e la giustizia lo permettono ; ma il pretendere generalmente , che si debba in tutto bandire una tal pena , fuori di soli due casi , mi sembra , o io troppo grossamente m' inganoo , che nè la ragione , nè la giustizia possano in tutti i casi soffrirlo . Il nostro Autore parlando della proporzione fra i delitti , e le pene (*Ved. il num. 20.*) dà il primo luogo al bene della società : quì torna a metterci avanti gli occhi le minime porzioni della libertà di ciascun membro della società , senza far menzione alcuna della società , per provare così , che la pena di morte non sia un diritto . Io non intendo di ripetere con tedio quel che ho scritto sopra in più luoghi ; dico bensì , che la pena di morte sia un diritto ,

ancorchè niuno voglia patire tal pena quando la merita . Se è pena , non può certamente esser voluta , altrimenti non sarebbe pena , come vogliono i più celebri Pubblicisti . Il fine principale delle pene egli è , che si conservi l' interna pubblica sicurezza , così che non sieno disprezzate , anzi violate impunemente le leggi , e ciascun membro di tal società all' altro non cagioni nè lesione , nè ingiuria per verun modo (*Ved. il num. 12.*) . Ciascun membro adunque , unendosi in società , ha dato non la minima , ma tutta quella porzione sufficiente , e necessaria a conservare la pubblica interna sicurezza . Questo diritto si concede ad ogni Sommo Imperante , nè alcun membro può giammai violarlo , senza rompere la legge fondamentale di tal società . Or anche supposto , che i membri , in dar la porzione di lor libertà , non abbiano mai consentito alla pena di morte da darsi a ciascun di essi , han potuto però , e dovuto consentire , ed obbligarsi , che niuno di essi difenderà , ma anzi presterà il suo concorso ed ajuto contra colui , che il Sommo Imperante vorrà condannare al supplizio che si ha meritato , perchè i singoli membri considerando , che da essi dipende il non incorrere in sì fatte pene , col non commettere quei delitti , ai quali sono inflitte dalle leggi ; la considerano come cosa , che non sarà mai lo-

ro per avvenire . Ecco il diritto della pena , fondamento principale della conservazione della Società , e della sicurezza interna de' singoli membri della medesima ; onde non mi sembra di alcun momento ciò che vi aggiugne l' Autore scrivendo (*) : *E se ciò fu fatto , come si accorda un tal principio coll' altro , che l' uomo non è padrone di uccidersi ?* Perchè si risponde , che non è padrone di uccidersi da se stesso , ma non già , che altri l' uccida , quando lo meriti . Nè per questo , che egli ha consentito , che possa il Sommo Imperante condannarlo a morte , se trasgredisce la legge , che impone tal pena , indi si può legittimamente inferire , che egli è padrone di uccidersi , o che egli stesso si uccida ; perchè tal' uccisione non è volontaria , come pena che ella è , ma la sopporta , benchè di mala voglia . Così il Cittadino atto all' armi , può , ove le leggi della società non l' esentino , esser obbligato a combattere dal Sommo Imperante : e pure in tal caso si espone al certo pericolo di esser posto a morte , e la soffre . Di più il soldato di sentinella non dee mai lasciar il suo posto , ma è obbligato a restar ivi , benchè ne sia

Tomo II.

M

uc-

(*) *Pag. 80.*

ucciso, e non abbandonarlo ; ed allora egli certamente non si uccide , ma soffre la morte in virtù delle leggi militari.

XXVII. Rifletto inoltre , che il nostro Autore scrive nello stesso luogo (*): *E' una guerra della nazione con un cittadino , perchè giudica necessaria , o utile la distruzione del suo essere .* Indi più sotto aggiugne : *la morte di qualche cittadino divien dunque necessaria , quando la nazione ricupera o perde la sua libertà , o nel tempo dell' anarchia , quando i disordini stessi tengon luogo di leggi .* In questi casi adunque la pena di morte è necessaria : ma secondo i suoi principii non si ha diritto di darla , perchè niuno ha voluto agli altri uomini lasciar l' arbitrio di ucciderlo , e perciò in tali casi la chiama guerra della nazione con un cittadino , equivocando così colla parola *guerra* , come se non fosse una vera pena , simile in tutto alle altre , ma bensì da reputarsi come guerra , e prenderne da questa interamente la norma . Io però gli domando : Ma questa guerra è ella giusta ? No certamente . Qual giustizia vi può essere in far guerra , non dubbiosa ed incerta , ma sicura ; ma guerra di
tut-

(*) Cit. pag. 80.

tutta la nazione contra un solo Cittadino , per ucciderlo a man salva , con un Cittadino poi inerme e prigionie , che si è unito in società con questa legge ; e con questo patto , ch' egli si privava della minima porzione della propria libertà , per godersene tranquillo la restante maggior parte ? Ma ciò non piacerà al nostro Autore , perchè pretenderà esser giusta una tal guerra . Dunque dirò io , che la nazione ha diritto di farla , e di uccidere un Cittadino , se giustamente può fare una tal guerra : perchè dove non vi è diritto , non vi può esser giustizia . Per altro il nostro Autore in questa materia va filosofando con parole di nuova invenzione , e diritto e giustizia significheranno altro nel nuovo suo vocabolario . (*Ved. il n. 14.*)

XXVIII. Aggiungasi a tutto questo , che il nostro Autore più sotto (*) , come vedremo , sostituisce alla pena di morte la totale e perpetua perdita della propria libertà ; e questa pena , secondo lui , non solo basta per rimuovere gli uomini da' delitti , ma vale più che la pena di morte , perchè si vede il delinquente *fra i ceppi o le catene , sotto il bastone , sotto il giogo ,*

M 2 in

(*) Pag. 8.

in una gabbia di ferro , e il disperato non finisce i suoi mali , ma li comincia . Or io domando all' Autore : qual diritto ha il Sommo Imperante d' imporre una tal pena ? Forse () quello , da cui risulta la Sovranità , e le leggi ? Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno : esse rappresentano la volontà generale , che è l' aggregato delle particolari . Chi è mai colui , che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio di ridurlo a perdere totalmente , e perpetuamente la propria libertà ? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno , vi può essere quello del massimo , di vedersi fra i ceppi o le catene , sotto il bastone , sotto il giogo , in una gabbia di ferro senza finir mai , fin che vive , questi mali , ma in ogni giorno vederli cominciar sempre ? Se dunque nella volontà particolare di ciascun membro della società , non vi è stato mai questo consenso , di doversi soggettare ad una totale e perpetua perdita della propria libertà , come l' aggregato di queste particolari volontà , o sia la somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno , le quali rappresentano la volontà gene-*

(*) Pag. 79. seg.

generale , avrà il diritto d'imporre una pena più crudele di quella di morte ? In questo raziocinio non vi è nulla del mio : tutto è del nostro Autore . Se questo egli dice ch'è falso , io dirò che il suo è dello stesso carato . Io però , che la sento altrimenti , ritorno al mio argomento , e rifletto soltanto per non dir altro , che egli non ha ben avvertito , che ciascun granello di polvere da fuoco non ha forza alcuna , ma l'aggregato di sì fatti granelli distrugge e rovina le fortezze , e le più ben munite Città . Ma lasciamo tal materia a' Pubblicisti .

XXIX. In oltre che la pena di morte sia un diritto si dimostra co' principii del nostro Autore . Egli vuole , che i primi uomini si unirono in società , stanchi di vivere in un continuo stato di guerra , e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla (*n. 5.*) . Vuole ancora , che nel Sovrano il diritto di punire i delitti , sia fondato sulla necessità di difendere il deposito della pubblica salute dalle usurpazioni particolari (*n. 13.*) . Ciò posto , non può negarsi , che i primi uomini si sono uniti in società principalmente per mettere in salvo la propria esistenza , o sia la vita naturale , e che la pubblica salute consiste specialmente in conservar illesa una tale esistenza dalle usurpazioni particolari . Ciascun membro dunque , onde è com-

posta la società, o sia ciascun individuo, siccome per questo principal fine si unisce in società, così coll'atto dell'unione si obbliga a conservar illesa l'esistenza degli altri membri, e ad esserne mallevadore, se non vogliamo la società ridurre ad una vera anarchia (n. 12.). E ciò con tanto maggior ragione, quanto che il fondamento della società è l'esistenza degli individui che la compongono, senza la quale non vi può esser società alcuna; e per conseguenza il delitto dell'omicidio appensato, e con malizia eseguito, se non distrugge di fatto la società, nondimeno tende senza dubbio alcuno alla distruzione della medesima. Dall'obbligazione poi de' singoli individui nasce indubitabilmente il diritto nel Sovrano, che rappresenta la società, di punire un tal misfatto. E perchè la pena debbe essere proporzionata al delitto, non si fa ingiuria al delinquente, se sia distrutta la sua esistenza, siccome egli ha distrutto quella degli altri, e che sia tolto dalla società colui, che colla morte ha tolto un altro membro alla medesima. E questa è appunto la pena del talione, la quale benchè non possa, nè debba sempre eseguirsi in tutti i casi, nel nostro però non solo è fondata sulla natural ragione, ed è proporzionata al delitto, ma in oltre è la più adattata a frenare la genia crudele degli omicidi,

cida , distruggitrice di quegl' individui , i quali per questo principal fine si sono uniti in società , che sotto l' ombra della somma potestà , che dee difendere il deposito della pubblica salute , possa essere conservata illesa la loro esistenza . Tutto ciò non può negare il nostro Autore ; perchè secondo lui nella scala de' disordini il *primo grado consiste in quelli , che distruggono immediatamente la società* , come in fatti è quello dell' omicidio appensato con malizia , il quale certamente , con distruggere l' esistenza de' membri , non altro intende , che distruggere la società .

XXX. E più chiaramente sviluppando gli stessi principii , rifletto , che per legge di natura ogni individuo ha tale diritto di conservare la propria esistenza , che può giustamente distruggere l' esistenza di colui , che a lui vuole ingiustamente torla . Or questo diritto , che ha ciascun individuo , in virtù del patto sociale , si comunica al Sommo Imperante , benchè lo stesso individuo ha tale diritto di conservare la propria esistenza , che può giustamente distruggere l' esistenza di colui , che a lui vuole ingiustamente torla . Or questo diritto , che ha ciascun individuo , in virtù del patto sociale , si comunica al Sommo Imperante , benchè lo stesso individuo in se lo ritenga , e non se ne privi , per quei

casi soltanto, ne' quali l' assalitore gli vuol torre la vita , nè vi è altro scampo , onde poter ciò impedire . Laonde avendo il Sommo Imperante lo stesso diritto , che ha ciascun membro , per conservare la propria esistenza , siccome ogni individuo in tal caso può distruggere l' altrui , quando l' assalitore gli vuol distruggere la propria esistenza ; così il Sommo Imperante , in cui sono concentrati i singoli diritti de' membri sociali , ha il diritto d' imporre la pena di morte contra chi ardisca con appensati , e maliziosi omicidii torre la vita ad alcun membro della società . Altrimenti , perchè non può il Sommo Imperante in altra maniera farne alcun uso , gli sarebbe interamente inutile la comunicazione de' singoli diritti de' membri della società , nè questi alcun vantaggio riporterebbero dalla sociale unione , se un tal diritto si neghi al Sommo Imperante . La pena di morte dunque è un diritto per li casi degli omicidii premeditati , ed eseguiti con malizia , senza dilungarmi più oltre a discorrere degli altri misfatti , cui dalle leggi vien imposta la pena di morte .

XXXI. La pena di morte adunque può essere , ed è un diritto ; ma di più , in molti casi , se non sempre , è utile e necessaria , e quando ciò sia dimostrato , il nostro Autore non avrà vinto la causa dell' Umanità , com' egli dice . Egli
per

per provare , che non sia necessaria , pone in primo luogo l' esempio de' Romani ; ma questi avevano la pena di morte , ed in particolare vi era quella della forca , o sia dell' *arbores infelice* , che avrebbe sofferto Orazio per l' uccisione della sua propria sorella , se l' ammirazione del suo gran valore non ne l' avesse liberato . Contra i falsi testimonii vi era la pena di morte , col gittare il reo *e saxo tarpejo* . Vi era anche quella , ma più atroce , contra de' parricidi , e se ne fa menzione nelle dodici Tavole . Onde non saprei come possa egli farvi appoggio alcuno sull' esempio de' Romani ; se pure egli non pensi più di quel che scrive , e non intenda , che il giudizio di tali delitti apparteneva al popolo , al che certamente inclina il suo sistema . L' esempio poi dell' Imperatrice di Moscovia Elisabetta , non è di peso alcuno in tal materia . Ragioni particolari politiche han potuto determinarla a regolarsi in tal forma , o la costituzione di quel governo esigeva così in quel tempo . La Siberia ancora ha potuto aver bisogno di sì fatti uomini , privi della loro totale e perpetua libertà . Anche i Portoghesi , mentre erano intenti alla conquista de' Paesi dell' Indie , mandavano i condannati a morte in quella regione . E così per consiglio di Cristoforo Colombo fecero Ferdinando ed Isabella , dopo la scoperta dell' America ,

ben-

benchè con esito infelice (*) : il che però non è così facile ad eseguirsi presso le altre nazioni. Ma questa non è causa da guadagnarsi per via di esempi, i quali certamente la farebbero perdere al nostro Autore.

XXXII. Vegniamo dunque alle ragioni filosofiche. L' argomento principale, di cui egli si serve, per provare la sua opinione, egli è (**): *Non è l' intensione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione*: e su tal argomento spiega la sua Filosofia, esagerando quanto meglio può la materia, che ha per le mani. Io convengo con lui, che la durata delle pene, che vuole sostituite a quella di morte, fa talora spesse impressioni sull' animo di taluno, che di continuo ne sia spettatore; ma nego, che le faccia così come quella della pena di morte, per l' effetto, che ne bramano le leggi, e che questa facilmente si cancelli. Se s'interroga ciascuno di coloro, che sono stati presenti

a ta-

(*) Vegg. Gio: Pietro Maffei Ist. dell' Indie Orient. tradot. da M. Francesco Serdonati l. 2. p. m. 51; e lib. XI. p. m. 348. Storia d' America di Robertson tom. I. pag. 157. Ediz. Venet. 1778.

(**) Pag. 82.

a tali funeste tragedie, nelle quali per mano del carnefice vien tolta la vita a quei malfattori, che si hanno meritata questa pena, tutti confesseranno, che l'impressione fu così forte, che n'è rimasta indelebile nella loro mente, e che spesso rammemorandosene, posson dire con maggior ragione: *Io stesso sarò ridotto a soffrire una pena così crudele, se commetterò simili misfatti (*)*.

La vita è troppo amabile all'uomo, e l'unione dell'anima al corpo è troppo intima, e tenace; e la divisione, naturalmente parlando, non

(*) Il dotto erudito Ch. Autore del Supplemento al Dizionario del Moreri, parlando dell'opera del Marchese Beccaria, riflette su questo punto con miglior ragione nella pag. 62. tom. 1. *Crede in oltre il Marchese Beccaria, che ad un'anima risoluta debba essere un ostacolo insormontabile quel riflettere: Se io commetterò il tal delitto, perderò per tutto il tempo della mia vita la mia libertà, essendo condannato ad una continua miseria; e conta per nulla quell'altra riflessione: Se io darò in questo eccesso, finirò di vivere; perderò quant'ho di bene in questo mondo; le mie sostanze saran confiscate; nudi e desolati rimarranno i miei figliuoli; passerà la mia consorte fra gli amplessi di un altro marito, e forse ancora del mio rivale; addio congiunti; addio amici, mentre io nel più bel fiore della mia età, vergognoso spettacolo*

non è così facile a soffrirsi , come ce la dipingiamo filosofando , se una passione troppo forte , la pazzia , o la disperazione non ce la rappresenti meno dura .

XXXIII. Mi fa poi maraviglia , che il nostro Autore , difendendo la causa dell' umanità , non lasci di scrivere quel che abbiamo accennato avanti §. 28. : *Chi dicesse , che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte , e perciò egualmente crudele ; io risponderò che sommando tutti i movimenti (momenti de' leggersi) infelici della schiavitù , lo sarà anche di più .* Fermiamoci quì . Qual crudeltà è mai questa dell' Autore , Avvocato dell' umanità , che mentre vuol mitigare le pene a' malfattori , ne procura loro le più crudeli ? E più crudeli certamente si debbono stimare , perchè Bajazet vinto dal Tartaro Themirlano , o sia Tamerlano , che lo chiuse in una gabbia di ferro , non potendo ciò soffrire , si percosse il capo così fortemente nelle ferrate di quella ,
che

tacolo alla mia patria , andrò a lasciar miseramente la vita sotto i calci d' un carnefice . Decida chi ha fior di senno qual di queste due riflessioni possa aver più forza sullo spirito umano , quanto si voglia risoluto . Fin quì Ermenegildo Personè .

che ne morì dopo otto mesi di prigionia , come narrano alcuni storici . E se è vero ciò che si narra delle onte , ed ingiurie fatte da Tamerlano a Bajazet , ed alla sua moglie eziandio , crescerà al maggior segno la crudeltà della pena . Che se opponga il nostro Autore , che non tutti sono Bajazet , nè le onte , che egli e la moglie soffrirono , entrar debbono nelle pene , che sostituisce a quella di morte , gli risponderò , che nelle sue pene vi entra il bastone , vi entra il giogo perpetuo , e tutte quelle umiliazioni vi entrano , che vanno inseparabilmente unite colla perpetua schiavitù ; e queste dolorose circostanze sono sufficientissime in molti di tali infelici , e specialmente in coloro , che stimano assai più ignominiose tali servitù , che la morte , a produrre quelli effetti , che furono in Bajazet prodotti dalle sue ; e di questo non ne mancano degli esempi , che si tralasciano per non rendere più prolissa questa lettera . E' vero , per non dissimular nulla , che l' Autore dopo le riferite parole , quasi pentendosi di ciò che avea scritto avanti come cosa , che gli potea giustamente essere opposta , immediatamente aggiugne : *Ma questi sono stesi sopra tutta la vita , e quella esercita tutta la sua forza in un momento : ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù , che spaventa più chi la vede , che chi la soffre , perchè*

*chè il primo considera tutta la somma de' momentii infelici, ed il secondo è dall'infelicità del momento presente distratto dalla futura. Ma se a queste riflessioni dell' Autore, che la pena di schiavitù spaventa più chi la vede, che chi la soffre, si rispondesse, che molto più spaventa chi la soffre, che chi la vede, che direbbe il nostro Autore? Il reo non così facilmente si può dall'infelicità del momento presente distrarre dalla futura, come chi la vede; perchè appunto quegli soffre, e soffre in ogni momento, e questi nulla soffrendo, e distratto dagli affari, da' piaceri, e da mille altri oggetti, che occorrono nella vita, non può certo considerar tutta la somma de' momentii infelici, come la considera il reo, obbligato dalla stessa infelicità ad averli sempre presenti, e colla riflessione di dover ciò soffrire insinochè vive; e ciò con tanto maggior ragione, quanto che chi la vede non istà già di continuo come legato al fianco dell' infelice, che pena. Mi lusingo che il nostro Autore non disprezzerebbe queste riflessioni, se gli fossero comunicate, siccome certamente non le disprezzerebbe Voi, che giudicate con indifferenza. Ma se persistesse nella sua opinione, patteggiamola: e tanto vaglia il suo *sì*, quanto il mio *no*.*

XXXIV. Quel che ho detto su tal punto non è mica mio sentimento, perchè le mie riflessioni

servo-

servono per far conoscere , che essendo la pena di schiavitù , secondo la descrive il nostro Autore , o maggiore , o eguale a quella di morte , la sua pensata non può , nè debbe aver luogo , giusta il suo sistema . Perchè io sono d' opinione , che la pena di schiavitù non giugnerà mai a produrre quegli effetti , che può produrre la pena di morte , per lo fine , che hanno avuto i legislatori , e le leggi in prescriverla per alcuni delitti . E però dovendo fare , e facendo realmente questa pena maggior impressione ne' petti umani , che la perpetua schiavitù , sarà questa di minor freno a' membri della società ; e i delitti anzichè esser rari , si vedrebbe il loro numero vie più andar crescendo di giorno in giorno , se la pena di morte fosse in tutto bandita . Il nostro Autore volendo in tutt' i modi vincere la causa , lasciate da parte le ragioni filosofiche , delle quali conosce bene di non potersi fidare , veste il personaggio di declamatore , e si accigne a muovere la compassione nel cuore umano con un pezzo di declamazione studiata molto bene . Io all' incontro conosco la mia insufficienza in tal genere di dire ; ma ciò non ostante , mi sforzerò quanto posso , e mi varrò di quelle stesse ricchezze , di cui egli abbonda .

XXXV. Dirò dunque ciò che fa un ladro , o un assassino , il quale è sicuro di non esser con-

dan-

dannato alla pena di morte (*) : *Quali sono queste leggi, che io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo, che gli cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, che egli non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati di visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni: attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero, e felice per qualche tempo co' frutti del mio coraggio, e della mia industria. Verrà forse il giorno del dolore, e del pentimento, in cui mi vedrò condannato ad una perpetua schiavitù: ma non morirò. Mille sono le vie da scapparne, e quando meno si pensa, si recupera la libertà. Allora calcando le vestigia di prima, Re d'un picciol numero correggerò di nuovo gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire, e palpitare alla presenza di colui, che*
con

(*) Pag. 85. seg.

con insultante fasto posponevano a' loro cavalli, a' loro cani. Ecco il linguaggio di chi è sicuro, che per lui non vi è pena di morte. Che se mi opponete, che questo è un pezzo di Romanzo, io son d'accordo; ma non è mio, bensì del nostro Autore, toltone quello, ch'egli intende della forca, e della ruota, con avervi io sostituito la pena della perpetua schiavitù (*). Amico, la speranza, che è la consolazione degl'infelici, non gli abbandona certamente nelle du-

Tomo II.

N

rez-

(*) Io ho chiamato un pezzo di Romanzo la parlata che fa chi non è condannato alla pena di morte, avendo riguardo alla declamazione studiata del nostro Autore, colla quale, non già colle ragioni, egli vuol guadagnar la causa. Del rimanente la parlata da me sostituita è tanto più naturale, quanto che un simile pensiero è nato ancora nella mente del lodato Chiaris. Autore del Supplemento al Dizionario Istoric del Moreri tom. I. pag. 61. seg. ancorchè io abbia scritto questa lettera, prima che leggesti una tal' Opera. Scrive dunque così: *Ma che importa? la vita, che è pure il maggior di tutti i beni della terra, è già al coverto; e finchè vi è vita, non manca mai la speranza, se non di altro, di uno scampo, che potrà un dì offrirmi la fortuna amica; le galee, le prigioni son piene di uomini, che cantano, e danzano quanto sgnun altro, che goda una perfetta libertà; nè per avventura saran*

così

rezze della perpetua schiavitù , che li premè , e potrei contarvene molti , che l' han terminata prima di morire , o per ingegnosa industria , o per inopinati casi . Quel che fecero gli Schiavi Turchi nelle galere , che stavano nella Sicilia , negli scorsi anni , ne sono un chiaro incontrastabile argomento . Alla declamazione aggiugne immediatamente l'Autore dicendo (*): *Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato , che abusa di tutto , e presentandogli un facile pentimento , ed una quasi certezza di eterna felicità , diminuisce di molto l' orrore di quell' ultima tragedia .* Ma che ha che fare quì la Religione ? Non è da Filosofo il ricorrere a simili motivi , e riscuoterne , anzi che lode , derisione , e cachinni . Non si guadagnano le cause presso i moderni Filosofi con sì fatti argomenti , ma bensì con quei , che somministra la sola ragione , ancorchè le più volte non sia retta . Per altro ai ladri ed assassini non vengono in mente somiglianti pensieri nell' esercizio del loro infame ,
e cru-

così cattive , come altri le dipinge , da che giornalmente vediamo , che infiniti di coloro , che n' escono , tornano a fare quanto umanamente si può , per ritornarvi il più presto , che sia possibile .

(*) Pag. 86.

è crudele mestiere . Si faranno bensì loro presenti in tempo , in cui sarà loro intimata la sentenza di morte , ed allora se si pentano da vero , ed accettino come giusta la pena di morte da essi meritata , non abuseranno della Religione , ma ne faranno un ottimo uso . E questo è un assai buon vantaggio , che cagiona la pena di morte . Per contrario il condannato a perpetua e totale schiavitù , come sicuro che è di non essere condannato a morte , a tutt' altro penserà , che a questo , persistendo nella rea sua contumacia ; e di continuo mediterà , e macchinerà le maniere , come poter uscire dalla sua misera infelicità .

XXXVI. Or vediamo se è utile la pena di morte . Il nostro Autore pretende di no , per l' esempio d' atrocità , che dà agli uomini (*). Ma quali sieno le ragioni evidenti per dimostrare questa da lui creduta verità , io non lo so vedere , e mi lusingo , che gli altri ancora non le troveranno . Prima però di farvi ciò toccar con mano , mi convien fare una riflessione . L' Autore avea detto avanti (**): *E' la guerra*
N 2 *della*

(*) Pag. 56. seg.

(**) Pag. 80.

della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere. Dalle quali parole si ricava con evidenza, che la necessità, o utilità, dee riguardare la nazione, o sia la società, non già i singoli membri, che la compongono. Or l'Autore si è dimentico della società, e considera l'utilità non di quella, ma soltanto de' membri. E come pruova la sua proposizione? Io prendo da lui licenza, e mi perdoni, per dirgli, che egli fa uso di argomenti, atti soltanto a muovere la compassione ne' petti delle femminelle, e non discorre da Filosofo. Dice: (*) *Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini, non dovrebbero aumentare il fero esempio ecc.* Ma se la guerra è giusta, perchè necessaria; e se tal necessità fa giustamente spargere il sangue umano, perchè non sarà giusto questo spargimento nel punire i delinquenti, quando in molti casi è ciò necessario? Soggiugne (**): *Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà;*

(*) Pag. 86. seg.

(**) Pag. 87.

rà; che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Che Filosofia è mai questa? le leggi, che puniscono con pena di morte i ladroni, e gli assassini, commettono esse medesime un omicidio, ed ordinano un pubblico assassinio? Ma la ragione di questo suo pensare qual'è ella mai? *Ipsè dixit*. Mi perdoni il dotto Autore. Dovea egli prima dimostrare l'ingiustizia di tali leggi, e poi condannarle, come ree d'omicidio, e di pubblico assassinio. Nè opponga, che appunto perchè i membri della società con tali paralogismi parlano di tal pena, per questo si dee dire, che è inutile; perciocchè questi paralogismi posson farsi da' pubblici ladroni, ed assassini, non già da chi li vede puniti come si meritano; perchè questi diranno certamente: *Ben loro stà questa pena*. L'indignazione dunque, e il disprezzo, con cui si guardano i carnefici, dobbiam noi tenere per prova convincente, che la pena di morte è inutile? E questa indignazione, e questo disprezzo sono gli stessi e dello stesso peso in ogni nazione, e presso di tutti, ed hanno origine da quella cagione, che pensa il Chiar. Autore? Non così la pensano i veri uomini savii, e i veri Filosofi.

XXXVII. Nè di miglior carato è ciò che se-

gue a dire l'Autore su tal punto (*): *Quali sieno le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre*, con tutto il rimanente, che egli va dicendo. Ma in tutto il suo discorso io non vi so vedere la pruova, che sia inutile la pena di morte. Perciocchè se l'utile, e l'inutile dipende dal piacere, e dal dispiacere de' membri della società, non vi sarà giammai alcuna legge utile penale, perchè queste o sieno gravi, o leggiere, non piaceranno mai ad alcuno, appunto perchè la pena dispiace sempre a tutti. L'utile dunque e l'inutile in tal materia dee riguardare la società, ed esaminarsi, se le leggi rechino, o no, vantaggio alla medesima, in quanto che giovano, o non giovano all'interna sicurezza de' Cittadini, così che possan vivere quieti e tranquilli, senza ricevere l'un membro di tal società dall'altro veruna ingiuria o lesione. Se per questo verso si riguardino le leggi, come pur conviene, si troverà facilmente, che la pena di morte può esser utile in molti casi, siccome in fatti lo è. Perchè siccome la guerra, riguardata come un mezzo per aver l'esterna sicurezza, può
in

(*) Cit. pag. 87.

in molti casi esser necessaria ed utile, così la pena di morte può esser necessaria ed utile, come quella, che frena potentemente ciascun membro della società, a non commettere quei misfatti, cui dalla legge stà imposta la pena di morte: e tutto ciò in grazia della sicurezza interna, la quale non dee stimarsi di minor pregio dell' esterna; perchè questa niente gioverebbe, se non vi fosse anche l' interna; siccome nulla gioverebbe a' Cittadini il non avere nemici esterni, se poi nella propria Città non avessero sicurezza alcuna fra loro. A tutto questo dovea badare il nostro Autore, e non già mettere in bocca agli uomini ciò che dai Savii, e dai veri Filosofi non si dirà giammai. Ma non è maraviglia, perchè egli conchiude il suo discorso dicendo (*): *Gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più d' ogn' altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto, non esser la vita propria in potestà d' alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l' Universo*: le quali parole sono una conseguenza, dei falsi principii, dai quali deriva, perchè la necessità non ha luogo soltanto nei due casi da lui

N. 4.

sta-

(*) Cit. pag. 87.

stabiliti, ma in molti altri ancora . Laonde posta la necessità della pena negli altri casi , ne nasce indi da se stessa l'utilità di sì fatte leggi .

XXXVIII. Queste sono le mie riflessioni sopra il trattato del celebre Autore per quel che riguarda la pena di morte, e dovrei quì far punto, per non tediarvi con una lettera così prolissa, come questa è riuscita . Ma permettetemi, che io faccia alcune altre riflessioni , per quel che tocca la nostra Religione su tal pena , per togliere di mezzo qualche equivoco , confondendo lo spirito di mansuetudine, che vuole dai particolari fedeli la vera religione , la cui legge è tutta di carità , e di amore, con quello , che debbono eseguire i Sommi Imperanti , e i loro ministri, per lo bene della repubblica , e dei membri che la compongono . Il nostro Autore parla da Filosofo , ed io seguendo le sue pedate , ho fatto le mie riflessioni finora . Adesso bisogna parlar con altro linguaggio , ma brevemente ; e vedere , se la nostra Religione permette , o condanna la pena di morte o nelle leggi , o ne' ministri, che ne sono gli esecutori . Egli scrivendo contra l'accusatore (*), suppone , che la
pena

(*) Nell' Opera suddetta pag. 238. seg.

pena di morte fu decretata da Dio soltanto al Popolo Ebreo , e aggiugne dopo , che *la sola causa criminale , giudicata da Cristo Redentor nostro , non finì già colla lapidazione , ecc.* Io niente entrando ne' sentimenti dell' accusatore , o del nostro Autore , soltanto rifletto , che non al solo Popolo Ebreo , che allora non vi era affatto , ma per tutti gli uomini disse Iddio a Noè (*) : *Chiunque spargerà il sangue dell' uomo , il sangue di lui sarà sparso.* E ciò vien replicato nel nuovo Testamento (**): *Tutti quelli , che daranno di mano alla spada , di spada periranno ;* e dicendo così , ci dà ad intendere , che sono degni di morte gli omicidi ne' casi , ne' quali le leggi li condannano a tal pena . Così ancora l' Apostolo (***) : *Ogn' anima sia soggetta alla potestà superiore : imperocchè non è potestà , se non da Dio ; e quelle che sono , sono da Dio ordinate Imperocchè ella è ministra di Dio per te per lo bene . Che se fai del male , temi ; con ciò sia che non indarno porta la spada . Perciocchè è ministra di Dio vendicatrice , per punire chiunque fa male : che è quanto dire , che il Sommo Imperante , il qua-*

(*) Gen. Cap. 9. v. 6.

(**) Matth. 26. v. 52.

(***) Ad Rom. Cap. 13. v. 1. & 4.

quale è Ministro di Dio , può , e dee servirsi della spada , quando il malfattore meriti tal pena . So che l' Autore può oppormi , che il passo del Genesi non è un precetto : non lo sia , e ciò dico per compiacergli solamente ; ma non potrà egli negare , che con quel passo si prova bene , che gli omicidi meritano la pena di morte in quei casi , in cui le leggi a quella li condannano : il che basta al mio intento , non volendo per amore della brevità , entrare in una discussione , in cui mi lusingo di potervi riuscire . L' altra riflessione del nostro Autore , che Gesù Cristo non condannò l' adultera ad esser lapidata , niente fa al nostro proposito . Se si legge il Vangelo , si troverà , aver detto più volte il Nostro Redentore , che egli non era venuto a giudicare , ma ad esser giudicato ; e che Dio non mandò il suo figliuolo per giudicare il Mondo , ma perchè il Mondo per esso si salvasse , ancorchè avesse potuto farlo , per la potestà , che ne avea . Anzi richiesto Cristo da un certo uomo , che ordinasse al suo fratello , che seco dividesse l' eredità , gli rispose : O uomo , chi mi ha costituito giudice , o divisore sopra di voi ? (*) .

E pe-

(*) *Luc. XII. 13. 14.*

È però non è maraviglia, che Cristo non esercitando l'ufficio di giudice, non condannasse alla pena dovutale quell'adultera, benchè condannasse il peccato di lei con dirle: va, e in avvenire non voler già peccar più. Forse ancora le circostanze del fatto meglio note a Cristo, che agli Ebrei, eranò tali, che diminuivano il reato, e per conseguenza la pena. Da queste brevi riflessioni si ricava evidentemente, che in niun modo la S. Scrittura condanna la pena di morte, ma anzi la comanda, o almeno la permette, quando è data secondo le leggi.


XXXIX. Io lodo l'Autore, che inclina all'umanità, e lo lodo ancora, perchè quanto egli va insegnando su tal punto, può servire a meglio ponderare, ed esaminare i delitti con attenzione, la maggiore che possa darsi, quando si trattasse della condanna alla pena di morte; ma non so lodarlo, quando restringe la necessità di tal pena a due soli casi, siccome abbiám osservato di sopra (num. 27.). Questo è troppo ristretto, e se l'Autore vuole stare rigorosamente a' suoi stessi principii, ed alle sue dottrine, dee confessare, che vi sono altri casi, fuori de' due da lui stabiliti, ne' quali la pena di morte è onninamente necessaria, e per conseguenza utile; perchè utile è certamente, e grandemente utile ad eseguirsi, ciò che è necessario

ad

ad eseguirsi, non potendo non ridondare in vantaggio della società, se si pone in esecuzione ciò che la necessità richiede, per evitare quei mali, e disordini, che altrimenti indi ne seguirebbero: ed all'incontro non è poco l'utile, quando in una società si evita tutto quello, che inquieta, e danneggia i membri, che la compongono. Noi veggiamo in questi tempi (in cui sembra, che si voglia far pruova, se in pratica riesca ciò che vuole il nostro Autore) crescere in ogni giorno il numero de' latrocinii, e degli assassinamenti nelle pubbliche strade, anche vicino alle più popolate, e ben munite Città, e ciò accadere per modo, che non si trova miglior maniera, onde sfuggire il funesto incontro, che coll' accompagnamento di soldati di cavalleria, il che da pochi può eseguirsi. Veggiamo ancora crescere il numero degli omicidii, e questi non nelle sole risse, ma in altri casi più crudeli ancora. Ma ciò donde mai ha la sua origine? Se la pena di morte si vedesse un poco più eseguita per questi pubblici ed atroci malfattori, certamente il male cesserebbe nella maggior parte, e forse in tutto. La certezza di non poter esser condannati a morte, rende audace sì fatta genia di ladroni, e malfattori, e dalla loro bocca esce spesso la voce della loro sicurezza, con dire: *Che male vi può essere? la galera in vita?*

vita? ci basta, che non possiamo esser condannati a morte. Se il dotto nostro Autore viaggiasse, e patisse, il che non gli desidero, somiglianti disgrazie, son sicuro, che a' due casi, in cui ammette la pena di morte, vi aggiugnerebbe anche il terzo, che è quello de' pubblici ladroni, ed assassini. Non discorro su gli altri, perchè troppo sarei prolisso. Ecco Amico, le mie riflessioni. Compatite il tedio, e servitevene, se le troverete ragionevoli. Ma non pubblicate la mia lettera, perchè io non son uomo da intrigarmi in tali questioni. Statevi bene, e son tutto vostro.





SUPPLICA APOLOGETICA

A. S. M. I. R. A.

DEL SIG.

DI SONNENFELS

CONSIGLIERE DI REGGENZA D' AUSTRIA,

E PROFESSORE DI POLITICA.

DEgnossi la MAESTA' VOSTRA I. R. A. con Decreto de' 22. Agosto 1775. ordinarmi, che in avvenire ne' miei insegnamenti più trattar non dovessi della Tortura, e della pena di morte. Per ragione del mio impiego, come per inclinazione del mio cuore, mi sono sempre fatto un inviolabil dovere di prestare un' ossequiosa ubbidienza alle Leggi; ed è Legge per me ogni decreto, che porta in fronte il sacro Nome di V. M.

Ma questa ubbidienza, di cui e dalla Cattedra, e ne' miei scritti ho sempre parlato col più

Vi

vivo zelo , cui ho sempre inculcata a' miei uditori , facendo loro scorgere in essa il fondamento della socievole rettitudine , e che esigo da loro come un carattere distintivo della Scuola di Sonnenfels ; quest' ubbidienza , dissi , non toglie in alcun modo la libertà di fare innanzi al Trono della M. V. una rispettosà rappresentanza , cui molte ragioni giustificano .

Il supremo Decreto non solo contiene un ordine , che mi s' ingiunge , ma eziandio mi rimprovera un' appostami disubbidienza , e una asserzione non solo insussistente , ma ben anche pericolosa ; rimprovero , a cui sarei stato ben più sensibile , se meritato l' avessi .

Le parole del Decreto , su le quali debbo principalmente giustificarmi , son queste . = “ Ci è
 „ pervenuto , che tuttavia s' insegnano , e si
 „ stampano alcune asserzioni di Politica , le qua-
 „ li alle promulgate Sovrane Leggi direttamen-
 „ te s' oppongono , e sono in se stesse peri-
 „ colose . Tali sono , a cagion d' esempio ,
 „ quelle proposizioni , nelle quali si rigetta la
 „ Tortura , ed altre , in cui tutte le pene di
 „ Morte , contro ogni divina ed umana Legge ,
 „ si disapprovano ; proposizioni già alcuni anni
 „ addietro disapprovate e ritrattate „ . =

Io pertanto , secondo queste parole , ho arris-
 chiate .

I. Proposizioni , che direttamente oppongonsi alle promulgate Leggi Sovrane .

II. Proposizioni , che in se stesse sono pericolose .

III. Ho disapprovata la Tortura , ed ogni pena di Morte , contro tutte le divine , ed umane Leggi .

IV. E ciò ho fatto , sebbene tali proposizioni sieno state già alcuni anni addietro disapprovate e ritrattate .

Non può essermi indifferente il comparire agli occhi della M. V. qual suddito restio alle Leggi , e quale sconsiderato maestro ; nè indifferente può essermi il comparir tale presso la posterità , la quale , mentre contemplerà con maraviglia l' epoca del Governo TERESIANO , e fra gli altri illustri avvenimenti ammirerà l' avanzamento delle Scienze , e del Buon-Gusto , volgerà forse ancora lo sguardo sopra di coloro , che le servono di stromento per sì felici cangiamenti . Porto speranza d'esser io pure annoverato fra questi ; e non dissimulo il vivo mio desiderio di poter tramandare il mio nome senza rimprovero sino a que' tempi .

I. Se mitigar si potesse la prima delle accennate accuse ; se in luogo di dire che le mie proposizioni *s' oppongono direttamente alle promulgate leggi Sovrane* , dir si volesse , che non s' ac-

cordano colle promulgate Leggi Sovrane; io non solo ne converrei, ma oserei pur dire di non aver altro fatto, che quanto conviensi allo scopo dell' assegnatami Cattedra, secondo le istruzioni espressamente significatemi da un ordine della M. V.

Le mie asserzioni non sono coerenti alle conosciute leggi Sovrane, vale a dire, che queste non mi hanno servito di norma ne' miei scrittj. E quale Scrittore v'è mai di coloro, che or più si leggono in materie politiche, che così non abbia fatto a principio? Dunque Montesquieu, a cagion d' esempio, non avrà fatto un gran dono agli uomini, scrivendo *lo spirito delle leggi*, e senza ragione sarà immortale il suo nome, poichè egli in vece di scegliere per norma la Legislazione ricevuta, ha voluto dettarne egli stesso i principj! Sully, e Forbonnais (per nominare alcuni de' più grand' uomini) quegli nelle sue *Memorie*, questi nelle sue *Riflessioni*, scriver dunque doveano della Finanza soltanto come Storici, e non mai pubblicarne le leggi fondamentali per emendarla!

Doveano dunque essere proibiti in Francia i loro libri; que' libri, ai quali, ove si tratti di Finanze, come a un oracolo si ricorre! Dovean' essere interdetti in que' Regni, ove cogli usi ricevuti non s' accordano, cioè in ogni luogo!

Nè solo degli Scrittori io parlo, ma tra i Professori eziandio, chi mai dalla Cattedra cose detta, e insegna, che costantemente s' accordino colla pratica de' Tribunali? anzi chi v'è, oso dire, le cui proposizioni quasi ad ogni passo non combattano di fronte gli usi ricevuti? Quante volte il Professore nell' esporre qualche stucchevole *Titolo* del così detto *Diritto Civile*, dopo d' essersi moltissimo affaticato, e dopo d' avere stancata l' attenzione degli Scolari, quante volte, dissi, non conchiude egli con queste parole: *sed hoc in foro non obtinet*, e più sovente ancora con queste altre: *sed in foro contrarium obtinet*?

Ciò per tanto, che non è meritevole di rimprovero ne' Professori, che trattar debbono la Giurisprudenza storica, cioè la sola esposizione delle promulgate leggi, quanto meno il sarà in coloro, che alle sorgenti istesse della Legislazione rimontano, e dirigono i loro uditori nella Giurisprudenza filosofica? Siam lecito chiamare con sì glorioso nome una scienza, alla cui dignità niente debbono togliere le limitate mie cognizioni. E tale è di fatti quella che insegno, essendone propriamente consacrata la prima Parte a sviluppare le massime fondamentali della Prudenza Legislatrice per l' interno reggimento degli Stati.

Or tali massime, secondo il sistema della Cattedra che io occupo, esser doveano universali, com'

Non esser lo deve ogni teoria , senz' alcun rapporto particolare a questo , o ad un altro Stato ; e tali dovean essere da usarsi , secondo le varie circostanze , a Roma come alla Cina , e in Isvezia come in Francia : altrimenti tutto svanisce il vantaggio , che ricavarvene mai potrebbe .

Era ben chiaro , che per gl' insegnamenti miei la crescente gioventù doveva esser istruita non nel Sistema attuale delle leggi , ma nel possibile ; e non l' esistente Costituzione studiar dovea , ma bensì tali cognizioni acquistare , per le quali , ove avesse avuta mano ne' pubblici affari , potesse divisare la necessaria connessione e i rapporti di tale Costituzione . Io oserei dire , se la mia capacità corrispondesse al mio zelo , che i miei scolari un giorno dovrebbero essere in istato di formarsi de' principii , co' quali dirigersi nella pratica , e dell' attuale sistema scoprire i difetti , ed emendarli . Sotto questo aspetto io considerai le cose sin da quel tempo , in cui , per clementissima Sovrana elezione , ottenni la Cattedra delle Scienze Politiche ; e una Dichiarazione , di cui ben presto mi trovai in necessità di supplicare la M. V. , ben mi assicurò che non m' era ingannato .

Nè la prima volta è questa , che la lettura delle Scienze Politiche deve così difendersi . In-
 sorse , fra le altre molte , nel 1767, contro di es-

sa un'accusa fortissima, e ben per me pericolosa. Gli articoli di essa, che prendevano di mira le stampate mie asserzioni, erano a un di presso del medesimo tenore, che quei dell'accusa presente: dicevasi che le proposizioni mie erano pericolose, perchè opposte alla pratica.

La mia giustificazione fu tutta opera allora della Sovrana Vostra Clemenza; ma prevedendo l'avvenire, ben sentii, che non dovea trascurare la prima occasione, che presentata mi si fosse di mettermi al coperto di siffatte accuse, che in seguito contro di me si potessero nuovamente suscitare. Nè guari andò, che mi s'offrì questa occasione, allorchè m'ordinò la M. V. di metter mano alle due ultime Parti delle mie Prelezioni.

Esposi allora diffusamente la perigliosa situazione d'un Professore di Politica, da cui contraddittorie e impossibili cose chiedonsi, or di seguire semplicemente la Teoria, or di prendere a norma la Pratica.

Supplicai perchè fosse con supremo Decreto deciso: „ se io doveva scrivere le mie Prelezioni „ ni coerentemente alla Pratica, che avea sott' „ occhi, ovvero secondo que' principii, che più „ giusti pareanmi, senza punto badare se questi „ fossero conformi alla presente Costituzione, oppure „ pur le si opponessero.

E la

E la decisione clementissima, che da V. M. su di ciò ottenni, mi prefisse la norma, che seguir dovea, col ripetere ne' medesimi termini la seconda parte dell'inchiesta da me fatta.

Ben lungi pertanto dal dovermisi apporre a delitto, se colla pratica attuale non concordano le mie proposizioni, riconoscere si deve che io così facendo, meglio adempio ai doveri del mio impiego, ed eseguisco i non equivoci ordini di V. M.: bensì a ragione mi s'imputerebbe a colpa, se da questi mi dilungassi.

Se la sola differenza tra la Teoria, e la Pratica somministrar potesse un fondamento per condannare le mie proposizioni, tal condanna non solamente cadrebbe su ciò ch'io scrissi della Tortura, e della pena di Morte; ma su cento altre mie proposizioni del pari, che alla Pratica attuale punto non s'uniformano. Ma ora principalmente ricercar si deve.

II. Se le surriferite proposizioni sono in se stesse pericolose.

L'idea del pericolo in questa rappresentanza non altra può essere se non che " venga per ciò „ diminuita l'autorità delle Leggi, che sono attualmente in vigore; e venga forse ad inserrirsi il germe della disubbidienza nel cuor di „ chi legge, e di chi ascolta. „

Ov' io solo scorgessi la menoma apparenza,

che tal effetto derivar potesse dalle Lezioni di Politica, ho bastante coraggio per rappresentarmi i doveri di cittadino, ed io il primo alzerei contro di esse la mia voce. Ma perchè un sì tristo effetto avrebb' egli a temersi da questo scritto più tosto, che da cent' altri, che dicono le medesime cose? Perchè, a cagion d'esempio, una proposizione su l'incertezza della Tortura, stampata in un foglio, che si distribuisce in occasione dell' Esame degli scolari, farà maggiore impressione che le Opere di Grozio, di Bodino, di S. Real, dell' *Autore delle Memorie di Brandeburgo*, di Montesquieu, di Beccaria, e di tant' altri? perchè produrrà un effetto maggiore, che le pubbliche Gazzette, che rapportando l'abolizione della Tortura fatta or in questo or in quel regno, commendano ed esaltano a cagion di ciò la saggezza e l'umanità di que' Principi? Quelle Opere son presso tutti: queste Gazzette leggonsi tuttodì persin dal Legnajuolo, e dallo Stagnajo; eppure non s'è pensato mai di toglierle loro, come nocevoli e pericolosi scritti.

Quanto meno adunque possono far temere per l'autorità delle Leggi quelle proposizioni generali, nelle quali cautamente s'evita ogni rapporto, ogni applicazione, che offender possa le Leggi Nazionali? Se il Professore pretendesse di dare l'opinion sua come una regola generale; se

osasse erigersi in zensor delle Leggi, se orgoglioso, come Roma un tempo, segnar volesse un cerchio intorno ai Re, da cui mai non dovessero uscire; se dicesse: questa è la linea della saggezza e del giusto, e tutto ciò che se ne allontana, è ingiustizia, e stoltezza; potrebbe allora esser fondato il timore. Ma quando all'opposto si raffrena e si trattiene il lettore, e lo scolare dal farsi giudice su le leggi ricevute; quando gli si dimostra, che non può mai l'uom privato portar di esse un giudizio ben ragionato e retto; „ poichè il solo Legislatore trovasi in quel „ sublime luogo, daddove tutti scorge i rapporti „ delle circostanze, che il provvedimento d'una „ legge esigono „ (*), svanisce allora ogni pericolo: il savio cittadino sottomette il giudizio suo alla saggezza delle Leggi; e s'accresce l'autorità di queste a misura che l'uomo impara a diffidare del proprio giudizio.

III. Appoggiato pertanto alle determinazioni della M. V., ed avendo sì ben divisati i limiti, tra' quali contenermi doveva, ho nuovamente proposte quelle ragioni, che mi sembra-

O. 4. no

(*) *Fondamenti della Scienza Politica I. Parte*, §. 76.

no convincenti contro la Tortura , e la pena di Morte .

Potrei perciò omettere di giustificarmi su questa parte delle accuse datemi , poichè abbastanza mi giustifica quanto ho detto poc' anzi . Ma tali parole s' aggiungono , ove mi s' oppone che escludo la pena di Morte , che quasi mio malgrado m' arrestano ad esaminarle , come pure attrattata avranno l' attenzione della M. V. nel leggere la datami accusa .

Io disapprovo adunque ogni pena di Morte contro tutte le divine , e umane Leggi? tutte le pene di Morte? Come! ho io dunque tentato di strappar di mano alla Giustizia la spada , eziandio quando la difesa della pubblica sicurezza necessaria rende la morte dello scellerato? eziandio ove se un momento solo di vita gli si conceda , tosto lo Stato a nuovi perigli s' espone? Sarebb' egli dunque sicuro sotto lo scudo dell' opinione mia l' autore d' una sollevazione? Ma come mai possono tali conseguenze inferirsi dagli scritti di uno , il quale in mille luoghi asserisce : “ che ove
 „ la difesa della pubblica sicurezza indispensabi-
 „ le rende del malfattore la morte , può e deve
 „ allora la Giustizia alzar contro di esso la spada
 „ sua (*) „ ? Non so se i miei contraddittori
 avran

(*) *Fondamenti ec. I. Parte §. 349. III. Edizione tedesca.*

avran coraggio di sostenere agli occhi della Sovrana Clementissima la contraria proposizione ; cioè “ che anche ove la difesa della pubblica sicurezza indispensabile non renda del malfatto-
 „ re la morte , possa ciò non ostante la Giusti-
 „ zia vibrar contro di lui la sua spada „ .

Nè il solo caso è questo , ov' io la necessità della pena di Morte approvo , e sostengo ; ma non trovo , come i Draconi de' passati tempi , e de' nostri dì , questa necessità in ogni luogo , e per ogni delitto . In sostegno dell' opinione mia quì solo addurrò il testimonio d' un uomo insigne , la cui profonda cognizione delle Leggi è conosciuta abbastanza : “ non è giusto , dice
 „ egli (*) , che chiunque commette un delitto ,
 „ punito sia colla morte ; ma allora solo con
 „ essa punirsi deve , quando in altra guisa sov-
 „ venire non si può alla pubblica salvezza “ .

Non è dunque vero , che io abbia in tutt' i casi disapprovata la Tortura e la pena di Morte , anzi contro Beccaria ho sostenuto esser diritto de' Principi di punir colla morte i delinquenti (**) .

Inol-

(*) *Martini de Jure Civitatis* , §. 156.

(**) *Fondamenti* , ec. §. 348.

Inoltre io non ho mai mossa quistione su la pena di Morte relativamente al diritto d' infliggerla, ma solo riguardo all' esecuzione . Io non ho mossa mai tal quistione : = il Principe ha egli diritto d' infliggere la pena di morte = ? ho bensì ricercato : = qual pena è più atta a frenare il malfattore ? La morte, ovvero un lungo, aspro, e pubblico lavoro = ? Tali ragionamenti, che almeno all' intendimento mio sembrarono preponderanti, mi determinarono per l' ultima parte ; e in questi termini espressi il sentimento mio (*) : = il lavoro adunque è agli occhi del colpevole un mal maggiore della morte istessa : sarà dunque un più forte preveniente motivo, onde trattenerlo dalla trasgressione della legge, ed avrà perciò un' efficacia maggiore : l' esempio d' un faticoso e aspro lavoro, che duri quanto la vita, la prolungazione d' un' esistenza misera e tormentosa, possente sarà più d' ogn' altra pena, e questa maniera di castigo sarà al bene universale della società più vantaggiosa.

Le proposizioni che s' esposero per gli esami, e che in buona parte, per la protezione della

M. V.,

(*) *Fondamenti*, ec. §. 351.

M. V., solennemente si sostennero, furono costantemente uniformi al Libro, su cui insegno nella pubblica Scuola, se non che talora erano più diffusamente esposte, talora espresse più ristrettamente; ma sempre aveano riportata l'approvazione della censura.

IV. Quest'ultima circostanza basta a difendermi dall'accusa, che mi si dà in ultimo luogo, cioè che le mie proposizioni sono state già alcuni anni addietro disapprovate, e ritratte.

Per l'esperienza di molti anni ho imparato a ben distinguere le mormorazioni di coloro, che non onorano della loro benevolenza le Scienze Politiche, dai Decreti emanati dal Trono. Se bastano le prime a disapprovare le opinioni mie, può certamente dirsi, che sono state sempre disapprovate, e che fors'anche oggidì lo sono. Ma sino a che degnasi clementissimamente la M. V. di dare per la mia Cattedra un'immediata direzione, io non curando punto le private lagnanze contro di essa, limiterò unicamente la rispettosa mia ubbidienza a ciò, che come una determinazione di V. M. mi sarà significato.

Or io oso sfidare gli avversarii miei di tutti metter sossopra gli Archivi per mostrarmi que' vantati Decreti, in virtù de' quali sia stato imposto al Professore delle Scienze Politiche di can-

gia-

giare le proposizioni , di cui si tratta , o qualunque altra .

Io voglio usar con loro tutta la sincerità , sebbene altrettanto da loro aspettare forse non mi debba . Confesserò d'aver ricevuto un Decreto (in occasione delle summentovate datemi accuse), il quale imponevami, che frenar dovessi la mia troppo grande libertà nello scrivere (*). In questo Decreto però , espresso con parole indeterminate , trattasi non d'alcuna proposizione in particolare , ma di tutte in generale ; e ad esso diede motivo l'esser io stato accusato presso la M. V. , che pubbliche faceva colla stampa le mie proposizioni senza l'approvazione della Censura . Fu perciò decretato che in avvenire a tutte le Censure dovessi esser soggetto . Ma facil cosa mi fu il giustificarmi presso la M. V. , coll'addurre gli Ordini , o sia le Leggi relative alla stampa , secondo le quali nulla , nemmeno il più inconcludente biglietto , stampar si può senza l'approvazione della Censura ; e restava con ciò dimostrato fuor d'ogni dubbio , che cosa alcuna io non aveva potuta mai pubblicare , senza averne ottenuta prima l'approvazione .

E sic-

(*) *Decret. 1. Agosto 1767.*

E siccome nel difendermi non tacqui il pericolo , a cui esponevami il mio dovere , n' ebbi in riscontro , che V. M. clementissimamente accordavami la libertà di proporre , senza alcun riguardo alla Pratica , quelle massime politiche , che io riputava le più vere (*). “ Parole , che „ mettono la libertà del Professore ne' suoi di- „ ritti , e accennano un' approvazione , contro „ cui nulla più dovrebbesi opporre “.

Mi permetta la M. V. (nè nascane verso di me sospetto di vanagloria) che io possa quì rammemorare gli onorifici Decreti , che allora ottenni , quando presentai le altre due Parti de' miei *Fondamenti delle Scienze Politiche*. Nè come un meritato premio io li considero , ma bensì solamente come un prezzo proposto alle dovute mie continue fatiche.

Uno di questi Supremi Decreti prescrive per libro scolastico a tutte le Cattedre delle Scienze Politiche la nuova edizione del mentovato mio libro (**). Il secondo mi significa il Clementissimo Sovrano aggradimento sì della prima , che della seconda Parte (***) . Or come è egli possibile ,

(*) Decr. 21. Nov. 1767.

(**) Decr. 22. Agosto 1769.

(***) Decr. 22. Dic. 1769.

bile, che questi libri, i quali dopo il nuovo Codice TERESIANO si pubblicarono, e contenevano ben espresse e circostanziate le opinioni, delle quali si tratta, sieno stati quinci onorati coll'approvazione di V. M., e destinati ad istruzione e norma della gioventù; e quindi ne sieno state disapprovate, e ritrattate le proposizioni? Io lascio a' miei avversarii medesimi a conciliare queste contraddizioni col rispetto, che debbono alla saggezza della M. V.

Un anno dopo la pubblicazione del mio libro, uscì alla luce per ordine di V. M. il libro del Sig. Consigliere *de Martini*, intitolato *Jus Civitatis*, in cui, riguardo alla Tortura, contiensi la seguente proposizione: *Hinc tortura generatim remedium veri eliciendi ineptum est, adeoque etiam illicitum* (§. 153.). Questa proposizione, sebbene sì chiaramente e liberamente pronunziata, non fece punto che il suo libro non fosse assegnato come libro scolastico del Diritto Pubblico a tutte le Cattedre negli Stati Ereditarii Austriaci, e con eguale applauso accettato non fosse dagli stranieri.

Se io osassi accostarmi più da vicino al Santuario delle sublimi viste di V. M., e se colla face della congettura mi fosse lecito di penetrar nell'avvenire, oserei pur dire, che sembrami di vedere la M. V. occuparsi del pensiero di eliminare

nare una volta la Tortura dal Codice delle Leggi, il cui necessario rigore ha tanto costato alla bontà illimitata del Vostro Cuore; e direi anche che questa libertà concessa, anzi comandata ai Professori, è quasi una previa disposizione, con cui disporre la maniera di pensare ad un cangiamento, a cui forse segrete circostanze ancor s'oppongono.

Io già immagino, che avranno esecuzione i disegni Vostri, e che le congetture mie diverranno certezza; e ciò mi anima a parlare non solo in mia difesa, ma eziandio a vantaggio dell'umanità, e a manifestare il desiderio mio, che il progettato cangiamento s'affretti e si compia. Io non esclamo all'ingiustizia: io non tendo direttamente a far con istrepito abolire ciò ch'è stato sì lungamente in uso; io non favorisco punto il malvagio: ma tremo solo per l'innocente, cui costringe il dolore, anzi la vista, il pensier solo della Tortura a privarsi della vita per mezzo d'una menzogna; mentre i robusti nervi del malvagio lo sottraggono sovente dal meritato castigo: io desidero soltanto d'udire i Giureconsulti su di ciò, e con giusta bilancia pesare le loro ragioni.

Tanti celebri nomi d'ogni età, un Grozio, un Montesquieu, un coronato Federico, un Beccaria, l'uso dell'antica Roma, l'esempio di mol-

ti Legislatori del secol nostro, e l'approvazione, con cui loro applaude l' Europa intera ; tante opere in questi ultimi anni pubblicate, alle quali nulla potè opporsi , o nulla almeno di ragionevole fu opposto, non debbon' eglino tutti questi motivi destare almeno un fondato dubbio? e destandolo, secondo la Legge eterna della Religione e della Morale, non debbono eglino sospendere l' uso della Tortura e della pena di Morte, sino a tanto che la quistione per una parte o per l' altra venga decisa, e sciolto il dubbio?

Non v' ebbe forse mai quistione più importante di questa, nè che più meritasse d' esser trattata alla presenza stessa della sacra Autorità de' Principi . Non è questa una specolazione inoperosa, non è una di quelle scolastiche opinioni, intorno alle quali, qualunque sentenza s' abbraccia, lo stesso sempre ne risulta per la Pratica . Molto sangue innocente ingiustamente sparso può essere la conseguenza funesta d' un' erronea decisione . Il mondo, che volge attento lo sguardo ad una Principessa, cui ammira, riceverà di buon animo da' labbri suoi la soluzione di questo dubbio ; che forse non per altro è dubbio ancora, se non perchè alle ragioni, ed all' autorità de' grand' uomini si può ancora opporre il Codice TERESIANO .

AUGUSTISSIMA SOVRANA ! Egli è colla
più

più viva fiducia che oso implorare la M. V. pel santo nome dell'innocenza, e per la sensibilità del Vostro cuore, ch'è dell'innocenza il più sacro asilo. Degnisi ELLA d'ordinare un maturo esame d'amendue le quistioni, in cui i difensori della Tortura e della pena di Morte, chiunque s'iano essi, le loro ragioni producano; e a me sia concesso di fare altrettanto. Non altro sia lo scopo di questo esame, che di trovare il vero, di convincere l'una o l'altra parte, e di tranquillizzare l'animo di V. M. Sbandiscasi pertanto dagli scritti, che verseranno su quest'argomento, come dalle discussioni, che su di esso farannosi a viva voce, ogni aspra maniera, ogni ostinazione, ogni odio. Colui eziandio, che avrà men valevoli ragioni da produrre, non lascerà d'essere a parte della gloria di chi sarà vincitore, perchè avrà cooperato a rischiarare e a sciogliere una sì importante e sì difficile quistione.

Nè mi sgomento io già per lo ingegno mio limitato, e perchè a deboli e tremanti mani affidata sia la causa dell'umanità. Animar misento da una viva speranza, che lo zelo mio mi renderà in quest'occasione maggior di me stesso, e che la Provvidenza opererà la salvezza per la mano del debole, acciocchè si riconosca ch'è tutta opera sua.

Da qualunque lato cada la favorevole decisio-

ne, io protesto a piedi della M. V., che, se sarò convinto dell'error mio, ritratterò alla presenza del mondo tutto quanto ho scritto dianzi; e che che ne avvenga, pubblicando io le ragioni, che me dell'opinion mia hanno persuaso, ne avverrà sempre, che l'Europa, dissipando i suoi dubbii, dovrà a MARIA TERESA il suo rischiaramento.

Oh! fossi io fortunato abbastanza da far valere le mie ragioni innanzi al Trono! Tutti tengono per fermo, che la M. V. determinerebbesi ad una decisione dettata dalla tenerezza del cuore, dalla coscienza, e dalla bontà.

Sono fino alla morte ec.

SONNENFELS.

C A-

C A T A L O G O

Dei Signori ASSOCIATI ascritti all'
Opera presente giusta l'ordine del tem-
po, in cui diedero in nota il nome
loro.

A D R I A.

Nobil Sig. Tommaso Maria Aricci.
Nobil Sig. Francesco Cav. Lardi.
Illust. Sig. Pietro Maria Reonati.

A S O L O.

Illust. Sig. Vincenzo D.^r Forabosco.
Nobil Sig. Co: Pietro Pellegrini Trieste.
Nobil Sig. Giacomo Perofini.
Nobil Sig. Bernardo Pasini.
Nobil Sig. Bortolo Fietta, Ciamberlano di Sua
A. E. di Baviera.

B A S S A N O.

Nobil Sig. Gio: Alvise Bellavitti.
Nobil Sig. Benedetto Navarin.
Illust. Sig. Giacomo Apruini, Cancellier Pret. e
Preff.

B E L L U N O.

Illust. Sig. Francesco Piazza, Cancellier Pret. e
Preff.
Nobil Sig. Co: Antonio Agosti.
P 2 Illust.

Illust. Sig. Antonio Angeli, da Coneglian.
 Sig. Gio: Antonio Manzoni.
 Sig. Simon Tiffi.
 Nobil Sig. Co: Virginio Bergeleoni Corte.

B O L O G N A.

Illust. Sig. Alfranca e Castellotto.
 Illust. Sig. Pietro Landini.

B R E S C I A.

Molto Reverendo P. Gio: Antonio de Presseglie,
 Lettore Giubilato de' M. M. O. O. e Teo-
 logo ordinario di Sua Serenità.
 Illust. Sig. Vincenzo Bonomi, Cancellier Vesco-
 vile.
 M. R. P. Bernardo Cremonese, M. O.
 Illust. Sig. Giuseppe Soranzo, Cancellier Prefetti-
 zio.
 Illust. Sig. Lodovico D.^r Glisenti, Avvocato.
 Illust. Sig. Francesco Corte.

B E R G A M O.

S. Eccel. Sig. Girolamo Ascanio Zuffinian, Po-
 destà e Vice-Capit.
 Illust. Sig. Mario Paleocapa, Cancellier Prefetti-
 zio.
 Illust. Sig. Marc'Antonio Boerio Cancellier, Pre-
 torio.
 Nob. Sig. Abate Marco Maccaffoli.
 Sig. D. Domenico Abate Vosca.
 Sig. Gio: Antonio Abate Cristofoli.
 Illust. Sig. Gio: Gasparo Marangoni, Giud. alle
 Rason.
 Sig. D. Anselmo Leone Querenghi, M. C.
 Nob. Sig. Antonio Marchese Terzi.

No-

Nob. Sig. Escole Co: Taffis.
 Nobil Sig. Co: Girolamo Abate Taffis.
 Illust. Sig. Gio: Antonio Fortis, Giudice al Maleficio.
 Illust. Sig. Gio: Batista Candido, Vicario Pretorio.
 Illust. Sig. Giuseppe Boerio.
 Sig. Paolo Sgotti.
 Illust. Sig. Giovanni Abate Filiberi.
 Illust. Sig. Antonio Pagnoncelli.
 Illust. Sig. Delfendente Bidasio Imberti.
 Sig. Borrolo Santioli.

BORGO SAN DONNINO.

M. R. P. Giuseppe Dichieri, Guardiano de' M. M.
 C. C. e Vic. del Santo Ufficio.

CASTEL FRANCO.

Nobil Sig. Co: Giuseppe Angeli, Cancellier Pretorio.
 Sig. Vincenzo Taccini.
 Sig. Domenico Lavagnolo.

CITTADELA.

Illust. Sig. Francesco Maria D.^r Zambusi.
 Illust. Sig. Francesco D.^r dall'Acqua.
 R. P. Fra Gaetano Gioppi, Agostiniano.
 Illust. Sig. Giuseppe D.^r Miazzi.

COLOGNA.

S. Eccel. Sig. Pietr' Antonio Bembo, Podestà e Capitano.

Reverendiss. Sig. Gio: Batista Ghiechelin, Arci-
prete di Baldaria.

Illust. Sig. Alvise Mabil.

Illust. Sig. Gio: Leopardo Marini.

Illust. Sig. Giovanni D.^r Fornasa.

Illust. Sig. Giovanni Capeton Piovin.

C U R Z O L A.

Illust. Sig. Girolamo Simoneti, Cancellier.

C O R F U'.

Illust. Sig. Niccolò Careggiani.

C I V I D A L D I F R I U L.

Nobil Sig. Sigismondo Co: di Manzano.

Nobil Sig. Orazio de Roffi.

Nobil Sig. Guglielmo Co: de Puppi.

Nobil Sig. Giustuppe Cav. Bojani.

Nobil Sig. Domenico Pollis.

Nobil Sig. Filippo de Portis.

Monsignor Canonico Antonio Rubeis.

P. Pietro Antonio Moschiotti.

Eccellente Sig. Giovanni D.^r Vippau.

Nobil Sig. Francesco Pesenti.

Sig. Francesco Zanettini.

Nobil Sig. Giulio Abate de Canuso.

Nobil Sig. Commendator Fra Ubaldo de Mordis.

Nobil Sig. Co: Lunardo di Manzano.

C R E M A.

Sua Eccellenza s. Z. Batista Poli.

Sua Eccellenza s. Angelo Riva.

Nobil Sig. Co: Marco Ruggeri.

Illust.

Illust. Sig. Giuseppe Antonetti.
 Sig. Carlo Giuseppe Premoli, Cancellier.
 Nobil Sig. Giuseppe Vimercati.
 Nobil Sig. Co: Luigi Tadini.
 Nobil Sig. Co: Luigi Vimercati Sanseverini.
 Illust. Sig. Antonio D.^r Mollendis.
 Illust. Sig. Giuseppe D.^r Unhepergher.
 Nobil Sig. Giuseppe Vailatti.
 Illust. Sig. Gio: Batista Curnis.
 Illust. Sig. Gio: Andrea Concini di Coneglian.
 Illust. Sig. Paulo Mollendis.
 Sig. Vincenzo Savorgnini.
 Illust. Sig. Gio: Batista D.^r Baliscrema, Avvocato Fiscale.

F O R L I'.

R. P. Ottaviano Brusadori, Priore de' Carmelitani Scalzi.

F E L T R E.

Sig. Vettor D.^r Berettini.
 Nobil Sig. Giacomo Bovio Muffoni.
 Sig. Cristofolo dalla Torre.
 Sig. Girolamo D.^r dal Covolo.
 Nobil Sig. Giuseppe Tonelli.
 Sig. Antonio D.^r Banchieri.
 Sig. Luigi Velajo q. Carlo.
 Nobil. Sig. Co: Angelo Zanetelli.
 Illust. Sig. Antonio Formenti, Cancellier Pret e Pref.

J E S I.

Sua Eccellenza Co: Francesco Ripanti, Ciambelano di S. M. il Re di Polonia.

I M O L A.

Nobil Sig. Camilo Mancurti del Carretto.
 Nobil Sig. Gio: Maria Calderini.
 Sig. Abate Gioseffo Compagnoni.
 Illust. Sig. Francesco Zacchiroli, Pensionario di
 S. A. R. il Gran Duca di Toscana.

L E G N A G O.

Nobil Sig. Girolamo D.^r Luccioli.
 Illust. Sig. Ludovico D.^r Cavalcassele.
 Sig. Gio: Batista D.^r Gianetti.
 Sig. Ambrosio D.^r Cappellari.
 Sig. Giuseppe Lolio.
 Nobil Sig. Andrea Pecorari.
 Illust. Sig. Ingegner Zolla.

L A T I S A N A.

Illust. Sig. Gio: Batista Sala, Governator e Capitano.

M O N S E L I C E.

Illust. Sig. Girolamo Nani, Cancellier Pret.
 Illust. Sig. Giuseppe Griffalconi.
 Illust. Sig. Giuseppe D.^r Maffei.
 Illust. Sig. Domenico Gualtieri.

M O N T A G N A N A.

Reverendis. Sig. D. Pietro D.^r Mazza, Canonico della Collegiata e Teologo.
 Illust. Sig. Girolamo D.^r Faccioli.
 Illust. Sig. Stefano D.^r Facchini.

Sig.

Sig. D. Camilo Storni.
 Illust. Sig. Luigi Santi.
 Illust. Sig. Camilo Franco.
 R. P. D. Placido Ortes, Monaco Camaldolese.

N A P O L I.

Sig. Antonio Farina per due.

PIOVE DI SACCO.

Illust. Sig. Pietro Antonio Aggio, Cancellier
 Pret.
 Reverendiss. Sig. Vincenzo D.^r Maggi, Arciprete
 dell' Insigne Collegiata.
 Reverendiss. Sig. Stefano D.^r Scoia, Canonico.
 Illust. Sig. Niccolò Leoni.
 Reverendiss. Sig. Francesco Manzoni, Parroco di
 Rosara.
 Sig. Gasparo Gotti, Nodaro Pubblico, e Avvocato..

P A R E N Z O.

Nobil Sig. Felice Lanzi.

P A D O V A.

Nobil Sig. Co: Gio: de Lazara.
 Nobil Sig. Co: Antonio Dotto de Dauli.
 Illust. Sig. Giuseppe Bertoffi, Pubblico Professore.
 Nobil Sig. Leandro Co: Borin, Magg. delle Ar-
 mate di Sua Maestà Imperiale Reale ed Ap-
 postolica.
 Nobil Sig. Co: Alberto Zabarella.
 Nobil Sig. Osualdo Marchese Buzzaccarini.
 Sig.

- Sig. Gaetano Cav. Guadagni.
 Sig. D. Antonio Marini.
 Nobil Sig. Gaetano Marchese Manzoni.
 Nobil Sig. Co: Angelo Casale.
 Nobil Sig. Co: Pietro Santonini.
 Nobil Sig. Co: Francesco Gusela.
 Illust. Sig. Pietro Lavorati.
 Illust. Sig. Pietro Minoto Veneto.
 Reverendo Sig. D. Antonio D.^r Pierato, Precet-
 tor delle Pubbliche Scuole.
 Illust. Sig. Stefano Fantoni.
 Illust. Sig. Giuseppe Bevilacqua, Assistente in
 Cancelleria Pretoria.
 Illust. Sig. Domenico Fabris, Assistente in Can-
 celleria.
 Illust. Sig. Giuseppe D.^r Giro, Avvocato Crimi-
 nale.
 Nobil Sig. Mattio D.^r Piacentini, da Castel
 Franco.
 Illust. Sig. Giovanni Abate Silvestri.
 Illust. Sig. Giuseppe Zabbeo.
 Illust. Sig. Gio: Maria Piazza, Avvocato.
 Illust. Sig. Girolamo D.^r Traversa, Avvocato
 Criminale.
 Illust. Sig. Ignazio Biffon.
 Nobil Sig. Gio: Batista Talento.
 Nobil Sig. Francesco Sant'Agnese, V. Canc. del-
 la Magnifica Città.
 Nobil Sig. Pietro Cortuso, Nunzio della Ma-
 gnifica Città a Venezia.
 Nobil Sig. D. Giuseppe Abate Tamariz.
 Monsig. Lionello Co: Lion, Canonico Primicerio
 di Padova.
 Nobil Sig. Co: Girolamo Beltramin, Pubblico
 Professor.
 Nobil Sig. Claudio Muffato.
 Illust. Sig. Pietro Brailotti, Pubblico Professor.
 Illust.

Illust. Sig. Benedetto Mariani, Pubblico Profef-
sor.

Molto Rev. Sig. D.^r Pietro Mazzon.

Illust. Sig. Spiridion Minotto, Cancellier Prefett.

Illust. Sig. Giacomo Marcatti, Cancellier Pre-
torio.

Illust. Sig. Lorenzo Peleati, Giudice alle Vit-
tuarie.

Illust. Sig. Pietro Periatti.

Monignor Canonico Guerra.

Illust. Sig. Cesare D.^r Bertini.

Nobil Sig. Luigi Macoppe.

Molto Rev. Sig. D. Antonio Gabbaro, Parroco
di San Giacomo delle Fratte.

P I N G U E N T E .

Nobil Sig. Vincenzo Maria Papadopoli, Cancel-
lier attuale della Carica Prim. di Raspo.

Illust. Sig. Alessandro Bianchi, Vice Cancellier
suddetto.

Illust. Sig. Pietro Galvan, Avvocato.

Illust. Sig. Basilio Bafeggio, Avvocato.

Nobil Sig. Angelo Martineli, Medico Fisico.

Nobil Sig. Lodovico Belgramoni, Avvocato Fi-
scale.

P I R A N .

Sua Eccellenza Girolamo Nadal Contarini, Po-
destà.

Illust. Sig. Gio: Maria Mompiani da Seraval,
Cancellier Pretorio.

Illust. Sig. Lorenzo D.^r Collonelan, Avvocato.
Libreria Pubblica di Piran.

Illust. Sig. Gio: Batista Bianchi.

Sig. D. Zuanne Dougetti.

Re-

Reverendiss. Monsig. Girolamo Canonico Venier.

Illust. Sig. Bartolommeo Evaristo Petronio.

Sig. Carlo Risegari.

Illust. Sig. Domenico Petronio.

Reverendiss. Monsig. Marquardo, Canonico Schiauzzi.

Illust. Sig. Ottavian Bianchi, Cancellier.

Reverendiss. Monsig. Almerigo Canonico Corgi.

Illust. Sig. D.^r Girolamo Personè Veneto. M. P.
e Professore di Chirurgia.

R O V I G N O.

Illust. Sig. Pietro Francesco D.^r Costantini Avvocato.

Reverendiss. Sig. D. Zorzi Canonico Piccoli.

Reverendiss. Sig. D. Giuseppe Quarantotti.

Sig. Francesco Biondi.

Illust. Sig. Domenico Spongia D.^r in ambe le
Leggi.

R O M A.

Sig. Emanuel Gabrieli per sette.

P. Luigi Rota.

R O V I G O.

Nobil Sig. Luigi Marchese Manfredini.

R E G G I O.

Sig. Paolo Altiani, Secretario del Governo di
Reggio.

Sig. Luigi Lamberti.

N. D.^a. Co: Parifetti di Reggio nata Marchesa
Frescobaldi.

Illust.

- Illust. Sig. Antonio Befini Podestà di Rubbiera.
 Sig. D. Giuseppe Mazzanti Canonico di Rub-
 biera.
 Sig. D. Francesco Silvetti Arciprete di Rubbiera.
 Sig. Vincenzo D.^r Befini, Causidico Modenese.
 Sig. Gio: Carandini, Causidico Modenese.
 Eccellentiss. Sig. Salamone Consigli Medico Chi-
 rurgo.
 Eccellentiss. Sig. Casimiro Pedrazzi, Dottor in
 ambe le Leggi.
 Eccellentiss. Sig. Giuseppe Mantovani, Dottor
 in ambe le Leggi.
 Sig. Graziadio Sacerdote per tre.

S E R A V A L.

- Nobil Sig. Pietro Carnielutti.
 Nobil Sig. Giacomo Abbate Raccola.
 Nobil Sig. Giacomo Anfelmi.

S A C I L.

- Illust. Sig. Sebastiano Borgo.

S A L O'.

- Illust. Sig. Gio: Batista Co: Fioravanti Zuanelli.
 Illust. Sig. Antonio Bresciani.
 Illust. Sig. Gio: Batista Mannini.
 Illust. Sig. Pietro Marchetti.
 Molto Rev. Sig. D.^r Francesco Giacomini.
 Illust. Sig. Giovanni D.^r Podavini.
 Illust. Sig. Giovanni Capra.
 Illust. Sig. Alberto Girolamo Borsetti, Cancellier.
 Nobil Sig. Francesco Co: de Villio.
 Illust. Sig. Giacomo Pedarzoli.
 Illust. Sig. Orazio Glisenti.

Illust.

Illust. Sig. Gio: Maria D.^r Fontana.
 Sig. Domenico Olivari.
 Illust. Sig. Achille D.^r Barbera.
 Illust. Sig. Giacomo D.^r Olivari.
 Eccellente Sig. Angelo Olivari.

S P A L A T O.

Illust. Sig. D.^r Leon Urbani Medico Fisico.
 Illust. Sig. Vincenzo Zudenigo Medico Fisico.
 Illust. Sig. D.^r Girolamo Bajamonti.
 Illust. Sig. Gio: Batista Bettini.
 Rev. Padre Maestro Sadia.
 Rev. Sig. D. Orazio Berghelich Lettor di Fi-
 losofia.
 Rev. Sig. D. Francesco Gianvizzi.
 Illust. Sig. Matteo Simonich.
 Illust. Sig. Co: Nicolò Capogrosso.

T R A U'.

Illust. Sig. Francesco Zuliani Cancellier Pret.
 Nobil Sig. Co: Rados Antonio Michieli Vitturi.
 Illust. Sig. Marco Ostoich.
 Reverendiss. Sig. D. Nicolò Ciciliani, Canoni-
 co Teologo.
 Nobil Sig. Co: Marco Cippico.
 Nobil Sig. D.^r Antonio Cirineo Livio Griso-
 gono.

T R I E S T E.

Nobil Sig. Ferdinando Baron dell'Argento.
 Nobil Sig. Marco de Monti, Console Veneto.
 Sig. Cesare Pellegrini.

T R E V I S O.

Nobil Sig. Co: Antonio Spineda, de Cattaneis.
 Nobil Sig. Antonio D.^r Brocchi.
 Nobil Sig. Francesco Bovio.
 Illust. Sig. Andrea Bertotti D.^r di Legge.

U D I N E.

Nobile Sig.^a Contessa Felicità Antonini.
 Nobil Sig. Co: Giusto Tartagna.
 Reverendiss. Sig. D.^r Gio: Batista Burba.

ZIMAGO IN ISTRIA.

N. H. f. Pietro Cesare Corner, Podestà.
 Illust. Sig. Antonio Alessandri.

V I C E N Z A.

Nobil Sig. Co: Lorenzo Tornieri.
 Nobil Sig. Co: Brunoro Muzzani.
 Illust. Sig. Pietro Antonio Palazzi.
 Nobil Sig. Francesco Leonardi.
 Illust. Sig. Francesco Crisotti.
 Nobil Sig. Carlo Balzi.
 Nobil Sig. Enrico Cav. Bissari.
 Nobil Sig. Bernardo Fontana.
 Illust. Sig. Bortolo Sanardi.
 Nobil Sig. Co: Luigi Monza.
 Nobil Sig. Arnaldo Arnaldi Tornieri.
 Illust. Sig. Giuseppe Maria Costantini, in Cancellaria Prefettura.

V E R O N A.

- Illust. Sig. Pietro Ponzilacqua.
 Nobil Sig. Ippolito Marchese Pindemonti, Cavalier di Malta.
 Illust. Sig. Andrea Silvestri.
 Nobil Sig. Giovanni Marchese Pindemonti.
 Rev. P. M. Odoardo Befini Teologo.
 Nobil Sig. Co: Batista dal Pozzo.
 Illust. Sig. Giuseppe Benaglia.
 Illust. Sig. Francesco Pendini. per due.
 Nobil Sig. Co: Cristofolo Lanfranchini.

V E N E Z I A.

- N. H. f. Paolo Balbi fu di f. Barbarigo.
 N. H. f. Angelo Contarini di f. Alvise 3. Carlo.
 Sig. Anastasio Cuvaglià.
 Illust. Sig. Zorzi Pitalidi, Avvocato Criminale.
 Illust. Sig. Pietro Giaffoni, presso S. E. Cav. Maruzzi.
 N. H. f. Alvise Contarini di M^r. Alvise 2. K. e Proc.
 N. H. f. Zuane Zusto.
 N. H. f. Pietro Paolo Boldù.
 N. D.^a Cattarina Giovanna Dolfin, Procuratessa Tron.
 N. H. f. Matteo Dandolo.
 N. H. f. Aurelio Venier Fonte.
 Sig. Antonio Botazzi.
 Illust. Sig. Zorzi Vassili.
 Illust. Sig. Gio: Antonio Boncio.
 N. H. f. Francesco Bembo di f. Pietro Antonio.
 N. H. f. Lodovico Maria Priuli di f. Alessandro, Avvocato alli prigionieri.
 N. H. f. Renier Zen.

Illust.

- Illust. Sig. Vincenzo Lazari.
 Illust. Sig. Filidauro Capogrosso, Nodaro.
 Illust. Sig. Daniel Barbaro, Nodaro.
 Illust. Sig. Giacomo Lodovici.
 Illust. Sig. Silvestro Valier.
 Illust. Sig. Nadal Calogerà.
 Sig. Maffio Giacometi.
 N. H. f. Marco Zen.
 N. H. f. Girolamo Zorzi fu di f. Lorenzo.
 N. H. f. Zuanne Paruta.
 Sig. Giuseppe Grana.
 Illust. Sig. Paolo Bulla.
 Sig. Alessandro Zuccalà.
 N. H. f. Carlo Zen.
 N. H. f. Zuanne Bragadin di f. Girolamo.
 N. H. f. Francesco Maria Bragadin di f. Giacomo.
 N. H. f. Luca Corner fu di f. Pietro.
 Sig. Antonio Castagnè.
 Sig. Giuseppe Biasutti.
 Sig. Antonio Forti.
 Illust. Sig. Francesco Gallo.
 Signor Nicolò Zaise.
 Illust. Sig. Antonio Venanzio.
 N. H. f. Tommaso Sandi.
 Nob. Sig. Co. Antonio Laffor.
 N. H. f. Zorzi Contarini di f. Alv. primo K.
 N. H. f. Benedetto Balbi di f. Antonio.
 N. H. f. Co. Giuseppe Giovanelli.
 N. H. f. Co. Girolamo Savorgnan.
 N. H. f. Polo Manio.
 N. H. f. Francesco Balbi fu di f. Marc' Antonio.
 N. H. f. Z. Batista Dolfin.
 N. H. f. Anzolo Maria Priuli di f. Alessandro.
 N. H. f. Giusto Adolfo Abb. Vanaxel Castelli.
 N. H. f. Z. Maria Bembo.
 Sig. Faustin Rombi.
 Illust. Sig. Giuseppe Michieli Cancellier.

- Illust. Sig. Zuanne Roffi.
 N. H. f. Gio: Batista Contarini fu di f. Gio: Maria.
 H. N. f. Daniel Contarini.
 N. H. f. Nicolò Canal.
 S. Eccell. il Sig. Co: Carlo Baron Taffic.
 Illust. Sig. Gasparo Fusinieri.
 Sig. Vitta Polaco. per due.
 Sig. Menachen Vivante.
 Illust. Sig. Demetrio Machiedo.
 Illust. Sig. Carlo Antonio D^r. Piccoli.
 Sig. Jacob Emanuel Cracovia.
 Sig. Jacob Uziel.
 Illust. Sig. Giuseppe Tretti.
 Illust. Sig. Marco Fontana.
 Illust. Sig. Nicolò Settini.
 Illust. Sig. Marc' Antonio Bembo de' Medici.
 Illust. Sig. D^r. Zuanne Angeli M. F., e Prof. di
 Chirurgia.
 N. H. f. Pietro Badoer primo, fu di f. Sebastian.
 Illust. Sig. Giacomo Ceroni.
 Illust. Sig. Nicolò Pellegrini.
 Illust. Sig. Andrea Viola.
 Illust. Sig. Francesco Andrea Rizzo.
 Sig. Antonio Bufeto.
 Sig. Anzolo Ancilo.
 Illust. Sig. Giuseppe Fossati.
 Nobil Sig. Co: Zorzi Gonemi.
 N. H. f. Flaminio Corner.
 Il Sig. Basiggio Librajo per cinque.
 Sig. D. Bernardo Abb. Vigna. Maestro di sestier.
 Illust. Sig. Domenico Seghezzi.
 R. P. Giuseppe dei Carmini.
 Illust. Sig. Galeazzo Galeazzi.
 Sig. Gio: Paolo Blesingh.
 Illust. Sig. Lunardo Federico Spinotti.
 Illust. Sig. Abb. Antonio Manfredini.
 Sig. Pietro Novelli, Librajo.

Nobil

- Nobil Sig. Co: Giuseppe Marati.
 Nibil Sig. Co: Cav. Giorgio Bartolommeo Abate
 Podestà.
 Illust. Sig. Francesco Doglioni.
 Illust. Sig. Giulio Marozza.
 Illust. Sig. Valerio Comicioli. per due.
 Illust. Sig. Antonio Brizzi.
 N. H. f. Co: Zuanne Widmann.
 Illust. Sig. Mario Spiridion Dilotti.
 Sig. Antonio Campana.
 Eccellente Sig. Antonio Migliorini.
 Sig. Giuseppe Salici. per due.
 Sig. Pietro Perini.
 Sig. Domenico Cagnini.
 Illust. Sig. Filippo Nicoli.
 Illust. Sig. Giovanni Carrarra. M. F.
 Sig. Alessandro du Ponte.
 Illust. Sig. Abb. Venier, Maestro di Cerimonie
 in S. Marco.
 Sig. Pietro Pinelli.
 Nobil Sig. Co: Anastasio Messala.
 Sig. Domenico Battifoco.
 Illust. Sig. Don Antonio D^r. Pazienza Secret. di
 Mons. Patriarca.
 N. H. f. Co: Giacomo Massimilian Collalto.
 N. H. f. Bortolo Semitecolo fu di f. Girolamo.
 Sig. Zanchi.
 Illust. Sig. Abb. Marini.
 Illust. Sig. Francesco Panizzoni, Cancellier.
 Nobil Sig. Co: Zorzi Bavella.
 Illust. Sig. Angelo Maria Zanardini.
 Sig. Pietro Cortinovis.
 Sig. Pasqualin Sagramora.
 Sig. Giacomo Berti.
 Illust. Sig. Andrea Spada.
 Illust. Sig. Vincenzo Silvestrini.
 Illust. Sig. Antonio Fedrigo.

- Illust. Sig. Salvador Marconi.
 Illust. Sig. Luigi Pianton.
 Illust. Sig. Girolamo Bagolin.
 Illust. Sig. Carlo Bagolin.
 Illust. Sig. Giovanni Cantaruti.
 Illust. Sig. Gio. Batista Seriman.
 Illust. Sig. Gio. Batista Cromer.
 Sig. Pietro Fabris.
 Nobil Sig. Co: Daniel Concina.
 Nobil Sig. Co: Gio. Martinengo.
 Illust. Sig. Cattarin Vaire. M. F.
 Sig. Gaetano Saler.
 Monsig. Canonico Chiavelati.
 Illust. Sig. Francesco Appostoli, Membro della
 Società Reale Patriottica di Svezia, e delle
 Scienze di Baviera.
 Illust. Sig. Vincenzo Nodari.
 Sig. Antonio Fossati.
 Illust. Sig. Nicolò Abbis.
 Illust. Sig. Abb. D. Domenico Morazzi.
 Illust. Sig. Marin Monferato.
 Illust. Sig. Tommaso Galino Andriani.
 Illust. Sig. Giacomo dalla Balla.
 Illust. Sig. Marc' Antonio Lago.
 Illust. Sig. Vettor Gabrielli.
 Illust. Sig. Pietro Passalacqua.
 Illust. Sig. Zuanne Baroncelli.
 Illust. Sig. Girolamo Notola.
 Sig. Zuanne Zandeval.
 Nobil Sig. Gio. Sicuro.
 Rev. Sig. D. Giacomo Zappati.
 Sig. Gaetano Palermi.
 Rev. Sig. D. Marco Casatti.
 Il Materassajo di S. Gio: Grisostomo.
 Reverendiss. Sig. D. Francesco Comarolo, Pio-
 van di S. Gio: Grisostomo.
 Illust. Sig. Abb. Vincenzo Candusio.

Sig.

- Sig. Vincenzo Formaleoni.
 Illust. Sig. Marchiò Lucchesi.
 Illust. Sig. D.^r Batista Gallo.
 N. H. f. Co: Zorzi Angaran.
 Illust. Sig. Lodovico Antonio Loschi.
 N. H. f. Filippo Ravagnin.
 Illust. Sig. Girolamo Vitturi.
 Illust. Sig. Paolo Artico Capitanio Ingegner.
 Sig. Bortolo Pedrini.
 Nobil Sig. Co: Andrea Rusteghelo.
 Sig. Gio. Batista Novelli.
 Illust. Sig. Marco Bonomo.
 Illust. Sig. Giuseppe Tabachi.
 Sig. Pietro Salvioni.
 Illust. Sig. Gio: Pietro Maderni.
 Illust. Sig. Domenico Marinoni.
 Illust. Sig. Collonel Marc' Antonio Bubich.
 Sig. Domenico Buran.
 Nobil Sig. Domenico Cestari, Gentiluomo di
 Chioza e Patrizio Bolognese.
 Sig. Sala Droghier.
 Illust. Sig. Abb. Andrea Zannini.
 Rev. Sig. D. Giacomo Maggi.
 Illust. Sig. Domenico Manzoni.
 Illust. Sig. Francesco Pandini.
 Sig. Gio. Batista Bada.
 Illust. Sig. Zuanne Rombenchi.
 Nobil Sig. Pietro Rombenchi, Cav. e Console.
 delle L.L.M.M. i Re di Spagna, e di Napoli.
 Sig. Domenico Pompeati. per due.
 N. H. f. Andrea Corner.
 N. H. f. Polo Donà primo.
 Illust. Sig. Antonio Solari.
 Sua Eccell. D. Alvise Fracchia Magnaniui, Ten
 General, e Comand. delle Armi della Sereniss
 Repubblica di Venexia.
 Nobil Sig. Gio. Calichopulo.

Illust.

Illust. Sig. Gio. Marconi.
 Reverendissi. Sig. D. Giuseppe Ceolini, Parroco
 della Grisolera.
 Illust. Sig. Spiridion Settrini.
 Illust. Sig. Z. Batista Gordin, Cancellier.
 Nobil Sig. Co. Giacomo Cindri.
 Illust. Sig. D.^r Girolamo Tomich, Membro della
 Società Patriotica di Here-Homburg.
 Illust. Sig. Pietro Corner.

Z A R A.

Illust. Sig. Antonio Calegeri, Dragomanno di S.
 Eccell. Sig. Proved. General in Dalmazia.
 N. H. f. Paolo Boldù, Proved. General.
 N. H. f. Zorzi Loredan Conte.
 Illust. Sig. Co. Pietro di Vergada, Avvocato.
 Illust. Sig. Zanfesta, Avvocato.
 Illust. Sig. Triffon Pasquali, Avvocato.
 Nobil Sig. Antonio Muzzio, Collonel del Re-
 gimento di Rovigo.
 Il Sig. Tenente Pietro Giroussi Pub. Perito.
 Illust. Sig. Zorzi Livichi da Arbe.
 Illust. Bembo Draganich, Cogitor in Setretaria
 Generalicia.
 Illust. Sig. Antonio Protonotari, Cogitor in Ra-
 gionataria Generalicia.
 Illust. Sig. Iseppo Paleocapa, Cogitor in Can-
 cellaria Generalicia.
 Nobil Sig. Conte Triffon Gregorina, Collonel.
 Nobil Sig. Conte Grimaldi, Tenente Collonel.
 Illust. Sig. Zuanne Romano, Cavalarizo di S.
 E. Proved. General.


Z A N T E.

N. H. f. Francesco Querini.
 N. H. f. Zuanne Longo.

N. H.

N. H. f. Zanne Venier.
 Monsignor Arcivescovo Cottuvali.
 Nobil Sig. Antonio Comutto.
 Nobil Sig. Pietro Co: Querino.
 Nobil Sig. Anastasio Macri.
 Nobil Sig. Co: Niccolò Logotetti.
 Nobil Sig. Co: Gambara Capsochefalo.
 Nobil Sig. Co: Girolamo Cottuvali.
 Nobil Sig. Zuanne Crissopleuli Console Imperiale.
 Illust. Sig. Pietro Sargint, Console Brittanico.
 Illust. Sig. Niccolò Jefferzes, Console di Olanda.
 Nobil Sig. Giandraco Melissindò.
 Nobil Sig. Dionisio Gaeta.
 Nobil Sig. Anastasio Carrer.
 Nobil Sig. Co: Andrea Logotetti.
 Nobil Sig. Niccolò Co: Gradenigo Sicuro.
 Sig. D.^r Teodoro Auramiotti.
 Sig. Dottor Niccolò Cortese.
 Sig. Angelo Comiotti.
 Sig. Nadal Domeneghini.
 Nobil Sig. Carlo Voltera.
 Reverendiss. Sig. D.^r Gerasimo Sumachi.
 Reverendiss. Sig. D.^r Francesco Mercati, Vic.
 Vescovile del Zante.
 Nobil Sig. Marco Avuri.
 Nobil Sig. Antonio Capnissi.
 Nobil Sig. Demetrio Pirri.
 Sig. Abate D. Giovanni Verla.
 Sig. Giacomo Aravandinò.

NOI



NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor *D. Latal dalle Laste* nel Libro intitolato *Trattato completo dei Delitti e delle Pene, co' suoi Commentarj, e Confutazioni ec.* Stampato, e MS. non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Rinaldo Benvenuti Stampator di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3. Giugno 1781.

{ ANDREA QUERINI Rif.
{ ALVISE VALLARESSO Rif.
{ GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. Rif.

Registrato in Libro a C. 10. al N. 83.

Davidde Marchesini Seg.

5338

3. VII - 2/2



L200



Beccaria
dei
Delitti, e pen.
2.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Ist. di Filosofia del Diritto
e di Diritto Comparato

III


S

73

„ gi cio è dalla difficoltà infinita di togliere da
 „ gli errori la venerata ruggine di molti secoli,
 „ ciò è un motivo per li Cittadini illuminati di
 „ desiderare con maggior ardore il continuo ac-
 „ crescimento della loro autorità (p. 83. e seg.).

L'Autore
 si scatena en
 Principi Catto
 p. 154.).

In tutto
 Delitti, non m
 l'ho fatta da p
 decorso del lib
 to di volo qu
 porali dei Pe
 „ lo che de
 „ umana, e
 „ ti, dei qu
 „ no regola
 „ una limita
 principii son
 la buona Te



come mi scateni enormemente contro i Principi
 Cattolici, che puniscono i delitti d' Eresia.

ACCUSA TERZA.

